



Comune di Forlì

SERVIZIO EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO
P.zza Saffi, 8, 47121 - Forlì (FC) – tel. 0543-712201/712428
Sito internet: www.comune.forli.fc.it

File: <Testo emendato.odt>

TESTO UNIFICATO DELLE NORME REGOLAMENTARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE - CODICE VI

COMUNICAZIONE

Il presente Testo unificato è stato originariamente approvato con deliberazione consiliare n. 38 in data 11 marzo 2014 e successivamente modificato con determinazioni dirigenziali n. 1616 e 1791 del 2014, oltreché per correzione di alcuni errori materiali.

E' stato ulteriormente modificato con deliberazione consiliare n. 149 in data 11 novembre 2014, che integra il Codice VI con l'art. 128-bis "Autoambulanze".

Altra modifica è stata apportata con deliberazione consiliare n. 28 in data 5 aprile 2016, che integra il Codice VI nel Titolo I "Utilizzo delle aree esterne ai fini della somministrazione, Parte III "Disciplina inerente agli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande" e conferma le restanti parti del Testo unificato e relativi Allegati così come risultano approvati con la richiamata deliberazione consiliare n. 38/2014 e successive modifiche.

Per ultimo è stato modificato con deliberazione consiliare n. 100 in data 9 novembre 2020, che ha corretto un errore materiale del contenuto dell'art. 239 recante "Sanzioni amministrative pecuniarie".

IL DIRIGENTE

INDICE

PARTE I – FINALITA’ E PRINCIPI DELLA REGOLAZIONE

- Art. 1 Finalità della regolazione
- Art. 2 Organizzazione del testo unificato

PARTE II – COMMERCIO AL MINUTO

TITOLO I – COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Capo I – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita [Abrogato]

Capo II – Norme sul procedimento per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie delle medie strutture

Sezione I – Disciplina autorizzatoria e modalità di presentazione delle comunicazioni e delle domande di autorizzazione

- Art. 12 Oggetto della regolazione
- Art. 13 Medie strutture

Sezione II – Norme di coordinamento con altri procedimenti ed altre disposizioni attuative

- Art. 14 Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 8, della L.R. 14/1999
- Art. 15 Interventi sulle medie strutture esistenti
- Art. 16 Centri commerciali

Sezione III – Standard e dotazioni pertinenziali

- Art. 17 Standard urbanistici
- Art. 18 Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali: dotazioni di parcheggi pertinenziali

Sezione IV – Tempi, procedure e criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni

- Art. 19 Tempi e procedure
- Art. 20 Domande concorrenti ai fini dell’utilizzo della superficie di vendita disponibile

TITOLO II – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I – Mercati al dettaglio su aree pubbliche

Sezione I – Disciplina generale

- Art. 21 Classificazione dei mercati
- Art. 22 Validità temporale delle nuove concessioni di posteggio nei mercati
- Art. 23 **[Abrogato]**
- Art. 24 Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati esistenti e nei posteggi isolati
- Art. 25 Numero massimo di concessioni nello stesso mercato
- Art. 26 Riassegnazione dei posteggi
- Art. 27 Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 28 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Art. 29 Gestione del registro delle presenze
- Art. 30 Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 31 Ampliamento del posteggio
- Art. 32 Disciplina delle assenze
- Art. 32 Comportamento degli esercenti
- bis
- Art. 33 **[Abrogato]**

Sezione II – Produttori agricoli

- Art. 34 Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 35 Assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 36 Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 36 [Disposizioni specifiche per produttori](#)
- bis

Sezione III – Disposizioni sull'organizzazione dei mercati

- Art. 37 Funzionamento dei mercati
- Art. 38 Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature
- Art. 39 Coincidenza nello svolgimento di mercati e fiere
- Art. 40 Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 41 Utilizzo delle aree
- Art. 42 Canone per la concessione dei posteggi
- Art. 43 Determinazione degli orari
- Art. 44 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario
- Art. 45 Ambito di applicazione

Sezione IV – Disposizioni concernenti i singoli mercati

- Art. 46 Caratteristiche dei mercati
- Art. 47 Vendita dei prodotti ittici nel Mercato delle Erbe
- Art. 48 Assegnabilità giornaliera dei posteggi liberi nel Mercato delle Erbe
- Art. 49 Assegnazione per periodi stagionali dei posteggi del Mercato delle Erbe
- Art. 50 Divieto di accesso dei veicoli al Mercato delle Erbe
- Art. 50 Cantieri all'interno e nelle aree pertinenti al Mercato delle Erbe

	bis	
Art.	51	[Abrogato]
Art.	52	[Abrogato]
Art.	53	[Abrogato]

Sezione V – Disciplina specifica per la concessione in uso dei posteggi nel Mercato delle Erbe

Art.	54	Corrispettivo di concessione
Art.	55	Deposito cauzionale
Art.	56	Rimborso costi per utenze
Art.	57	Modalità di rinuncia alla concessione
Art.	58	Sub-concessione
Art.	59	Impianti ed attrezzature
Art.	60	Responsabilità per danni a terzi
Art.	61	Modalità d'uso dei posteggi e dei locali accessori
Art.	62	Aree esterne ai punti vendita
Art.	63	Provvedimenti disciplinari
Art.	64	Revoca e Decadenza della concessione
Art.	65	Domicilio del concessionario

Sezione VI – Disposizioni concernenti i posteggi isolati e per i chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni

Art.	66	Caratteristiche dei posteggi isolati
Art.	67	Caratteristiche dei posteggi per i chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni

Capo II - Fiere

Sezione I – Disciplina generale delle fiere

Art.	68	Classificazione delle fiere
Art.	69	Disciplina delle fiere straordinarie
Art.	70	Assegnazione in concessione dei posteggi nelle fiere esistenti
Art.	71	Partecipazione alle fiere da parte degli operatori non titolari di posteggio
Art.	72	Rinvio alle disposizioni per i mercati al dettaglio su aree pubbliche
Art.	73	Ambito di applicazione

Sezione II – Disposizioni generali concernenti le fiere

Art.	74	Caratteristiche delle singole fiere
------	----	-------------------------------------

Sezione III – Disposizioni concernenti la Mostra-mercato del libro

Art.	75	Progetto di allestimento della fiera
------	----	--------------------------------------

Sezione IV – Disposizioni concernenti la Fiera di Natale

Art.	76	Progetto di allestimento della fiera
------	----	--------------------------------------

*Sezione V – Disposizioni concernenti altre fiere: disciplina transitoria **[Abrogata]***

- Art. 77 [Abrogato]
Art. 78 [Abrogato]

Capo III – Disciplina del commercio in forma itinerante

- Art. 79 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
Art. 80 Rinvio alle disposizioni sui mercati al dettaglio su aree pubbliche

Capo IV – Disciplina del Mercato Contadino San Domenico

- Art. 81 Caratteristiche del mercato
Art. 82 Soggetti ammessi al posteggio
Art. 83 Assegnazione dei posteggi
Art. 84 Istituzione del coordinatore del mercato
Art. 85 Durata delle concessioni
Art. 86 [Abrogato]
Art. 87 Prodotti agricoli ammessi alla vendita
Art. 88 Attività complementari alla vendita
Art. 89 Modalità di vendita
Art. 90 Modalità di utilizzo del posteggio

Capo V - Sanzioni

- Art. 91 Sanzioni

PARTE III – DISCIPLINA INERENTE AGLI ESERCIZI PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

TITOLO I – AREE AI FINI DELLA SOMMINISTRAZIONE

- Art. 92 Definizione di aree di somministrazione

TITOLO II – UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE AI FINI DELLA SOMMINISTRAZIONE

- Art. 93 Utilizzo delle aree pubbliche o private esterne ai locali
Art. 94 Disciplina dell'utilizzo delle aree in forma precaria
Art. 95 Disciplina dell'utilizzo delle aree in forma stabile
Art. 96 Mancato utilizzo temporaneo dell'area esterna
Art. 97 Sanzioni

PARTE IV – PROFESSIONI ARTIGIANE E DI SERVIZIO

TITOLO I – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Capo I – Oggetto della regolazione

- Art. 98 Norme di riferimento
Art. 99 Definizione del servizio

- Art. 100 Servizi sussidiari ad integrazione del servizio di linea
Art. 101 Ambiti operativi territoriali

Capo II – requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

- Art. 102 Titolo e forme giuridiche di esercizio
- Art. 103 Requisiti soggettivi ed oggettivi
- Art. 104 Impedimenti alla titolarità della licenza o dell'autorizzazione

Capo III – Assegnazione dei titoli abilitativi

- Art. 105 Concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi
- Art. 106 Contenuti del bando
- Art. 107 Commissione di concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi
- Art. 108 Attività della commissione di concorso e criteri preferenziali
- Art. 109 Presentazione delle domande
- Art. 110 Altre modalità di assegnazione dei titoli abilitativi
- Art. 111 Assegnazione e rilascio dei titoli abilitativi
- Art. 112 Inizio del servizio
- Art. 113 Validità dei titoli abilitativi

Capo IV – Modalità di trasferimento dei titoli abilitativi ed esercizio del servizio da parte di altri soggetti

- Art. 114 Trasferibilità dei titoli abilitativi
- Art. 115 Conferimento dei titoli abilitativi
- Art. 116 Sostituzione alla guida
- Art. 117 Collaborazione familiare
- Art. 118 Personale dipendente

Capo V – Caratteristiche dei veicoli, contrassegni identificativi, strumentazioni

- Art. 119 Caratteristiche dei veicoli
- Art. 120 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
- Art. 121 Tassametro per il servizio taxi
- Art. 122 Idoneità dei veicoli e loro sostituzione

Capo VI – Norme comportamentali e modalità di svolgimento dei servizi

- Art. 123 Norme comportamentali
- Art. 124 Trasporto delle persone disabili
- Art. 125 Tariffe
- Art. 126 Turni e orari di servizio
- Art. 127 Trasporto bagagli e animali

Capo VII – Numero massimo dei titoli abilitativi

- Art. 128 Organico dei veicoli
- Art. 128 Autoambulanze
bis
- Art. 129 Servizio taxi convenzionati
- Art. 130 Taxi collettivo

Capo VIII – Disciplina delle sanzioni

- Art. 131 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 132 Sospensione dei titoli abilitativi
- Art. 133 Revoca dei titoli abilitativi
- Art. 134 Decadenza dei titoli abilitativi

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

Capo I – Dell'attività di acconciatore

- Art. 135 Oggetto della regolazione
- Art. 136 Segnalazione certificata di inizio attività
- Art. 137 Esercizio dell'attività di acconciatore
- Art. 138 Esercizio congiunto dell'attività
- Art. 138 Coesistenza di più attività negli stessi locali (cd. Coworking)
bis
- Art. 139 Qualificazione professionale
- Art. 140 Verifica delle condizioni per l'esercizio dell'attività
- Art. 141 Subingresso
- Art. 142 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza
- Art. 143 Orari e tariffe
- Art. 144 Sospensione e cessazione volontaria dell'attività

Capo II – Dell'attività di estetista

- Art. 145 Oggetto della regolazione
- Art. 146 Esercizio dell'attività di estetista
- Art. 147 Definizione delle attività inerenti e non inerenti
- Art. 148 Attività esclusive e promiscue
- Art. 148 Attività tatuatore
bis
- Art. 149 Qualificazione professionale
- Art. 150 Rinvio alla disciplina stabilita per l'attività di acconciatore

Capo III – Disposizioni comuni in materia di sanzioni

- Art. 151 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 152 Provvedimenti di chiusura e di sospensione dell'attività

TITOLO III – DISCIPLINA DEI CENTRI DI TELEFONIA

- Art. 153 Oggetto
- Art. 154 Definizione e ambito di applicazione
- Art. 155 Nuove aperture
- Art. 156 Trasferimenti di sede
- Art. 157 Modifiche della superficie autorizzata
- Art. 158 Subingresso nella titolarità
- Art. 159 Requisiti edilizi ed igienico-sanitari adibiti all'esercizio dell'attività
- Art. 160 Attività complementari ammesse

- Art. 161 Esercizio di attività non comprese fra quelle complementari
Art. 162 Orari e giornate di apertura
Art. 163 Pubblicità del prezzo dei servizi
Art. 164 Prescrizioni a tutela delle condizioni di igiene e di decoro
Art. 165 Prescrizioni a tutela della quiete pubblica e delle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia
Art. 166 Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 167 Decadenza

PARTE V – DISCIPLINA DEI PUBBLICI SPETTACOLI

TITOLO I – AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE AREE COMUNALI PER L’ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI CIRCHI EQUESTRI

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 168 Ambito di applicazione
Art. 169 Individuazione delle aree pubbliche per spettacoli viaggianti
Art. 169 Aree per l’installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante per periodi pluriennali
bis

Capo II – Parchi tradizionali

- Art. 170 Istituzione e localizzazione
Art. 171 Presentazione della domanda
Art. 172 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 173 **[Abrogato]**
Art. 174 Caratteristiche e gestione dell’attrazione
Art. 175 **[Abrogato]**
Art. 176 Obblighi dell’esercente
Art. 177 **[Abrogato]**
Art. 178 Carovane abitazione e carri trasporto
Art. 179 Allestimento e funzionamento parchi tradizionali. Rappresentante degli esercenti

Capo III – Complessi non costituenti “parchi tradizionali”

- Art. 180 Norme specifiche

Capo IV – Circhi equestri

- Art. 181 Periodi di attività e modalità di presentazione delle domande
Art. 182 Prescrizioni relative all’esercizio dell’attività circense
Art. 183 **[Abrogato]**

Capo V – Disposizioni comuni

- Art. 184 Esercizio degli spettacoli viaggianti in aree private
Art. 185 Attività complementari

Capo VI – Disciplina delle sanzioni

Art. 186 Sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLI II – REGOLAMENTAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Capo I – Ambito di applicazione e compiti della commissione

Art. 187 Oggetto della regolazione e definizioni
Art. 188 Compiti della commissione
Art. 189 Ambito di applicazione della vigilanza
Art. 190 Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente
Art. 191 Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone

Capo II – Funzionamento della commissione

Art. 192 Nomina e convocazione della commissione
Art. 193 Funzionamento della commissione
Art. 194 Controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Art. 195 Richieste di intervento della commissione. Modalità e contenuto della domanda
Art. 196 Spese di funzionamento della commissione

PARTE VI – DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 197 Scopo della regolazione e definizioni
Art. 198 Mercati istituiti nel Comune di Forlì
Art. 199 Direzione dei mercati all'ingrosso
Art. 200 Direttore e personale dei mercati
Art. 201 Criteri di gestione dei mercati all'ingrosso
Art. 202 Consultazione degli operatori

TITOLO II – MERCATO PRODOTTI AGRICOLO-ALIMENTARI, FRESCHI E TRASFORMATI, PRODOTTI FLORICOLI, PIANTE E SEMENTI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 203 Caratteristiche del mercato

Capo II – Gestione del mercato

Art. 204 Gestione del mercato

Capo III – Servizi del mercato agro-alimentare

Art. 205 Servizi interni al mercato
Art. 206 Rilevazione statistiche e prezzi
Art. 207 Vigilanza igienico-sanitaria
Art. 208 Strumenti di pesatura e verifica peso
Art. 209 Servizi di facchinaggio, traino e trasporto

Capo IV – Operatori del mercato. Assegnazione dei posteggi

- Art. 210 Venditori e acquirenti
- Art. 211 Accertamento dei requisiti. Tessera di ammissione
- Art. 212 Tipologie dei posteggi
- Art. 213 Criteri di assegnazione dei posteggi per grossisti
- Art. 214 Spazi esterni per esposizione dei prodotti
- Art. 215 Criteri per l'assegnazione dei posteggi per produttori agricoli

Capo V – Corrispettivi e tariffe

- Art. 216 Corrispettivi e tariffe
- Art. 217 Modalità di pagamento

Capo VI – Rapporto contrattuale con gli operatori di mercato

Sezione I – Obblighi degli assegnatari

- Art. 218 Gestione del punto vendita
- Art. 219 Uso dei posteggi
- Art. 220 Riconsegna dei posteggi

Sezione II – Regime delle concessioni

- Art. 221 Cessione dei posteggi
- Art. 222 Termini del rapporto contrattuale
- Art. 223 Decadenza della concessione

Capo VII – Regolamentazione dell'attività di vendita

- Art. 224 Personale addetto alla vendita
- Art. 225 Vendite per conto terzi
- Art. 226 Orario e calendario
- Art. 227 **[Abrogato]**
- Art. 228 Deposito cauzionale
- Art. 229 Rimborso per utenze
- Art. 230 Modalità di rinuncia alla concessione
- Art. 231 Impianti ed attrezzature
- Art. 232 Operazioni di vendita dei prodotti
- Art. 233 **[Abrogato]**
- Art. 234 Vendite per conto terzi
- Art. 235 Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite
- Art. 236 Circolazione dei veicoli e ordine interno al mercato
- Art. 237 Responsabilità per danni a terzi

Capo VIII – Sanzioni disciplinari e amministrative

- Art. 238 Sanzioni disciplinari
- Art. 239 Sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO III – MERCATO ALL’INGROSSO DEI PRODOTTI DEGLI ALLEVAMENTI AVICUNICOLI

Capo I – Disposizioni introduttive

Art. 240 Caratteristiche del mercato

Capo II – Sala contrattazioni

Art. 241 Istituzione e finalità

Art. 241 Orari e calendario
bis

Art. 242 Modalità di gestione

Art. 243 Comitato tecnico

Art. 244 Commissione consultiva

Art. 244 Commissione Unica Nazionale per le Uova in natura (C.U.N. Uova)
bis

Art. 245 Corrispettivi e tariffe

Art. 246 Modalità d’accesso

Art. 247 Prenotazione dei servizi. Decadenza dai servizi

Capo III – Sanzioni disciplinari e amministrative

Art. 248 Sanzioni disciplinari

Art. 249 Sanzioni amministrative

TITOLO IV – MERCATO ALL’INGROSSO DELLE CALZATURE E DELLA PELLETTERIA

Capo I – Caratteristiche del mercato

Art. 250 Sede e gestione del mercato

Art. 251 Orari e calendario

Capo II – Requisiti per l’accesso

Sezione I – Criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 252 Venditori e acquirenti

Art. 253 Assegnazione dei posteggi

Art. 254 Trasferimenti di posteggio

Art. 255 Riassegnazione e scambio dei posteggi

Sezione II – Regime delle concessioni

Art. 256 Rinvio ad altra disciplina

Capo III – Corrispettivi d’uso e tariffe

Art. 257 Modalità di determinazione delle tariffe

Art. 258 Modalità di pagamento

Capo IV – Norme per il funzionamento del mercato

- Art. 259 Gestione del punto vendita
Art. 260 Tessera d'accesso
Art. 261 Svolgimento del mercato
Art. 262 Gestione assenze degli assegnatari di posteggio

Capo V – Sanzioni

- Art. 263 **[Abrogato]**
Art. 263 Sanzioni disciplinari
bis
Art. 264 Sanzioni amministrative pecuniarie

PARTE VII – NORMA FINALE

- Art. 265 Norma finale

ELENCO DEGLI ALLEGATI CARTOGRAFICI

Allegato A	Documentazione da allegare alle istanze inerenti le medie strutture di vendita
Allegato B	Definizione dell'area dei Mercati extralimentari del lunedì e venerdì
Allegato C	Definizione dell'area dei Mercati dei vimini e delle piante del lunedì e venerdì
Allegato D	[Abrogato]
Allegato E	Definizione dell'area dei Mercati minori del martedì, mercoledì, giovedì e sabato
Allegato F	Definizione dell'area dei Mercati delle piante e delle sementi del mercoledì
Allegato G	Definizione dell'area del Mercato delle Erbe
Allegato H	Caratteristiche dei posteggi isolati
Allegato I	Caratteristiche dei posteggi isolati per la vendita di piadina romagnola e crescioni
Allegato J	Definizione dell'area della Fiera delle Promozioni
Allegato K	Definizione dell'area della Fiera della Madonna del Fuoco
Allegato L	Definizione dell'area della Fiera di primavera
Allegato M	Definizione dell'area della Fiera di San Pellegrino
Allegato N	Definizione dell'area della Fiera della casa in piazza
Allegato O	Definizione dell'area del Mercatino dell'antiquariato
Allegato P	Definizione dell'area della Fiera degli ambulanti
Allegato Q	Definizione dell'area della Fiera di Santa Caterina
Allegato R	Definizione dell'area della Fiera di Natale
Allegato S	Definizione dell'area della Fiera delle domeniche di Natale
Allegato T	Definizione dell'area della Fiera degli alberi di Natale
Allegato U	Definizione dell'area della Fiera di Santa Lucia
Allegato V	Zona vietata al commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Allegato W	Definizione dell'area del Mercato Contadino San Domenico

PARTE I

FINALITA' E PRINCIPI DELLA REGOLAZIONE

Art. 1 - Finalità della regolazione

1. Il presente testo unificato costituisce raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'esercizio delle funzioni comunali in materia di attività economiche e che danno attuazione ai principi indicati dall'art. 5 dello Statuto comunale.

Art. 2 - Organizzazione del testo unificato

1. Il testo unificato è suddiviso nei seguenti ambiti di regolazione:

- a) Parte II - Disciplina del commercio al minuto;
- b) Parte III - Disciplina inerente agli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;
- c) Parte IV - Disciplina delle professioni artigiane e di servizio;
- e) Parte V - Disciplina degli spettacoli;
- c) Parte VI - Disciplina dei mercati all'ingrosso;
- d) Parte VII - Norma finale.

PARTE II COMMERCIO AL MINUTO

TITOLO I COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Capo I [Abrogato]

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita

Art. 3 - Oggetto della regolazione [Abrogato]

Art. 4 – Definizioni [Abrogato]

Art. 5 - Ambito di applicazione[Abrogato]

Art. 6 - Principi generali [Abrogato]

Art. 7 - Calcolo ed utilizzo della superficie di vendita disponibile[Abrogato]

Art. 8 - Facoltà di monetizzazione degli standard pubblici [Abrogato]

Art. 9 - Aree con superficie territoriale superiore a 15.000 mq. [Abrogato]

Art. 10 - Autorizzazioni dovute [Abrogato]

**Art. 11 – Definizione dell’ambito di applicazione della disciplina sulle aggregazioni commerciali
[Abrogato]**

Capo II

**Norme sul procedimento per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie delle
medie strutture di vendita**

Sezione I

*Disciplina autorizzatoria e modalità di presentazione delle comunicazioni e delle domande di
autorizzazione*

Art. 12 - Oggetto della regolamentazione

1. Le norme di cui al Capo II disciplinano:
 - a) le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle medie strutture di vendita, nonché per la presentazione delle comunicazioni riferibili alle medesime strutture;
 - b) le modalità e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

2. Le definizioni e le terminologie di riferimento sono quelle stabilite dal D. Lgs 114/1999, dalla L.R. 14/1999 e dai relativi provvedimenti attuativi, in particolare, con deliberazione del Consiglio regionale 1253/1999, emanata in applicazione dell'art. 4 della L.R.14/1999.

Art. 13 - Medie strutture

1. Le medie strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione, a seguito di domanda da compilarsi esclusivamente sull'apposita modulistica, per:

a) Apertura di esercizio:

- nuovo esercizio;
- concentrazione;

b) Variazioni:

- trasferimento di sede;
- ampliamento della superficie di vendita;
- ampliamento della superficie di vendita a seguito di accorpamento;
- estensione al settore merceologico alimentare o non alimentare.

2. Le medie strutture di vendita sono soggette a comunicazione, da compilarsi utilizzando esclusivamente sull'apposita modulistica per:

c) Apertura per subingresso;

d) Variazioni:

- riduzione di superficie di vendita;
- rinuncia a settore merceologico;

e) Cessazione di attività.

3. Le domande e le comunicazioni debbono essere corredate dagli elaborati indicati nella tabella (*Allegato A*).

4. Ulteriore o diversa documentazione potrà essere richiesta d'ufficio in base a particolari fattispecie di insediamento, in relazione ai luoghi interessati dall'attività ed alla tipologia dell'edificio, al fine della necessaria completezza documentale.

5. Nel caso in cui parte della documentazione sia dichiarata già presente agli atti del Comune, la medesima è acquisita d'ufficio, ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* (di seguito l. 241/1990).

6. Nel caso di strutture miste (esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari), ai fini della documentazione da presentare e dell'applicazione degli standard, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.4), ultimo comma, della deliberazione del Consiglio regionale 1253/1999.

7. Per i centri commerciali è fatto richiamo alle disposizioni di cui al punto 5.2.4, lett. d), della deliberazione del Consiglio regionale 1253/1999.

Sezione II

Norme di coordinamento con altri procedimenti ed altre disposizioni attuative

Art. 14 - Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della L.R. 14/1999

1. Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che siano soggetti a titolo abilitativo (permesso di costruire), l'interessato deve inoltrare contestualmente le relative istanze, citando in ognuna

gli estremi della domanda correlata. Il rilascio del titolo edilizio è successivo o, se possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. La disposizione di cui al comma 1 è integralmente applicabile nel caso di edificio ad esclusiva destinazione commerciale o a prevalente destinazione commerciale così come definita al comma 3.

3. Si considera a prevalente destinazione commerciale una struttura in cui oltre il 50% della superficie utile lorda (di seguito SUL) complessivamente prevista, sia destinato ad attività di commercio al dettaglio.

4. Qualora la SUL destinata ad attività di commercio al dettaglio sia inferiore al valore percentuale di cui al comma 3, si potrà procedere al rilascio del titolo edilizio indipendentemente dalla preliminare o contestuale acquisizione dell'autorizzazione di commercio al dettaglio, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. In via convenzionale, si assume il valore di 500 mq. di superficie di vendita superando il quale, anche nel caso di struttura a destinazione commerciale non prevalente, ovvero con meno del 50% della SUL destinata a tale uso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della L.R. 14/1999.

6. Per i restanti casi, ovvero di strutture a destinazione commerciale non prevalente e con superficie di vendita non superiore a 500 mq., il rilascio del titolo edilizio implica, in ogni caso, la preliminare verifica circa la localizzazione della struttura nell'ambito di area validata per l'insediamento di medie strutture di vendita.

Art. 15 - Interventi sulle medie strutture esistenti

1. Gli interventi (ampliamenti, trasferimenti ed estensioni merceologiche) ammessi sulle medie strutture esistenti alla data di approvazione delle presenti norme devono essere in ogni caso conformi alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e dai correlati criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita; in particolare:

a) per interventi che comportino o meno il rilascio di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività) sarà verificata l'effettiva disponibilità degli standard previsti con deliberazione del Consiglio regionale 1253/1999. Non è tuttavia richiesta la dotazione di standard pubblici per interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite del 20% di ampliamento della superficie di vendita, sempre che non sia modificata la classe dimensionale di riferimento;

b) il trasferimento di sede delle medie strutture esistenti è del tutto equiparato, ai fini del rispetto delle previsioni urbanistiche e degli standard richiesti, al rilascio di autorizzazione per nuova apertura.

2. La modifica della configurazione interna della superficie di vendita che non ne determina l'incremento è soggetta a comunicazione corredata con apposita planimetria, in cui siano indicati gli usi di ciascun locale, siano essi destinati o meno all'accesso del pubblico.

Art. 16 - Centri commerciali

1. Nel caso di centri commerciali, l'attivazione dei singoli esercizi, per i quali è data apposita segnalazione certificata di inizio attività o richiesta la prescritta autorizzazione, potrà essere consentita solo previa verifica circa la compatibilità della struttura complessiva con la disciplina di riferimento, quest'ultima da individuarsi sulla base della sommatoria delle superfici di vendita previste e dei settori merceologici interessati.

2. A tale proposito, il soggetto "promotore" del centro, attiva il procedimento corrispondente alle caratteristiche dimensionali e merceologiche dell'intervento e che si conclude con il rilascio, sussistendone le condizioni, di apposito nulla-osta.
3. Il nulla-osta di cui al comma 2 non è sostitutivo delle autorizzazioni riferibili ai singoli esercizi e pertanto, il suo rilascio prescinde dalla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la qualificazione professionale.
4. Sono considerati centri commerciali anche le strutture che, avendo le caratteristiche definite al punto 1.7) della deliberazione del Consiglio regionale 1253/1999, si realizzano per stralci successivi.

Sezione III

Standard e dotazioni pertinentziali

Art. 17 - Standard urbanistici

1. La dotazione degli standard (parcheggi pubblici, verde pubblico) per le medie strutture di vendita, deve essere garantita in caso di:
 - a) apertura di una media struttura di vendita;
 - b) trasferimento di media struttura di vendita;
 - c) ampliamento, con o senza trasferimento di sede, della superficie di vendita. Nel caso in cui l'ampliamento non superi il 20% di incremento della superficie di vendita, il calcolo è effettuato sulla sola superficie aggiuntiva, mentre nel caso in cui si superi tale valore il calcolo è effettuato sull'intera superficie finale;
 - d) variazione del settore merceologico da non alimentare ad alimentare, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 67, comma 8, del PTCP.
2. Gli standard sono monetizzabili nei casi individuati dal punto 5.1.2) della deliberazione del Consiglio regionale 1253/1999 e dagli specifici provvedimenti comunali in materia.
3. Il subingresso nella titolarità o nella gestione dell'esercizio non determina alcuna modifica negli standard urbanistici richiesti.

Art. 18 - Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali: dotazioni di parcheggi pertinentziali

1. I parcheggi pertinentziali sono aree e costruzioni, o loro porzioni, adibite al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento commerciale, le cui caratteristiche funzionali e tipologiche, localizzazione e dotazione minima delle aree destinate a parcheggi pertinentziali per la clientela, sono indicate al punto 5.2) della deliberazione del Consiglio regionale 1253/1999.

Sezione IV

Tempi, procedure e criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 19 - Tempi e procedure

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di una media struttura di vendita deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione di valida domanda. Oltre tale termine matura il silenzio-assenso.
2. Il Comune può chiedere integrazioni nel caso di domanda incompleta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1, ricomincia a decorrere dalla data di

ricevimento dell'integrazione richiesta e potrà essere interrotto una seconda volta solo se vi è la necessità di acquisire ulteriori elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione comunale e che essa non possa acquisire autonomamente.

3. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla data della richiesta integrazione, il fascicolo è archiviato.
4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di ricevimento dell'integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda medesima, il responsabile del procedimento indice apposita conferenza di servizi per verificare l'esistenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.
5. Conclusa l'attività istruttoria, il responsabile del procedimento formula al dirigente competente una proposta motivata di rilascio, di rilascio condizionato a determinate prescrizioni, o di diniego. Le prescrizioni possono riguardare, in particolare, la disponibilità e la sistemazione degli accessi, dei parcheggi, dei percorsi carrabili e pedonali esterni alla struttura.
6. Del provvedimento conclusivo è data comunicazione immediata all'interessato, e comunque entro 90 giorni dalla data di valida presentazione della domanda di autorizzazione.

Art. 20 - Domande concorrenti ai fini dell'utilizzo della superficie di vendita disponibile

1. Si considerano concorrenti le domande complete pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria (e comunque non oltre il 60° giorno dei 90 fissati come termine ultimo per la conclusione del procedimento), di una domanda relativa allo stesso settore merceologico, per la stessa tipologia dimensionale e relativa alla stessa area.
2. Nel caso di domande concorrenti, i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a 30 giorni, per consentire al Comune di individuare la domanda prioritaria.
3. Il procedimento di individuazione della domanda prioritaria deve concludersi anche in caso di presentazione di ulteriori domande entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. In presenza di domande concorrenti relative a nuove aperture, l'autorizzazione è concessa prioritariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 12 della L.R. 14/1999.
5. In subordine, nell'ambito delle domande concorrenti, la priorità sarà determinata nel seguente ordine:
 - a) ampliamenti della superficie di vendita di attività esistenti ed operanti;
 - b) trasferimenti di sede, anche con ampliamento della superficie di vendita, di attività esistenti ed operanti;
 - c) nuove aperture.
6. In caso di parità delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, si segue l'ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dall'acquisizione al protocollo generale del Comune o dalla data di regolarizzazione, nel caso di domanda incompleta.

TITOLO II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I

Mercati al dettaglio su aree pubbliche

Sezione I

Disciplina generale

Art. 21 - Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati, sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 *"Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche"* (di seguito L.R. 12/1999), così come di seguito specificato:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.
3. I mercati disciplinati al presente Capo I rientrano, senza eccezione alcuna, nelle classificazioni di cui al comma 1, lett. a) e b).

Art. 22 - Validità temporale delle nuove concessioni di posteggio nei mercati

1. La durata delle concessioni di posteggio è pari a 12 anni.

Art. 23 - Validità temporale dei rinnovi di concessione: disciplina transitoria [Abrogato]

Art. 24 - Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati esistenti e dei posteggi isolati

1. Nell'ambito dei mercati già esistenti, l'assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale, è effettuata sulla base dei criteri e relativi punteggi stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1368 *"Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche"* (di seguito deliberazione della Giunta regionale 1368/1999), così come di seguito ulteriormente specificato ai commi 2 e 3.
2. Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a) l'anzianità nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, anche non continuativa, quale impresa attiva, come ricavabile dal Registro delle imprese. Tale anzianità è riferibile a quella del soggetto titolare di autorizzazione al momento della partecipazione al bando, alla quale si somma:

1) l'anzianità di attività maturata da tutti i precedenti titolari dello stesso titolo abilitativo;

b) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

3. In relazione al possesso dei requisiti di cui al comma 2, è attribuito il seguente punteggio:

a) anzianità nell'esercizio dell'impresa:

- anzianità fino a 5 anni: fino ad un massimo di 40 punti, da attribuirsi in ragione di 8 punti per ogni anno intero, non rilevando le frazioni di anno;

- anzianità superiore a 5 anni e fino a 10 anni: fino ad un massimo di 50 punti, da attribuirsi per i primi 5 anni in ragione di 8 punti per ogni anno ed oltre i primi 5 anni, in ragione di 2 punti per ogni anno intero;

- anzianità superiore a 10 anni: fino ad un massimo di 60 punti, da attribuirsi per i primi 5 anni in ragione di 8 punti per ogni anno, oltre i primi 5 anni, in ragione di 2 punti per ogni anno intero, oltre i primi 10 anni, in ragione di 2 punti per ogni anno intero;

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

- si applicano gli stessi parametri di cui alla precedente lett. a), fermo restando che il punteggio attribuibile all'anzianità acquisita nel posteggio, non potrà in ogni caso eccedere i 40 punti;

4. Ai fini della valida partecipazione alla selezione per l'assegnazione del posteggio, costituisce condizione necessaria la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o, nel caso in cui il richiedente non sia soggetto all'iscrizione all'INAIL, del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.

5. In caso di parità, sono privilegiati gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito del mercato al quale si riferisce il posteggio in assegnazione ed in caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.

6. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, con avviso da rendersi pubblico con le modalità previste dalla legge, in cui sono indicati i termini ed ogni altra modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

7. Le domande presentate da operatori già titolari di concessioni pari, in quanto a numero, ai limiti massimi stabiliti all'art. 2, comma 2, della L.R. 12/1999 ed ulteriormente precisati all'art. 25, vengono rigettate.

8. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;

b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 27.

9. **[Abrogato]**

10. Agli effetti delle assegnazioni di cui al presente articolo, valgono, inoltre, le seguenti disposizioni:

a) la domanda di assegnazione può riferirsi, ai sensi del punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta regionale n. 1368/1999, anche a posteggi posti su mercati diversi, mentre, per quanto concerne i posteggi isolati, è fatto rinvio al comma 12;

b) le domande di assegnazione di posteggi posti nell'ambito dei mercati sono riferibili alla generalità dei posteggi disponibili e non debbono contenere indicazioni circa l'identificazione del posteggio eventualmente preferito;

c) qualora il mercato sia organizzato in settori o specializzazioni merceologiche, le domande di assegnazione debbono obbligatoriamente indicare il settore o la specializzazione prescelta, per ogni singolo mercato;

d) gli operatori, o loro delegati, che non siano presenti al momento della chiamata, per il giorno e l'ora prestabiliti per l'assegnazione del posteggio, sono temporaneamente collocati fuori graduatoria ed agli stessi è data facoltà di esercitare la scelta del posteggio entro e non oltre i quindici giorni successivi al

giorno prestabilito, valendo, come ordine di priorità, quello meramente temporale determinato dalla presentazione dell'operatore presso gli uffici comunali competenti.

11. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili nei mercati già esistenti per rinuncia, revoca e decadenza della concessione, o per nuova istituzione, sono assegnati sulla base dei criteri di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

12. Per l'assegnazione dei posteggi isolati, valgono i criteri di cui al presente articolo, in quanto applicabili, fermo restando che si procede alla formulazione di una graduatoria unica ed alla conseguente assegnazione di un unico posteggio per ogni richiedente avente diritto.

Art. 25 - Numero massimo di concessioni nello stesso mercato

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 12/1999, un unico soggetto giuridico, può essere titolare, in relazione al numero complessivo di posteggi del mercato, di due ovvero di tre concessioni, per ciascuno dei settori merceologici, alimentare e non alimentare, se si verificano le seguenti condizioni necessarie:

- a) che per il mercato di cui trattasi sia in effetti consentita, sotto il profilo merceologico, sia la vendita dei prodotti del settore alimentare che del settore non alimentare, o di categorie merceologiche riferibili ad entrambi i settori merceologici;
- b) che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche sia in effetti rilasciata per un unico settore merceologico, alimentare o non alimentare.

Art. 26 - Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- a) trasferimento del mercato in altra sede;
- b) trasferimento parziale del mercato in altra sede, qualora i posteggi interessati da tale operazione siano percentualmente superiori al 30% dei posteggi complessivi del mercato;
- c) riassetto dei posteggi nell'ambito dello stesso mercato, qualora i posteggi interessati da tale operazione siano percentualmente superiori al 30% dei posteggi complessivi del mercato.

2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999, applicandosi, in caso di parità, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di mercato riferibile al soggetto in attività;
- b) maggiore anzianità ininterrotta di attività relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come desumibile dal Registro delle Imprese, riferita all'operatore in attività.

3. Qualora il numero di posteggi interessati dalle operazioni di cui al comma 1, lett. b), sia percentualmente pari o inferiore al 30 per cento, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dalle operazioni predette, secondo le modalità indicate al precedente comma 2, in quanto compatibili.

4. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di trasferimento temporaneo dei posteggi dovuto ad esigenze contingenti e limitate nel tempo, fermo restando che, in tal caso, al termine del periodo, i concessionari sono ricollocati nei posteggi precedentemente assegnati.

5. Gli operatori del mercato sono ordinati:

- a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.
6. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono assegnabili ad altri operatori, secondo il normale ordine di graduatoria.
7. La procedura di riassegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non si applica in caso di modifica delle dimensioni lineari dei posteggi, di riduzione o ampliamento delle superfici occupate, di riposizionamento dei posteggi nell'ambito della stessa area, finalizzati ad esigenze di migliore funzionalità del mercato, salvo che non sia diversamente stabilito con apposito e motivato provvedimento formale.

Art. 27 - Spostamenti di posteggio per migloria

1. Gli spostamenti di posteggio per migloria, da attuarsi preliminarmente all'espletamento del bando per l'assegnazione in concessione dodecennale, sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999.

2. [Abrogato]

3. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

4. L'ora e la sede di svolgimento delle assegnazioni di posteggio per migloria sono rese note con le forme di pubblicità previste dalla legge.

5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

a) al divieto di detenere in concessione più posteggi di quelli consentiti, come da disposizioni richiamate all'art. 25;

b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

6. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono assegnabili ad altri operatori, secondo il normale ordine di graduatoria.

7. Gli spostamenti per migloria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuati tramite bando o in via diretta, su richiesta del soggetto interessato; il bando disciplina anche la gestione delle eventuali domande concorrenti.

Art. 28 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi, in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri indicati al punto 2, lett. d) della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999, e di apposita graduatoria, predisposta per ciascun mercato sulla base del seguente ordine di priorità:

a) maggior numero di presenze del soggetto che partecipa alla spunta;

b) maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, i requisiti di cui al comma 1, sono valutati con le seguenti modalità:

a) maggior numero di presenze del soggetto che partecipa alla spunta;

sono riconosciute tutte le presenze effettive e non effettive, per tali intendendo tutte le volte in cui c'è stata la partecipazione alla spunta;

b) maggior anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche: si applicano gli stessi criteri di cui alla precedente lett. a)

3. La rilevazione delle presenze avviene sia con riferimento a quelle effettive, ovvero che si concretizzano nell'assegnazione temporanea del posteggio, sia a quelle non effettive, ovvero di mera partecipazione alla spunta.

5. Non possono in ogni caso concorrere alla spunta gli operatori:

a) non inclusi nel registro delle presenze di cui all'art. 29;

b) già titolari di concessioni nel numero massimo stabilito per il mercato;

c) sprovvisti dell'autorizzazione o non corredata dalla documentazione attestante l'iscrizione all'INPS, al Registro Imprese, e dal numero di Partita IVA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. 12/1999.

6. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite e non viene in ogni caso attuata per più di una volta nell'arco della stessa giornata.

Art. 29 - Gestione del registro delle presenze

1. Il registro delle presenze è aggiornato con le modalità stabilite al punto 2, lett. d) della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999, con le seguenti ed ulteriori integrazioni:

a) il termine per la presentazione delle comunicazioni di partecipazione alla spunta, fissato al 31 gennaio di ogni anno, è tassativo e si riferisce alla data entro la quale la comunicazione deve materialmente pervenire al Comune, debitamente corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità della contribuzione INPS ed INAIL;

b) il termine del 31 luglio di ogni anno, entro il quale possono essere ulteriormente prodotte le dichiarazioni di cui alla precedente lett. a), è unicamente riservato ai soggetti divenuti titolari di autorizzazione, nuova o per subingresso, dopo il 31 gennaio dell'anno di cui trattasi;

c) sino all'approvazione delle graduatorie, che il Comune predispone entro le previste scadenze, rispettivamente, del 31 marzo e del 30 settembre, sono applicate le graduatorie preesistenti, che mantengono, pertanto, la loro validità;

d) le graduatorie sono aggiornate, unicamente, alle date prefissate e secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione su cui imputare le presenze.

3. La mancata presenza per 3 anni consecutivi in un mercato, comporta la cancellazione dalla graduatoria delle spunte fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza. L'operatore può comunque presentare una nuova istanza di partecipazione alle spunte.

Art. 30 - Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.

2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, se avvenuta ai sensi del presente articolo.

3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- a) il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 31 - Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore che svolge l'attività nel posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999, purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa del Comune, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o di soppressione di posteggi non assegnati in concessione o, comunque, di spazi che si siano resi disponibili, fermo restando il rispetto dei limiti in materia di dimensionamento massimo dei posteggi, stabiliti al richiamato punto 2, lett. i) e di seguito riportati:
 - 1) il dimensionamento massimo conseguibile per ogni singolo posteggio è di 80 mq.;
 - 2) nel caso di posteggi contigui, concessi al medesimo soggetto, l'entità della superficie complessiva non può essere superiore a 120 mq.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile:
 - a) è attuato su richiesta degli operatori interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, le modalità di formazione della graduatoria previste dal bando;
 - b) è concesso nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'acquisizione del posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento del proprio avviene sulla base delle modalità seguenti:
 - a) acquisizione, da parte del soggetto di cui al comma 1, lett. a), del ramo d'azienda atto a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;
 - b) rinuncia del titolo acquisito a favore del Comune, finalizzata all'ampliamento del posteggio contiguo interessato, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.
4. L'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dall'operatore interessato non può essere superiore al limite di cui al comma 1, lett. a) ed alla superficie del posteggio rinunciato. E' ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento. La risposta positiva impegna il Comune circa l'esito del successivo procedimento.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, lett. a), 3 e 4, si applicano anche nel caso di cessione frazionata del ramo d'azienda, ovvero a favore di due o più operatori titolari di posteggi contigui, ai fini dell'ampliamento degli stessi.
6. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione del posteggio limitrofo, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art. 32 - Disciplina delle assenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. 12/1999, non si considerano le assenze maturate:
 - a) in relazione ad eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) maturate sui mercati straordinari;
 - c) maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del patrono;
 - d) maturate nei posteggi temporaneamente assegnati per motivazioni di comprovata necessità o per cause di forza maggiore, assegnazioni pertanto indipendenti dalla volontà dei singoli operatori.
2. E' considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione o l'interruzione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo che tale assenza non sia giustificata ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
3. I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza, non concorrono a determinare la decadenza dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza. In caso di giustificazione tardiva, l'assenza si considera giustificata dalla data di produzione della documentazione.
4. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
5. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi il socio partecipante o il legale rappresentante.

Art. 32 bis – Comportamento degli esercenti

1. Nell'esercizio dell'attività gli esercenti debbono osservare i seguenti obblighi:
 - a) prestare il servizio con regolarità;
 - b) presentare e mantenere pulita ed in perfetto stato di efficienza la propria attrezzatura di vendita;
 - c) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo del loro posteggio, salvo che non si renda possibile la sua sollecita restituzione;
 - f) tenere a disposizione copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia verbale richiesta;
 - g) avere sempre a disposizione i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività;
2. E' fatto divieto agli esercenti di esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme stabilite dal Comune.

Art. 33 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione [Abrogato]

Sezione II

Produttori agricoli

Art. 34 - Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nel caso in cui il numero di posteggi riservati ai produttori agricoli superi la percentuale del 2% stabilita all'art. 6, comma 8, della L.R. 12/1999, può essere disposta la soppressione dei posteggi non assegnati, con riserva di procedere, nell'ordine:
 - a) all'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli e regolarmente concessi, sempreché i rispettivi concessionari ne abbiano interesse;
 - b) alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;

c) all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.

Art. 35 - Assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, applicando, nell'ordine, i criteri di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. n. 12/1999, ovvero:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;

b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.

2. **[Abrogato]**

3. **[Abrogato]**

4. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

5. All'atto della presentazione della domanda, i produttori agricoli hanno l'obbligo di presentare il proprio piano delle coltivazioni previste nell'annata agraria (Piano Colturale Agrario). Il mantenimento in costante aggiornamento di tale documento, regolarmente e tempestivamente comunicato alla direzione mercati, è presupposto obbligatorio ed indispensabile per il mantenimento della concessione.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche all'assegnazione dei posteggi che si rendono disponibili:

a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;

b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato.

7. Le assenze maturate non possono costituire causa di revoca della concessione del posteggio.

Art. 36 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori agricoli

1. Fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 48, i posteggi liberi, in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, possono essere assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 35, comma 1. Anche per tale motivo, i produttori agricoli concessionari di posteggio, al termine dell'orario di vendita, non devono lasciare alcunché nel proprio posteggio, che deve rimanere completamente libero e pulito.

2. Non possono concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.

3. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

Art. 36 bis – Disposizioni specifiche per produttori

1. I produttori agricoli devono vendere prevalentemente prodotti coltivati nel proprio fondo. La prevalenza viene misurata sulla base del **fatturato settimanale dichiarato ai fini fiscali**.

2. I produttori agricoli possono vendere, in misura non prevalente, secondo quanto indicato al precedente punto 1., prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli e non da commercianti, né al dettaglio, né grossisti.

3. Al fine di verificare il rispetto della prevalenza di cui ai commi 1. e 2. i produttori agricoli sono tenuti a trasmettere, per via telematica, ai competenti uffici della direzione del mercato, entro il giorno 10

(dieci) del mese successivo, il riepilogo del **fatturato dichiarato ai fini fiscali** ottenuto nel Mercato, settimana per settimana, distinguendo quanto ricavato dalla vendita di prodotti del proprio fondo da quanto ricavato dalla vendita di prodotti acquistati da altri produttori agricoli.

4. Per ogni singolo prodotto in vendita deve essere sempre chiaramente ed esplicitamente indicato, in modo ben visibile per chiunque:

- a) denominazione del prodotto in Italiano e, eventualmente, la denominazione attribuita localmente;
- b) denominazione della azienda produttrice;
- c) ubicazione geografica di dettaglio del fondo di produzione, comprensiva di Provincia, Comune e Quartiere in cui il prodotto è stato coltivato;
- d) prezzo unitario o per unità di misura.

5. Qualora il produttore agricolo abbia in vendita sia prodotti provenienti dal proprio fondo, che acquistati per la rivendita, le due categorie di merce devono essere tenute, sul banco di vendita, anche visivamente, ben separate e distinte in due diverse sezioni, dotate di cartellonistica chiara e facilmente leggibile per chiunque, che riporti la scritta “Produzione Propria” ovvero “Merce in Rivendita”, senza ulteriori specifiche, salvo quanto previsto al precedente punto 4.

Sezione III

Disposizioni sull'organizzazione dei mercati

Art. 37 - Funzionamento dei mercati

1. I mercati al dettaglio **possono essere** diretti dal dirigente comunale o suo delegato cui è affidata la direzione di uno o più mercati. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al “direttore dei mercati”, previsto ai sensi dell’art. 8 della L.R. 1/1998 per i mercati all’ingrosso.

2. **L’ufficio competente** fissa, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, compatibilmente con gli orari fissati dal Sindaco per l’esercizio dell’attività di vendita.

3. I concessionari non possono occupare con nessun oggetto, bene, merce, attrezzo o altro. superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

4. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte **del Dirigente comunale competente**.

5. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie, purché ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2 metri, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurato il transito dei mezzi autorizzati all’accesso all’area di mercato, nonché di quelli di soccorso e pronto intervento, garantendo a tal fine il mantenimento di un percorso stradale di carreggiata non inferiore, di norma, a tre metri e di idonea larghezza in curva, libero da ingombri di qualsiasi genere.

6. E’ in ogni caso vietata l’esposizione di merce, anche se sospesa, sporgente oltre gli spazi assegnati in concessione.

7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

8. E’ permesso l’uso di mezzi sonori, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con “battitore”, purché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli ~~stessi~~ operatori collocati negli spazi limitrofi.

9. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
10. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto della disciplina vigente.
11. L'uso dei generatori di corrente e di bombole di gas liquido a qualunque uso destinate, è assoggettato al rispetto, da parte dell'operatore, delle norme di sicurezza vigenti in materia.
12. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è fissato il calendario dei mercati, diversi dai mercati extralimentari del lunedì e del venerdì, anticipati, posticipati o soppressi, conseguentemente alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo.
13. I mercati extralimentari del lunedì e del venerdì il cui svolgimento viene a coincidere con una giornata festiva, ivi compresa la Festività del Patrono, sono soppressi, salvo che trattasi della festività dell'Immacolata Concezione.
14. I mercati straordinari sono effettuati su proposta delle organizzazioni di cui al comma 11, compatibilmente con le esigenze connesse all'utilizzo delle aree sede di mercato.
15. In caso di rinuncia alla concessione di un posteggio identificabile come box o vano in muratura, gli effetti della rinuncia si producono soltanto a partire dalla data di effettiva restituzione al Comune della disponibilità del posteggio medesimo, libero da cose.
16. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda USL e la Polizia Locale, la quale interviene su tutte le materie di propria competenza, sia di propria iniziativa, sia su disposizione verbale o scritta **del servizio comunale competente**.
17. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Locale, d'intesa con **il servizio comunale competente** di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:
- a) qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50% di quelli assegnatari di posteggio in concessione;
 - b) a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lett. a) qualora uno o più operatori vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.
18. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 16 avviene, di norma, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
- a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
 - b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
 - c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;
 - d) nell'ambito dei mercati straordinari e di quelli prolungati in quanto ad orario di vendita.
19. È vietato:
- a) decantare la propria merce con voci, strilli od in modo chiassoso o comunque fastidioso per gli avventori, gli altri operatori e le persone circostanti;
 - b) manomettere, anche in minima parte, il suolo pubblico, legare corde od altro a pali, alberi, piante, balconi o facciate dei fabbricati vicini;

20. L'operatore che ponga in vendita merci usate, è tenuto ad esporre sul banco di vendita, in luogo ben visibile per l'acquirente, un cartello di dimensioni minime di cm. 50x50 con la dicitura "merce usata". Dovrà esibire, a richiesta della Polizia Locale o di altre Forze dell'Ordine, certificato di disinfezione della merce a norma di legge.

Art. 38 - Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature

1. Gli operatori assegnatari di posteggio sono tenuti all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature, ivi comprese quelle in materia di prevenzione incendi.
2. Ove sia accertato, da parte dei competenti organi preposti alla vigilanza, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, è disposto da parte della Polizia Locale l'immediata rimozione dell'attività e l'allontanamento dell'operatore salvo che non si possa procedere, nell'immediato, all'attuazione degli adeguamenti richiesti.

Art. 39 - Coincidenza nello svolgimento di mercati e fiere

1. Qualora il giorno di svolgimento del mercato coincida con il giorno di svolgimento, sulla stessa area, di una fiera, si considera disposta la soppressione del mercato.

Art. 40 - Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette, i pattini, i monopattini di qualsiasi tipo, velocipedi ed assimilati, se non condotti a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai veicoli di pronto intervento, salvo quanto previsto dalla disciplina dei singoli mercati. In ogni caso la bicicletta, il monopattino o altro veicolo simile in sosta o mentre viene condotto a mano, non deve recare intralcio alcuno ai pedoni, lungo le loro traiettorie di transito. La questua, in qualunque forma venga svolta, è sempre e comunque vietata.
2. E' vietata la sosta e la fermata dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi. I posteggi rimasti liberi o soppressi non possono essere utilizzati per la sosta o la fermata dei veicoli. Per i velocipedi vanno utilizzate le apposite rastrelliere pubbliche.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai veicoli dei fornitori degli operatori di mercato e delle attività economiche in sede fissa presenti in zona.

Art. 41 - Utilizzo delle aree

1. L'utilizzo delle aree di mercato, così come meglio individuate negli allegati planimetrici uniti al presente regolamento è riservato, in esclusiva, nelle giornate e per gli orari previsti, allo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche a tal fine autorizzate.
2. Al di fuori dei giorni ed orari di vendita, i concessionari non possono lasciare alcunché nelle aree, posteggi o banchi in concessione, **fatto salvo le bilance ad uso commerciale**. Le disposizioni di questo comma 2 non si applicano alle concessioni di box e negozi presenti nel Mercato delle Erbe.
3. Le attività di carico e scarico di beni, merci, materiali ed attrezzature devono essere effettuate entro i termini temporali previsti per le fasi di carico e scarico dalle apposite disposizioni comunali. Durante gli orari di vendita è vietata qualsiasi operazione di carico e scarico merci effettuata con qualunque mezzo, ivi compresi carrelli, carretti, telai montati su ruote, essendo lecito spostare merci solo in piccole quantità e sollevandole manualmente.

4. E' esclusa, nell'ambito delle aree medesime ed in occasione dello svolgimento dei mercati, la possibilità di autorizzare o concedere l'occupazione di spazi, a qualsiasi titolo, a soggetti diversi da quelli abilitati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica ai soli fini della realizzazione di iniziative di promozione o di animazione dei mercati e comunque, per la realizzazione di eventi strettamente correlati allo svolgimento delle attività commerciali, in quanto tali promossi d'intesa fra amministrazione comunale, associazioni di categoria e consorzi di operatori.

6. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, motivato da prevalenti interessi pubblici, può disporre lo spostamento temporaneo di posteggi, aree o banchi assegnati in concessione.

Art. 42 - Canone per la concessione dei posteggi

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 43 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs.n. 114/1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco:

a) sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3) della deliberazione di Giunta regionale 1368/1999.

b) prevedendo, di norma, il prolungamento pomeridiano degli orari di vendita relativamente ai mercati che precedono le festività pasquali e natalizie.

2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate, con esclusione delle eventuali attività di somministrazione, che potranno avere orari diversi.

Art. 44 - Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

2. Resta inteso che il rilascio dei titoli abilitativi sotto il profilo igienico-sanitario, non condiziona il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 114/1998 ma, ove obbligatorio, l'esercizio dell'attività.

Art. 45 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni delle Sezioni I, II e III si applicano alla generalità dei mercati, purché compatibili con le specifiche disposizioni della successiva *Sezione IV* del presente Capo I.

2. La stessa disciplina si applica, nella misura in cui è compatibile, ai posteggi isolati di cui alla *Sezione V* del presente Capo I.

Sezione IV

Disposizioni concernenti i singoli mercati

Art. 46 - Caratteristiche dei mercati

1. Sono istituiti i seguenti mercati:

a) Mercati extralimentari del lunedì e venerdì (*Allegato B*);

b) Mercati dei vimini e delle piante del lunedì e venerdì (*Allegato C*);

- c) Mercatino dell'antiquariato: il secondo sabato dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre (*Allegato O*)
- d) Mercati minori del martedì, mercoledì, giovedì e sabato (*Allegato E*);
- e) Mercati delle piante e delle sementi del mercoledì (*Allegato F*)
- f) Mercato delle Erbe, che acquisisce tale denominazione al posto di quella di Mercato alimentare di piazza Cavour (*Allegato G*).

2. Gli allegati contrassegnati dalla lettera B alla lettera F e dalla lettera O sono documenti descrittivi dei seguenti elementi costitutivi e caratteristici di ciascun mercato:

- a) classificazione merceologica;
- b) periodicità e frequenza di svolgimento;
- c) ubicazione dell'area o della sede di svolgimento del mercato;
- d) superficie lorda complessiva dell'area riservata al mercato ed ai relativi servizi e della superficie netta riservata ai posteggi;
- e) numero complessivo dei posteggi autorizzabili eventualmente distinti per tipologia;
- f) planimetria nella quale sono indicati:
 - 1) l'ubicazione del mercato;
 - 2) la delimitazione dell'area di pertinenza.

3. Fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 47, 48, 49 e 50, per la concessione in uso dei posteggi istituiti nel Mercato delle Erbe si applicano le specifiche disposizioni di cui alla successiva *Sezione V*.

4. **[Abrogato]**

5. Le modifiche riguardanti le caratteristiche di cui al comma 2, punti b) e c), sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale; quelle riguardanti le altre caratteristiche sono approvate con deliberazione della Giunta comunale, salvo che non si tratti di meri adempimenti esecutivi nel qual caso provvede il dirigente competente con propria determinazione.

6. L'eventuale istituzione di nuovi mercati da parte dell'organo comunale competente è subordinata alla sua valutazione dell'impatto sulle politiche commerciali complessive del Comune, previo confronto con le associazioni di categoria.

Art. 47 - Vendita dei prodotti ittici al Mercato delle Erbe

- 1. E' data facoltà agli operatori che trattano, in via esclusiva, la vendita di prodotti ittici, di optare per l'apertura limitata alle sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.
- 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, le assenze eventualmente maturate nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, non sono rilevate.

Art. 48 - Assegnabilità giornaliera dei posteggi liberi nel Mercato delle Erbe

- 1. E' esclusa, a qualsiasi titolo, l'assegnazione giornaliera dei posteggi del mercato, adibiti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in quanto caratterizzati dalla presenza di strutture fisse al suolo di proprietà comunale e, nel caso di posteggi dati in concessione, di attrezzature di proprietà del concessionario.
- 2. E' permessa l'assegnazione giornaliera dei posteggi del mercato destinati ai produttori agricoli, salvo diversa disposizione della direzione del mercato, in applicazione dell'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 49 - Assegnazione per periodi stagionali dei posteggi del Mercato delle Erbe

1. Limitatamente ai posteggi riservati ai produttori agricoli, è ammesso, su richiesta dell'operatore, in sede di rilascio della concessione pluriennale, di procedere nel modo seguente:
 - a) limitarne la validità ad uno o più periodi dell'anno, comunque compresi entro i limiti seguenti:
 - non inferiori a 60 giorni continuativi;
 - non superiori a 180 giorni, complessivi, per anno solare;
 - b) limitarne la validità ad uno o più giorni della settimana;purché siano assicurate, da parte del concessionario, le condizioni per l'eventuale assegnazione del posteggio in concessione pluriennale, ad altri operatori, per i periodi di non utilizzo dello stesso.
2. Il posteggio n. 86, riservato ai produttori agricoli di crisantemi, deve intendersi usufruibile limitatamente al periodo massimo di due settimane precedenti la commemorazione dei defunti.
3. All'assegnazione del posteggio di cui al precedente comma 2, si procede annualmente, sulla base dei criteri di cui agli artt. 35 e 36.

Art. 50 - Divieto di accesso dei veicoli al Mercato delle Erbe

1. E' vietato l'esercizio dell'attività mediante l'uso di autoveicoli, né è consentito l'accesso degli stessi nell'area di mercato per le operazioni di carico e scarico della merce, dovendosi a ciò provvedere con l'utilizzo di mezzi alternativi quali carrelli elettrici o manuali, con la sola eccezione dell'area di carico e scarico antistante via Matteucci, per i soli tempi previsti per tali operazioni.
2. E' altresì vietato l'accesso ed il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette, i monopattini di qualsiasi tipo, i pattini, anche se a spinta muscolare, velocipedi e assimilati, anche se condotti a mano, diversi da quelli di pronto intervento

Art. 50 bis – Cantieri all'interno e nelle aree pertinenti al Mercato delle Erbe

1. L'allestimento o l'esercizio di cantieri all'interno e nelle aree pertinenti al Mercato delle Erbe viene effettuato previa autorizzazione della direzione mercati.
2. Qualunque soggetto, pubblico o privato, che intenda allestire o esercitare cantieri presso il Mercato delle Erbe deve, con congruo anticipo, chiedere alla direzione mercati apposita autorizzazione, la quale dovrà essere rilasciata indicando le necessarie prescrizioni volte a tutelare il regolare svolgimento delle attività mercatali, la pubblica incolumità, le bellezze storiche, artistiche e architettoniche, il patrimonio comunale e l'ambiente, soprattutto dal punto di vista dell'inquinamento acustico e atmosferico.
3. Nell'allestimento e nell'esercizio di cantieri edili ed impiantistici si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone ed a cose e ad attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentirne dall'esecuzione delle opere stesse. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione mercati dovrà indicare gli orari in cui si possono svolgere i lavori, prescrivendo anche particolari orari per le attività rumorose o che per le loro caratteristiche possano arrecare disturbo, preferendo le giornate e gli orari in cui non si svolge attività mercatale o la stessa è ridotta.
4. Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 i cantieri motivati da imprevisti e urgenti lavori di manutenzione straordinaria, la cui mancata realizzazione può provocare gravi danni agli edifici. In tali casi, il tecnico competente dovrà attestare la improcrastinabilità dell'intervento e dovrà contattare al più presto la direzione mercati che collaborerà all'allestimento ed all'esercizio del cantiere, indicando le prescrizioni utili per far convivere, per quanto possibile, le attività di cantiere con quelle mercatali e salvaguardando gli interessi pubblici di cui al comma 2.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere tutte le prescrizioni necessarie affinché nell'esecuzione di opere edilizie ed impiantistiche sia evitato o minimizzato il polverio che rechi danno o molestia alle persone, ai beni materiali ed alle attività mercatali. Qualora l'attività per sua intrinseca natura, come nel caso delle demolizioni, produca comunque danno o molestia, possono essere dettate particolari prescrizioni o divieti al fine di tutelare l'interesse pubblico.

6. Ogni cantiere deve essere limitato con adeguata recinzione, adottando provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, la possibilità di transito ed evitando la formazione di ristagni d'acqua. Se l'autorizzazione di cui al comma 1 non prevede diversamente, la recinzione dei cantieri deve avvenire con assi o pannelli nuovi, in legno, di altezza non inferiore a due metri.

7. Qualora la gestione del cantiere comporti l'attivazione di un apposito servizio di guardiania del mercato, tali oneri dovranno essere a carico dell'impresa esecutrice.

Art. 51 - Soppressione mercato dell'usato del lunedì e del venerdì: disciplina transitoria [Abrogato]

Art. 52 - Trasferimento dei Mercati delle piante e delle sementi del mercoledì e sabato: disciplina transitoria [Abrogato]

Art. 53 - Istituzione del Mercatino dell'antiquariato: disciplina transitoria [Abrogato]

Sezione V

Disciplina specifica per la concessione in uso dei posteggi nel Mercato delle Erbe

Art. 54 - Corrispettivo di concessione

1. Le tariffe per la concessione di negozi, box e magazzini sono determinate dall'Ente Gestore Comune di Forlì sulla base del bilancio preventivo e sono aggiornate annualmente nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT nel mese di agosto dell'anno precedente.

2. Il concessionario è tenuto a versare il canone di concessione in 6 rate bimestrali anticipate di pari importo, entro il 20° giorno di ogni bimestre.

Art. 55 - Deposito cauzionale

1. Il concessionario deve versare un deposito cauzionale infruttifero, da costituirsi con garanzia bancaria o assicurativa di pagamento incondizionato ed irrevocabile o deposito bancario vincolato all'Amministrazione comunale, pari all'ammontare di due mensilità del canone di concessione.

2. Il deposito cauzionale può essere trattenuto dal Comune e utilizzato come segue:

- a) per provvedere ai necessari lavori di ripristino nell'ipotesi di danni arrecati da parte dell'operatore ai posteggi di vendita oggetto di concessione, fatta salva e riservata ogni azione giudiziaria;
- b) per fare fronte all'eventuale mancato pagamento dei corrispettivi maturati dal concessionario a qualsiasi titolo.

3. In tali casi il concessionario è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale nella somma originaria entro 60 giorni dall'utilizzazione da parte dell'Ente.

4. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, anche dopo la scadenza o rinuncia del concessionario per ulteriori mesi tre.

5. L'operatore interessato deve, inoltre, integrare l'importo della cauzione in relazione agli adeguamenti del corrispettivo per l'uso del posteggio, deliberati dal Comune.

Art. 56 - Rimborso costi per utenze

1. Il concessionario deve versare al Comune, entro il 20° giorno successivo alla rendicontazione, le spese relative alle utenze (acqua ed energia elettrica), qualora l'erogazione di detti servizi sia fornita direttamente dall'impianto centrale.
2. I costi dei consumi sono calcolati sulla base dei dati registrati da contatori parziali e verificati dai competenti uffici comunali.
3. I concessionari sono tenuti a pagare le spese relative alla tariffa puntuale per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 57 - Modalità di rinuncia della concessione

1. Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione amministrativa, prima della scadenza, mediante PEC, con preavviso minimo di tre mesi a partire dalla data di ricevimento della stessa.
2. Il posteggio deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro 15 giorni dalla data della cessazione, integro e pulito, libero da attrezzature o derrate.
3. Eventuali spese, oneri e danni alla struttura sono addebitati al concessionario e trattenuti dal deposito cauzionale di cui all'art. 55, fatta salva ogni ulteriore rivalsa.

58 - Sub-concessione

1. E' proibita la sub-concessione.

Art. 59 - Impianti, attrezzature e arredi

1. Qualora il concessionario intenda installare nuovi impianti o arredi ovvero potenziare le attrezzature esistenti, deve presentare alla direzione mercati, allegando il progetto del nuovo impianto o di ristrutturazione dell'esistente.
2. Al fine di consentire le verifiche del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, è necessario allegare i relativi certificati di collaudo, ferma restando la responsabilità esclusiva del concessionario in caso di danni a persone o cose.
3. L'installazione ed il posizionamento di arredi e simili all'interno dei singoli posteggi è sottoposta alla preventiva valutazione estetica e funzionale della direzione di mercato.

Art. 60 - Responsabilità per danni a terzi

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune di Forlì non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di prodotti che dovessero, per qualunque titolo, derivare a operatori e frequentatori del mercato.
2. Gli operatori e i frequentatori del mercato, nonché i soggetti concessionari di servizi, sono responsabili dei danni causati ai locali e alle attrezzature della struttura mercantile.

Art. 61 - Modalità d'uso dei posteggi e dei locali accessori

1. I concessionari devono raccogliere e differenziare i rifiuti in modo tale da favorire il servizio di raccolta e conferimento

2. I posteggi devono essere usati esclusivamente per il deposito dei prodotti e delle attrezzature, nel rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria, di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi e delle disposizioni organizzative e gestionali impartite dalla direzione mercati.

Art. 62 - Aree esterne ai punti vendita

1. Il Comune può individuare aree esterne ai punti vendita da destinare all'esposizione di merci ed al consumo sul posto di alimenti e bevande, fermo restando che:

- a) gli operatori autorizzati non devono ingombrare o intralciare aree di passaggio;
- b) al termine delle operazioni di vendita i mezzi, le attrezzature e le merci devono essere rimossi e adeguatamente collocati all'interno del rispettivo posteggio o magazzino, con esclusione di tavoli e sedie;
- c) tale area non si configura come aumento di superficie del singolo posteggio, determinata nel provvedimento di concessione.

2. L'autorizzazione all'uso dell'area di cui al comma 1, comporta il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 54 ed è revocabile ad insindacabile e motivato giudizio del Comune di Forlì.

3. Arredi, strutture, manufatti e attrezzature che vengono posizionati in tali aree devono essere preventivamente autorizzati dalla direzioni mercati

4. Ai soli fini del consumo sul posto, possono essere concesse occupazioni di spazi, applicando, in analogia, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal vigente Regolamento Per La Disciplina Dei "Dehors" esclusivamente secondo quanto previsto dall'art. 3, c.1, lettera A di detto regolamento.

5. Alle occupazioni di suolo pubblico di cui al precedente comma 4 si applicano le tariffe previste per le occupazioni di cui all'art. 3, c.1, lettera A del vigente Regolamento Per La Disciplina Dei "Dehors".

Art. 63 - Provvedimenti disciplinari

1. Le infrazioni alle disposizioni del regolamento, riguardanti le modalità di svolgimento delle operazioni negoziali da parte dei concessionari, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida (verbale o scritta) con eventuale sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei posteggi, per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, qualora si tratti di infrazioni di lieve natura;
- b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei posteggi per un periodo massimo di tre mesi qualora si tratti di infrazioni gravi o comunque reiterate;
- c) Revoca della concessione, nei casi di cui all'art. 64.

Art. 64 - Revoca e decadenza della concessione

1. La concessione è revocata nei seguenti casi:

- a) inattività completa per 30 giorni consecutivi o per 60 giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Comune di Forlì. Per i produttori agricoli si applicano i termini di 30 giorni consecutivi o per 60 giorni complessivi in un anno;
- b) accertata morosità di oltre 20 giorni nel pagamento del corrispettivo stabilito per il posteggio. In tal caso si procederà alla riscossione coatta della somma dovuta in base alle leggi vigenti, con conseguente addebito delle spese e dei relativi interessi di mora;
- c) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato. In particolare, costituisce causa di revoca qualsiasi infrazione alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sull'igiene e salute pubblica, sul lavoro, sulla contribuzione, sull'assicurazione obbligatoria e sulla legislazione sociale;

d) accaparramento della clientela o altre tecniche di avvicinamento al cliente potenziale che siano di disturbo agli altri concessionari e alla attività di mercato;

e) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;

1 bis. La concessione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;

b) sub-concessione del posteggio a terzi;

c) fallimento dichiarato a carico del concessionario;

d) inosservanza dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 63.

2. La revoca e la decadenza di cui al comma 1 non comportano la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, e non esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Nel caso di revoca, una nuova concessione non può essere rilasciata al medesimo soggetto prima di un anno dall'esecutività della revoca stessa.

Art. 65 - Domicilio del concessionario

1. Il concessionario deve eleggere domicilio presso il relativo posteggio di vendita, oltre che al proprio indirizzo PEC, affinché le comunicazioni del Comune e dei terzi possano essere ivi recapitate.

Sezione VI

Disposizioni concernenti i posteggi isolati e per i chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni

Art. 66 - Caratteristiche dei posteggi isolati

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi isolati sono indicati nell'*Allegato H*, in cui è inoltre indicata la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2. I posteggi di cui al comma 1, sono riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e non includono quelli destinati ai produttori agricoli per la vendita di fiori in prossimità dei cimiteri.

3. L'attività dei posteggi isolati di cui al comma 1 ha svolgimento annuale o stagionale, nelle giornate feriali e festive, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di orari di vendita.

4. I posteggi isolati di cui al presente articolo possono essere ampliati, su richiesta dei soggetti interessati e previa autorizzazione del dirigente del servizio competente, fino al conseguimento della superficie complessiva di mq. 80, fatto salvo che non ostino ragioni di pubblico interesse e salvo il rispetto delle normative e delle procedure autorizzatorie e concessorie vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria e di viabilità.

Art. 67 - Caratteristiche dei posteggi per i chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi per chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni sono indicati nell'*Allegato I*, in cui:

a) è inoltre indicata la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi;

b) è altresì rappresentato il progetto-guida al quale debbono uniformarsi le caratteristiche del chiosco per lo svolgimento dell'attività, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Ferme restando le caratteristiche del chiosco da determinarsi secondo le linee-guida richiamate al comma precedente, l'allestimento dell'area esterna deve conformarsi a quanto indicato all'art. 3 del "Regolamento per la disciplina dei Dehors", eventuali superfici di ampliamento eccedenti quelle previste

da tale regolamento, e fino al raggiungimento del massimo consentito come indicato dal successivo comma 4 del presente articolo, potranno essere allestite, senza alcun tipo di copertura, esclusivamente con tavoli, sedie ed elementi di delimitazione (fioriere o simili) in continuità estetica con il dehor; è altresì ammesso il posizionamento di pedane in legno, al solo fine di evitare dislivelli nelle zone destinate alla somministrazione.

3. I posteggi di cui al comma 1 sono destinati, sulla base dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita, in via esclusiva, dei seguenti prodotti: piadina romagnola semplice e farcita, crescioni, piadina frita, bevande analcoliche escluso caffè, nonché di bevande alcoliche limitatamente a vino e birra in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (di seguito regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.).

4. E' data facoltà agli assegnatari dei posteggi di cui al comma 1, di richiedere l'ampliamento della superficie del posteggio, fino al dimensionamento massimo complessivo di mq. 80, allo scopo di allestire l'area con attrezzature per la sosta ed effettuare, conseguentemente, avendone i requisiti soggettivi, l'attività di somministrazione relativamente agli stessi prodotti di cui al comma 3.

5. L'autorizzazione all'ampliamento del posteggio è concessa, in via diretta, dal dirigente competente, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria, di viabilità, e che non ostino ragioni di pubblico interesse.

6. L'attività dei posteggi isolati di cui al comma 1 ha svolgimento annuale o stagionale, nelle giornate feriali e festive, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di orari di vendita.

Capo II – Fiere

Sezione I

Disciplina generale delle fiere

Art. 68 - Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 12/1999, così come di seguito specificato:

a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

1) per settori merceologici;

2) per specializzazioni merceologiche;

3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

2. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.

3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

a) per "settori merceologici", i settori alimentare e non alimentare;

b) per "specializzazioni merceologiche", le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 69 - Disciplina delle fiere straordinarie

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 70, commi 2 lett. a) e 3 lett. a), e può essere riferibile ad una o a più edizioni eventualmente previste nel corso dell'anno solare.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, secondo i criteri di cui al punto 2, lett. g) della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione dodecennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.
3. L'effettuazione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa di soggetti privati, mediante presentazione di un progetto in cui debbono essere esplicitati:
 - a) le finalità della manifestazione;
 - b) i settori o le specializzazioni merceologiche;
 - c) le aree richieste e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - e) il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.
4. I progetti di cui al precedente comma 3, debbono pervenire al Comune almeno 180 giorni prima dello svolgimento previsto per la manifestazione.

Art. 70 - Assegnazione in concessione dei posteggi nelle fiere esistenti

1. Nell'ambito delle fiere già esistenti, l'assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale, è effettuata sulla base dei criteri e relativi punteggi stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999, così come di seguito ulteriormente precisati ai commi 2 e 3.
2. Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a) l'anzianità nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, anche non continuativa, quale impresa attiva, come ricavabile dal Registro delle imprese. Tale anzianità è riferibile a quella del soggetto titolare di autorizzazione al momento della partecipazione al bando, alla quale si somma:
 - 1) l'anzianità di attività maturata da tutti i precedenti titolari dello stesso titolo abilitativo;
 - b) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.
2. In relazione al possesso dei requisiti di cui al comma 2, è attribuito il seguente punteggio:
 - a) anzianità nell'esercizio dell'impresa:
 - 1) anzianità fino a 5 anni: fino ad un massimo di 40 punti, da attribuirsi in ragione di 8 punti per ogni anno intero, non rilevando le frazioni di anno;
 - 2) anzianità superiore a 5 anni e fino a 10 anni: fino ad un massimo di 50 punti, da attribuirsi per i primi 5 anni in ragione di 8 punti per ogni anno ed oltre i primi 5 anni, in ragione di 2 punti per ogni anno intero;
 - 3) anzianità superiore a 10 anni: fino ad un massimo di 60 punti, da attribuirsi per i primi 5 anni in ragione di 8 punti per ogni anno, oltre i primi 5 anni, in ragione di 2 punti per ogni anno intero, oltre i primi 10 anni, in ragione di 2 punti per ogni anno intero;
 - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, da parte degli operatori titolari di concessione e valutata secondo i seguenti criteri:
 - 1) si applicano gli stessi parametri di cui alla precedente lett. a), fermo restando che il punteggio attribuibile all'anzianità acquisita nel posteggio, non potrà in ogni caso accedere a 40 punti;
 - 2) Il requisito di cui alla presente lett. b), punto 1), matura anche in relazione alle partecipazioni avvenute su presentazione di domanda da parte degli operatori non titolari di posteggio in concessione, e pertanto, avvenute ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. 12/1999 e correlati provvedimenti attuativi.

4. Ai fini della valida partecipazione alla selezione per l'assegnazione del posteggio, costituisce condizione necessaria la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o, nel caso in cui il richiedente non sia soggetto all'iscrizione all'INAIL, del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.
5. In caso parità, sono privilegiati gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito della fiera alla quale si riferisce il posteggio in assegnazione ed in caso di ulteriore parità, procedendo a sorteggio.
6. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, con avviso da rendersi pubblico con le modalità previste dalla, in cui sono indicati i termini ed ogni altra modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
7. Le domande presentate da operatori già titolari di concessioni pari, in quanto a numero, ai limiti massimi stabiliti all'art. 2, comma 2, della L.R. 12/1999 ed ulteriormente precisati all'art. 25, vengono rigettate.
8. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 27.
9. Agli effetti delle assegnazioni di cui al presente articolo, valgono, inoltre, le seguenti disposizioni:
 - a) la domanda di assegnazione può riferirsi, ai sensi del punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta regionale n. 1368/1999, anche a posteggi posti su fiere diverse;
 - b) le domande di assegnazione di posteggi posti nell'ambito delle fiere sono riferibili alla generalità dei posteggi disponibili e non debbono contenere indicazioni circa l'identificazione del posteggio eventualmente preferito;
 - c) qualora la fiera sia organizzata in settori o specializzazioni merceologiche, le domande di assegnazione debbono obbligatoriamente indicare il settore o la specializzazione prescelta, per ogni singola fiera;
 - d) gli operatori, o loro delegati, che non siano presenti al momento della chiamata, per il giorno e l'ora prestabiliti per l'assegnazione del posteggio, sono temporaneamente collocati fuori graduatoria ed agli stessi è data facoltà di esercitare la scelta del posteggio entro e non oltre i quindici giorni successivi al giorno prestabilito, valendo, come ordine di priorità, quello meramente temporale determinato dalla presentazione dell'operatore presso gli uffici comunali competenti.
10. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili nelle fiere esistenti per rinuncia, revoca e decadenza della concessione, o per nuova istituzione, sono assegnati sulla base dei criteri di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

Art. 71 - Partecipazione alle fiere da parte degli operatori non titolari di posteggio

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, della L.R. 12/1999 ed al punto 4) della deliberazione della Giunta regionale 1368/1999, gli operatori debbono:
 - a) essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) presentare apposita richiesta al Comune in cui ha svolgimento la fiera, almeno 60 giorni prima della manifestazione.
2. Il Comune provvede a stilare la graduatoria, applicando i criteri di priorità di cui all'art. 70.
3. La graduatoria è resa pubblica nei modi previsti dalla legge.
4. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini dell'indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

5. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante, se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, incaricato, in tal caso muniti di apposita delega.
6. Gli operatori convocati e non presenti all'assegnazione di cui al comma 4, possono ottenere l'assegnazione del posteggio il giorno stesso della manifestazione, prima che sia dato corso alle assegnazioni di cui al successivo comma 7.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi.
8. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, si procede ad assegnazione mediante spunta, sulla base dei criteri di cui all'art. 28.
9. Resta inteso che nel caso di fiere annuali, il cui periodo di svolgimento sia articolato su più giornate, consecutive o meno, la procedura di assegnazione dei posteggi, o a seguito di presentazione della domanda o per effetto della procedura di spunta, viene effettuata un'unica volta, alla prima giornata, e resta valida per l'intera durata della manifestazione.

Art. 72 - Rinvio alle disposizioni per i mercati al dettaglio su aree pubbliche

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni e i divieti stabiliti per i mercati di cui al Capo I.

Art. 73 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della *Sezione I* si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le disposizioni dettate per le singole manifestazioni e contenute nelle sezioni successive.

Sezione II
Disposizioni generali concernenti le fiere

Art. 74 - Caratteristiche delle singole fiere

1. Sono istituite le seguenti fiere:

- a) Fiera delle Promozioni (*Allegato J*);
- b) Fiera della Madonna del Fuoco (*Allegato K*);
- c) Fiera di Primavera (*Allegato L*);
- d) Fiera di San Pellegrino (*Allegato M*);
- e) Fiera della Casa in Piazza (*Allegato N*);
- f) **[Abrogato]**
- g) Mostra-Mercato del Libro (*art. 75*)
- h) Fiera degli Ambulanti (*Allegato P*);
- i) Fiera di Santa Caterina (*Allegato Q*);
- l) Fiera di Natale (*Allegato R*);
- m) Fiera delle Domeniche di Natale (*Allegato S*);
- n) Mercato degli Alberi di Natale (*Allegato T*);
- o) Fiera di Santa Lucia (*Allegato U*).

2. Gli allegati contrassegnati dalla lettera J alla lettera U, sono documenti descrittivi dei seguenti elementi costitutivi e caratteristici di ciascuna fiera:

- a) classificazione merceologica;
- b) periodicità e data di svolgimento;
- c) ubicazione dell'area o della sede di svolgimento della fiera;
- d) superficie lorda complessiva dell'area riservata alla fiera ed ai relativi servizi e della superficie netta riservata ai posteggi;
- d) numero massimo dei posteggi autorizzabili eventualmente distinti per tipologia;
- e) caratteristiche strutturali della fiera (se su area scoperta o mediante allestimenti speciali);
- f) planimetria nella quale sono indicati:
 - 1) l'ubicazione del mercato;
 - 2) la delimitazione dell'area di pertinenza.

3. Le modifiche riguardanti le caratteristiche di cui al comma 2, ai punti b) e c), sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale; quelle riguardanti le altre caratteristiche sono approvate con deliberazione della Giunta comunale, salvo che non si tratti di meri adempimenti esecutivi, nel qual caso provvede il dirigente competente con propria determinazione.

Sezione III
Disposizioni concernenti la Mostra-mercato del libro

Art. 75 - Progetto di allestimento della fiera

1. Lo svolgimento della mostra-mercato è subordinato alla preliminare presentazione di un progetto complessivo di allestimento dell'area e delle strutture di vendita che deve risultare compatibile, sotto il profilo estetico e funzionale, con la particolare collocazione della fiera e la sua prolungata permanenza.

2. Il progetto, che può essere presentato d'intesa fra gli operatori, da loro consorzi o attraverso le organizzazioni di categoria, deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.
3. E' ammessa la possibilità di utilizzo di una struttura unitaria o, in alternativa, di banchi separati, con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore, materiali impiegati, tipologia costruttiva.
4. E' comunque esclusa la possibilità di detenere ogni tipo di veicolo nell'ambito del posteggio.
5. Il rilascio dei titoli autorizzatori e l'ammissione al posteggio sono subordinati alla piena conformazione, da parte dell'operatore, al progetto di allestimento dell'area e delle strutture di vendita.
6. Il progetto di cui al comma 1, una volta approvato, deve considerarsi di norma valido per le edizioni successive, salvo modifiche o adeguamenti dello stesso che possono avvenire:
 - a) su iniziativa congiunta di tutti gli operatori, con le stesse modalità indicate al comma 1;
 - b) su richiesta del Comune, qualora il progetto originario non si riveli più rispondente alle caratteristiche estetiche e funzionali richieste in relazione alla sede di svolgimento della manifestazione.

Sezione IV

Disposizioni concernenti la Fiera di Natale

Art. 76 - Progetto di allestimento della fiera

1. Lo svolgimento della fiera è subordinato alla preliminare definizione di un progetto complessivo di allestimento dell'area e delle strutture di vendita che deve risultare compatibile, sotto il profilo estetico e funzionale, con la particolare collocazione della fiera e la sua prolungata permanenza.
2. Sono ammissibili unicamente, strutture di vendita singole, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva.
3. Il progetto, presentato d'intesa fra gli operatori o tramite loro consorzi o organizzazioni di categoria, è sottoposto all'approvazione preliminare della Giunta comunale.
4. Qualora non si pervenga alla definizione di un progetto unitario, il Comune si riserva la possibilità di non autorizzare lo svolgimento della manifestazione.
5. E' comunque esclusa la possibilità di detenere ogni tipo di veicolo nell'ambito del posteggio.
6. L'ammissione al posteggio è subordinata alla piena conformazione, da parte dell'operatore, al progetto di allestimento dell'area e delle strutture di vendita.
7. Il progetto di cui al comma 1, una volta approvato, deve considerarsi di norma valido per le edizioni successive, salvo modifiche o adeguamenti dello stesso che possono avvenire:
 - a) su iniziativa congiunta di tutti gli operatori, con le stesse modalità indicate al comma 1;
 - b) su richiesta del Comune, qualora il progetto originario non si riveli più rispondente alle caratteristiche estetiche e funzionali richieste in relazione alla sede di svolgimento della manifestazione.

Sezione V
Disposizioni concernenti altre fiere: disciplina transitoria [Abrogato]

Art. 77 [Abrogato]

Art. 78 [Abrogato]

Capo III
Disciplina del commercio in forma itinerante

Art. 79 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della L.R. 12/1999, è fatto divieto:
 - a) di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo;
 - b) di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lett. b), si definisce:
 - a) con l'espressione "*stesso luogo*", quello che dista meno di 500 metri. dal precedente punto di sosta, da calcolarsi secondo il percorso veicolare più breve;
 - b) con l'espressione "*tempo strettamente necessario a servire il consumatore*", quello comunque non superiore a 60 minuti.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs.114/1998 ricade, a tutti gli effetti, nell'ambito di applicazione delle disposizioni che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa e di cui al citato decreto legislativo.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è comunque vietato nella zona "Centro storico", così come espressamente individuata e perimetrata nella cartografia *Allegato V*.

Art. 80 - Rinvio alle disposizioni sui mercati al dettaglio su aree pubbliche

1. Ai fini della disciplina del commercio svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati al dettaglio su aree pubbliche di cui al Capo I.

Capo IV: Disciplina del Mercato Contadino San Domenico

Art. 81 - Caratteristiche del mercato:

1. È istituito il Mercato Contadino San Domenico (*allegato W*).

Art. 82 - Soggetti ammessi al posteggio

1. Sono ammessi al posteggio gli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. All'atto della presentazione della domanda, i produttori agricoli hanno l'obbligo di presentare il proprio piano delle coltivazioni previste nell'annata agraria (Piano Colturale Agrario). Il mantenimento in costante

aggiornamento di tale documento, regolarmente e tempestivamente comunicato alla direzione mercati, è presupposto obbligatorio ed indispensabile per il mantenimento della concessione.

Art. 83 - Assegnazione dei posteggi

1. I posteggi liberi sono assegnati tramite partecipazione dei soggetti interessati a bando pubblico, soggetto alle forme di pubblicazione previste dalla legge.
2. Ai fini dell'assegnazione, si procede alla formulazione di una graduatoria fra i soggetti richiedenti, sempreché in possesso dei requisiti prescritti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) aziende dedite alla vendita di prodotti biologici certificati (punti 3), o certificati in conversione biologica (punti 2), o di prodotti ottenuti con l'adozione della lotta integrata (punti 1), stabilendo che in presenza di più tipologie di certificazione, si computa quella con il punteggio più alto;
 - b) aziende che si differenziano per tipologie di prodotti poste in vendita (punti 3);
 - c) imprese che vendono prevalentemente prodotti protetti da marchi di tutela DOP, IGP, QC, DOC, DOCG, IGT e prodotti tradizionali (punti 2).

Art. 84 - Istituzione del coordinatore e del vice coordinatore del mercato

1. Le aziende assegnatarie di posteggio provvedono alla nomina di un loro coordinatore e di un suo sostituto, che avranno il compito di rapportarsi all'Amministrazione comunale in ordine alla risoluzione delle problematiche di interesse generale del mercato o per la formulazione di eventuali proposte. Il sostituto interverrà in caso di impedimento del titolare.

Art. 85 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni per l'utilizzo del posteggio hanno durata dodecennale ed alla loro scadenza si procede a riassegnazione del posteggio, nell'ordine: a) utilizzando la graduatoria esistente, se ancora valida; b) ad esaurimento della graduatoria o nel caso in cui la stessa non sia più valida per avvenuta decorrenza del termine di cui all'art. 83, comma 5, mediante emanazione di nuovo bando pubblico.

Art. 86 - [Abrogato]

Art. 87 - Prodotti agricoli ammessi alla vendita [Abrogato]

Art. 87 bis – Disposizioni specifiche per produttori

1. I produttori agricoli devono vendere prevalentemente prodotti coltivati nel proprio fondo. La prevalenza viene misurata sulla base del fatturato **dichiarato ai fini fiscali**.
2. I produttori agricoli possono vendere, in misura non prevalente, secondo quanto indicato al precedente punto 1., prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli e non da commercianti, né al dettaglio, né grossisti.
3. Per ogni singolo prodotto in vendita deve essere sempre chiaramente ed esplicitamente indicato, in modo ben visibile per chiunque:
 - a) denominazione del prodotto in Italiano e, eventualmente, la denominazione attribuita localmente;
 - b) denominazione della azienda produttrice;
 - c) ubicazione geografica di dettaglio del fondo di produzione, comprensiva di Provincia, Comune e Quartiere in cui il prodotto è stato coltivato;

- d) prezzo unitario o per unità di misura.
 - e) se il prodotto sia insignito di marchi di qualità comunitari DOP e IGP, se sia derivante da coltivazioni biologiche, se sia insignito dei marchi DOC, DOCG, IGT e QC per quanto riguarda i vini, se si tratti di prodotti tradizionali e se abbia marchi aziendali.
4. Qualora il produttore agricolo abbia in vendita sia prodotti provenienti dal proprio fondo, che acquistati per la rivendita, le due categorie di merce devono essere tenute, sul banco di vendita, anche visivamente, ben separate e distinte in due diverse sezioni, dotate di cartellonistica chiara e facilmente leggibile per chiunque, di dimensioni minime di cm. 50X50, che riporti la scritta “Produzione Propria” ovvero “Merce in Rivendita”, senza ulteriori specifiche, salvo quanto previsto al precedente punto 4.

Art. 88 - Attività complementari alla vendita.

1. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse: a) le attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli; b) le attività aventi finalità didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio rurale, organizzate dalle aziende agricole o da altri soggetti sulla base di intesa con l'Amministrazione comunale.

Art. 89 - Modalità di vendita

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita, vanno utilizzati i gazebo forniti in comodato gratuito dal Comune; eventuali modalità diverse possono essere autorizzate con atto motivato dal Dirigente competente.

Art. 90 - Modalità di utilizzo del posteggio

1. E' fatto obbligo agli operatori di provvedere al corretto utilizzo dei gazebo a loro affidati in comodato gratuito ed agli stessi spetta sostenere gli oneri relativi ad eventuali interventi di manutenzione e riparazione.
2. Gli operatori hanno altresì l'obbligo di:
- a) collocare i gazebo, le attrezzature e le merci esposte nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) tenere esposto sul banco di vendita un cartello chiaramente leggibile recante l'indicazione dell'azienda agricola;
 - c) osservare le disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto della merce;
 - d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti;
 - e) lasciare pulito lo spazio occupato;
 - f) provvedere al pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, per la raccolta dei rifiuti, nonché del corrispettivo per l'occupazione dello spazio pubblico.

Capo V Sanzioni

Art. 91 - Sanzioni

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, chi contravviene alle disposizioni del Titolo II è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

PARTE III

DISCIPLINA INERENTE AGLI ESERCIZI PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

TITOLO I

AREE AI FINI DELLA SOMMINISTRAZIONE

Art. 92 - Definizione di aree di somministrazione

1. Ai fini della Parte III, si assumono le seguenti definizioni:
 - a) per “*superficie di somministrazione*” s'intende l'area dell'esercizio appositamente attrezzata per il servizio di vendita e consumo sul posto di alimenti e bevande e, come tale, liberamente accessibile al pubblico.
 - b) per “*aree aperte al pubblico*” s'intendono le aree, sia pubbliche che private, per le quali si sia conseguita la disponibilità di libero accesso al pubblico. La superficie di somministrazione coincide con la superficie fruibile e pertanto non comprende il retro bancone.
 - c) per “*area dell'esercizio appositamente attrezzata*”, s'intende l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche, fioriere con seduta e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette attrezzature, in cui si effettua il servizio di somministrazione ai consumatori. Sono escluse dal computo della superficie di somministrazione le restanti aree dell'esercizio ad uso di magazzini, depositi, cucine e ogni superficie di produzione di alimenti e bevande, uffici, servizi igienici, spogliatoi per il personale e simili, non liberamente accessibili alla clientela.
 - d) per “*autorizzazione*” all'esercizio dell'attività di somministrazione, si intende l'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 14/2003 o altro titolo abilitativo equivalente.

TITOLO II

UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE AI FINI DELLA SOMMINISTRAZIONE

Art. 93 - Utilizzo aree pubbliche o private esterne ai locali

1. L'utilizzo delle aree esterne ai locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione, può essere effettuato in forma precaria o stabile, secondo le modalità ed i limiti più precisamente definiti nel presente articolo e nel vigente Regolamento per la disciplina dei dehors.
2. Si intende per utilizzo “*precario*” delle aree quello che avviene per una superficie dell'area esterna comunque non superiore al 100% della superficie di somministrazione autorizzata.
3. Si intende per utilizzo “*stabile*” delle aree quello che avviene per una superficie dell'area esterna superiore al 100% della superficie di somministrazione autorizzata.
4. Costituisce in ogni caso ampliamento della superficie di somministrazione, qualunque sia la superficie esterna occupata, qualora l'adeguamento degli spazi di cui trattasi ovvero la realizzazione di coperture o altri elementi strutturali, costituiscano trasformazione edilizia e siano conseguentemente assoggettati a titolo edilizio abilitativo ai sensi della vigente regolamentazione urbanistico-edilizia.
5. E' fatto rinvio al vigente Regolamento per la disciplina dei “dehors” per quanto riguarda le modalità di allestimento delle aree di somministrazione esterne ai locali, sia pubbliche che private ma di libero accesso al pubblico.

6. E' fatto rinvio al vigente Regolamento per la disciplina dei "dehors", e in particolare all'art. 3, comma 2, per quanto riguarda il calcolo della superficie esterna concedibile ai pubblici esercizi, che varia in rapporto alla superficie di somministrazione interna, secondo quanto riportato nella Tab.1.

Art. 94 - Disciplina dell'utilizzo delle aree in forma precaria

1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003, non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo in forma precaria delle aree, purché effettuato entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 93, comma 2, nonché nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi.
2. L'utilizzo di aree esterne in forma precaria è soggetto a preventiva comunicazione da indirizzarsi ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda USL, al fine di consentire ogni eventuale controllo circa il rispetto delle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e delle norme in materia igienico-sanitaria e impartire, se del caso, eventuali prescrizioni.
3. Qualora siano interessate aree pubbliche, l'utilizzo è subordinato alla preventiva acquisizione di apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Salvo quanto previsto ai successivi commi, l'utilizzo delle aree agli effetti della disciplina di cui al presente articolo può avvenire a condizione che l'area esterna sia contigua ed in diretto collegamento con la superficie di somministrazione autorizzata.
5. E' ammessa l'occupazione di aree pubbliche anche in assenza delle condizioni di cui al comma 4, sia pure in prossimità dell'esercizio, nei seguenti casi:
 - a) qualora ciò si renda necessario per garantire condizioni di usufruibilità e pedonalità degli spazi pubblici, quali portici e marciapiedi in particolare;
 - b) nel caso in cui le aree con caratteristiche di cui al comma 4 siano insussistenti, oppure dimensionalmente o funzionalmente inadeguate rispetto alla richiesta dell'esercente.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lett. b), sono applicabili anche nel caso in cui l'utilizzo dell'area esterna comporti l'attraversamento stradale, sempreché l'attività sia ubicata:
 - a) in aree o zone con limitazioni dei flussi veicolari, quali aree pedonali, zone a traffico limitato, "zone 30";
 - b) in aree o zone non soggette a limitazioni e comunque a bassa intensità di flussi veicolari, previa adeguata valutazione da parte degli uffici competenti in ordine alla sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza stradale.;

Art. 95 - Disciplina dell'utilizzo delle aree in forma stabile

1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003, costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo di aree esterne ai locali in forma stabile, secondo la definizione di cui all'art. 93, comma 3 ed in quanto tale assoggettabile all'integrale rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. In caso di ampliamento mediante utilizzo di aree pubbliche, non è richiesto l'adeguamento alle disposizioni in materia urbanistica e di destinazione d'uso.
3. L'ampliamento della superficie di somministrazione ai fini dell'utilizzo in forma stabile delle aree è soggetto a SCIA ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2003 e successive modifiche.
4. Alla fattispecie di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, commi 4, 5 e 6.

Art. 96 - Mancato utilizzo temporaneo dell'area esterna

1. Il non utilizzo dell'area esterna per uno o più periodi nel corso dell'anno solare, non comporta alcuna modifica della superficie di somministrazione negli atti abilitativi, fermo restando che debbono considerarsi integralmente e costantemente applicabili le disposizioni che attendono all'obbligo del mantenimento delle condizioni di sorvegliabilità dei locali.

Art. 97 - Sanzioni

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, chi contravviene alle disposizioni della Parte III, è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

PARTE IV PROFESSIONI ARTIGIANE E DI SERVIZIO

TITOLO I ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Capo I

Oggetto della regolazione

Art. 98 - Norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" (di seguito l. 21/1992) e successive integrazioni e all'art.37, comma 2, lett. m) del decreto-legge n. 201/2011. E' escluso dalla presente disciplina il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.

Art. 99 - Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio taxi e dal servizio di noleggio con conducente, così come definiti agli artt. 1, 2 e 3 della l. 21/1992.
3. Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma.
4. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale che la pubblica amministrazione o il concessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o licenze di servizio taxi o loro organismi.

Art. 100 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati nel servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 101 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Per il servizio di taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, qualunque sia la destinazione, fermo restando che la prestazione del servizio di taxi oltre il territorio comunale è facoltativa.
3. E' consentito l'accesso al servizio di taxi anche al di fuori dei luoghi di stazionamento (piazza o altro luogo pubblico), con richiesta a vista o con altro mezzo di comunicazione, secondo la regolamentazione sulla pubblicità, anche tramite applicazioni su piattaforme digitali volte a favorire l'intermediazione tra domanda e offerta del servizio stesso.
4. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori dei territori dei comuni che hanno rilasciato la licenza, sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.
5. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine predisposte.

Capo II

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Art. 102 - Titolo e forme giuridiche di esercizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione (di seguito "titoli abilitativi"), da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
2. Le modalità per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione sono disciplinate dall'art. 8 della l. 21/1992, dall'art. 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), e dall'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e dal presente regolamento.
3. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal suo titolare, che può avvalersi per lo svolgimento del servizio di collaboratori familiari o di sostituti temporanei alla guida, nelle modalità di cui all'art. 10 della l. 21/1992, sempreché risultino iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della stessa legge.
4. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto direttamente dal suo titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti e soci, sempreché risultino iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della l. 21/1992.
5. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. 21/1992, le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio sono le seguenti:
 - a) impresa individuale di taxi o di noleggio in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e, pertanto, iscritta all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 "*Legge-quadro per l'artigianato*" (di seguito l. 443/1985);
 - b) impresa privata di noleggio non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale;
 - c) società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferiti nelle forme legali le licenze o le autorizzazioni ed i relativi veicoli, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'albo di cui alla l. 443/1985;
 - d) cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci della titolarità della licenza o dell'autorizzazione nonché della qualità di titolari di impresa artigiana, industriale o commerciale, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 7, comma 1 lett. b), della l. 443/1985;

e) cooperativa di servizio di natura consortile operante nel servizio taxi, assimilabile a quella di cui alla precedente lett. d), che si qualifica in quanto intestataria di licenze di esercizio plurimo o collettivo, acquisite a seguito del conferimento da parte dei soggetti associati delle singole licenze e dei relativi veicoli, con mantenimento in capo ai singoli soci della qualità di titolari di impresa artigiana, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'albo di cui alla l. 443/1985;

f) consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme all'art. 6 della l. 443/1985 ed obbligatoriamente iscritti alla sezione separata dell'albo delle imprese artigiane, nonché società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, a responsabilità limitata e per azioni, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della predetta legge.

6. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e cedibili ai sensi degli artt. 114 e 115 e sono riferite ad un singolo veicolo.

7. Debbono osservarsi le disposizioni in materia di divieto di cumulo di licenze ed autorizzazioni previste dall'art. 8, comma 2, della “legge quadro”.

Art. 103 - Requisiti soggettivi ed oggettivi

1. Il rilascio della licenza del servizio taxi e dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della l. 21/1992, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 104;

d) essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della strada;

e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo da adibire al servizio;

f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti.

2. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione è obbligatoria la disponibilità della sede operativa e di almeno una rimessa situata nel territorio del Comune che rilascia il titolo abilitativo, da assoggettarsi a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990, così come previsto dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse” (di seguito D.P.R. 480/2001). La rimessa è da intendersi come luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo.

3. E' possibile disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.

Art. 104 - Impedimenti alla titolarità della licenza o dell'autorizzazione

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale;

- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione anche da parte di altri Comuni;
- d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvo i casi di riabilitazione.

Capo III

Assegnazione dei titoli abilitativi

Art. 105 - Concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della l. 21/1992.
2. Il concorso è indetto dal dirigente competente, di norma, entro 60 giorni dalla data alla quale si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico, una o più licenze o autorizzazioni.
3. Del relativo bando è data notizia anche mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di qualsiasi provincia o di qualsiasi analogo elenco di Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.

Art. 106 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) termine entro il quale sarà riunita la competente commissione per l'esame delle domande pervenute;
 - e) conoscenza lingua inglese di base, normativa di settore, luoghi di maggiore interesse turistico, capacità di gestire le applicazioni di navigazione, conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente.

Art. 107 - Commissione di concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni che si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico, il Sindaco nomina un'apposita commissione di concorso così composta:
 - a) dirigente competente o funzionario delegato, che la presiede;
 - b) due esperti in materia.

2. Per ogni componente effettivo sono nominati i rispettivi supplenti i quali partecipano alle sedute della commissione in caso di impedimento del titolare.
3. Il presidente provvede alla convocazione della commissione nel rispetto del termine di cui all'art. 105.
4. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.
5. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale designato dal dirigente con funzioni di presidente.

Art. 108 - Attività della commissione di concorso e criteri preferenziali

1. La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, che sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art. 109.
2. La commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente.
3. Nell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali nell'ordine:
 - a) avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi, oppure, avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo, in entrambi i casi, con riferimento ad imprese operanti nell'ambito del territorio comunale sulla base di specifica licenza o autorizzazione d'esercizio;
 - b) in subordine, avere svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro comune del territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea ovvero in altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) conoscenza di una o più lingue straniere, derivante dalla frequenza di corsi universitari o di corsi di istruzione media superiore.
4. Nell'ambito dei requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato, in qualità di sostituti, collaboratori familiari, dipendenti o soci, per il periodo più lungo, anche se non continuativo, pur se inferiore a sei mesi.
5. Non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.
6. La graduatoria approvata dalla commissione di concorso è pubblicata all'albo pretorio del Comune per almeno 30 giorni ed è contestualmente inviata all'organo competente al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, cui spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.
7. La graduatoria di cui al comma 6 ha validità di due anni a decorrere dalla data alla quale è approvata dalla commissione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni, si procede all'emanazione di nuovo bando.
8. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, purché valida.
9. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando, non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i 12 mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.

Art. 109 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente sono presentate unicamente in modalità telematica, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dall'apposito bando, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.
2. Le domande di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività e devono contenere quanto di seguito elencato:
 - a) dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 103;
 - b) dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell'art. 108;
 - c) certificazione medica, di data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.

Art. 110 - Altre modalità di assegnazione dei titoli abilitativi

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.L. 223/2006, e dell'art. 36, comma 2, lett. m) del D.L. 1/2012, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, verificata la necessità di adeguare il livello di offerta alle esigenze dell'utenza, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità di regolazione trasporti, definisce lo specifico titolo gratuito od oneroso del rilascio di nuove licenze per il servizio taxi fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo da attribuire alle licenze e comunque uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione delle procedure di selezione in tempi celeri qualora vi sia eccedenza di richieste di partecipazione all'assegnazione.
2. I proventi derivanti dall'assegnazione delle licenze a titolo oneroso, vengono ripartiti nella misura dell'80% tra i titolari di licenza taxi. Il restante 20% è introitato dal Comune al fine di costituire un fondo per finanziare iniziative volte al miglioramento della qualità ed al monitoraggio degli autoservizi pubblici non di linea.
3. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, definisce le modalità di rilascio:
 - a) di titoli autorizzatori temporanei o stagionali del servizio taxi, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, a favore, prevalentemente dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e c) della l. 21/1992;
 - b) di apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio taxi o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della l. 21/1992, per assicurare in via sperimentale forme innovative del servizio con l'obbligo di servizi e tariffe differenziati rispetto a quelli ordinari (ad esempio: specifico servizio per studenti e lavoratori ad orario prestabilito e ad un prezzo prefissato), sentito il Comune di Forlì.

Art. 111 - Assegnazione e rilascio dei titoli abilitativi

1. All'assegnazione ed al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente provvede, il dirigente competente, tenuto conto, nel caso di pubblico concorso per titoli, della graduatoria di merito, approvata dalla commissione di concorso o delle risultanze scaturite dall'espletamento delle altre procedure di assegnazione.

2. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato deve comunque dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 103 e l'inesistenza delle cause ostative di cui al 104.

Art. 112 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause a lui non imputabili.

Art. 113 - Validità dei titoli abilitativi

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte a rinnovo quinquennale, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente regolamento.
2. il responsabile del procedimento può, in ogni tempo, procedere ad accertamenti d'ufficio.
3. Il titolare del titolo abilitativo può essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 103 e 104.

Capo IV

Modalità di trasferimento dei titoli abilitativi ed esercizio del servizio da parte di altri soggetti

Art. 114 - Trasferibilità dei titoli abilitativi

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della l. 21/1992, ovvero:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, della l. 21/1992 ed inoltre, qualora l'impresa risulti trasferita a persone prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di 2 anni, fermo restando la facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della l. 21/1992 per gli eredi minori di età, titolari dell'attività di taxi, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento dell'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento della licenza per atto tra vivi, oppure, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, nel caso di trasferimento della licenza per causa di morte, deve inoltrare, ai fini della voltura del titolo abilitativo, apposita domanda comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria ed il consenso degli eredi.

4. Contestuale domanda di rilascio della licenza o dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale deve dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione di cui era precedentemente titolare:
 - a) non può essere assegnata altra licenza o autorizzazione per concorso pubblico;
 - b) non può essere trasferita rispettivamente altra licenza o autorizzazione, prima che sia decorso un periodo di 5 anni dal trasferimento della prima.
6. La condizione di cui al comma 5 è accertata, per i Comuni diversi da quello procedente, mediante dichiarazione dell'interessato da effettuarsi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* (di seguito D.P.R. 445/2000).

Art. 115 - Conferimento dei titoli abilitativi

1. Fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire i titoli abilitativi agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, della l. 21/1992 e rientrarne in possesso.
2. In caso di recesso da tali organismi, i titoli abilitativi non possono essere ritrasferiti al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione di una comunicazione contenente:
 - a) dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della l. 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo;
 - c) dichiarazione in merito alla regolarità assicurativa;
 - d) certificazione medica, di data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.
4. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, indicando gli estremi dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 116 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza del servizio taxi possono essere sostituiti alla guida nell'ambito del turno integrativo, qualora previsto, o nell'orario di turno assegnato, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina vigente, ovvero in base ad un contratto di gestione la cui validità non può essere superiore a sei mesi.
3. Il titolare della licenza del servizio taxi deve comunicare per iscritto la sostituzione alla guida, indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti. Inoltre, devono essere dichiarati i seguenti elementi:
 - a) estremi del contratto di assunzione temporanea o di gestione, sottoscritto dalle parti;
 - b) estremi della posizione INAIL e INPS del sostituto, in caso di contratto di lavoro subordinato;
 - c) iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;

- d) regolarità assicurativa;
 - e) certificazione medica, di data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.
4. Qualora dalle verifiche d'ufficio, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, viene disposta, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività da parte del sostituto.

Art. 117 - Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione per il noleggio di conducente possono avvalersi della collaborazione di familiari, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della l. 21/1992.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte dell'ufficio competente, cui va presentata la seguente documentazione:
 - a) comunicazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4, della l. 21/1992;
 - b) dichiarazione del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti professionali e morali;
 - c) certificazione medica, di data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.
3. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, previa presentazione di dichiarazione da parte del titolare del titolo abilitativo.

Art. 118 - Personale dipendente

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
2. In tal caso, devono, inoltrare tramite modalità telematica, apposita comunicazione contenente:
 - a) nominativo dei dipendenti;
 - b) dichiarazione in merito al possesso dei requisiti professionali e morali;
 - c) dichiarazione in merito alla regolarità assicurativa, assistenziale e previdenziale dei dipendenti;
 - d) certificazione medica, di data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.

Capo V

Caratteristiche dei veicoli, contrassegni identificativi, strumentazioni

Art. 119 - Caratteristiche dei veicoli

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della l. 21/1992, si provvede al rilascio, per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - a) "Comune di Forlì" e relativo stemma comunale;
 - b) numero d'ordine progressivo;
 - c) dicitura in colore nero "servizio pubblico".

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della l. 21/1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:

a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;

b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:

1) "Comune di Forlì" e relativo stemma comunale;

2) numero d'ordine progressivo;

3) dicitura in colore nero "NCC".

3. Si applicano ai veicoli adibiti a taxi ed a noleggio con conducente le norme vigenti in materia di prescrizioni antinquinamento, salvo deroghe previste da disposizioni comunali.

4. In ogni caso, le autovetture immesse in servizio a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere a basso impatto ambientale, secondo le disposizioni in vigore dell'Unione Europea.

Art. 120 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 119, l'autovettura adibita al servizio taxi deve:

a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art. 121;

b) avere a bordo la tabella delle tariffe esposta in maniera visibile per l'utenza, unitamente alle condizioni tariffarie;

c) essere del colore stabilito all'art. 12, comma 6, della l. 21/1992 e dal decreto del Ministro 19 novembre 1992;

d) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI".

Art. 121 - Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;

b) indicare l'esatto importo in Euro;

c) il supplemento notturno e il supplemento festivo devono inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano;

d) l'avvio del tassametro, in uso individuale o nell'uso collettivo deve avvenire con la digitazione di due diversi tasti.

2. Il tassametro deve essere collocato in modo tale che l'autista e l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro viene piombato dopo verifica della corretta taratura tariffaria da parte degli uffici comunali competenti.

4. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle indicate, ovvero non piombati, alterati o non funzionanti.

5. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'ufficio della MCTC, i veicoli adibiti al servizio di taxi e ad noleggio con conducente, sono sottoposti prima del servizio e secondo necessità, a controllo da parte degli uffici competenti al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche individuate dagli art. 119, 120, 121 e 122.

Art. 122 - Idoneità dei veicoli e loro sostituzione

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi dell'Ufficio di Motorizzazione Civile, è compito della Polizia Locale di accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Locale provvede a darne segnalazione al dirigente competente che dispone la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 132.
3. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo con altro idoneo.

Capo VI

Norme comportamentali e modalità di svolgimento dei servizi

Art. 123 - Norme comportamentali

1. Nell'esercizio dell'attività gli esercenti il servizio debbono osservare i seguenti obblighi:
 - a) prestare il servizio con regolarità;
 - b) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - c) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi o altro sistema, la condizione di taxi libero o occupato;
 - d) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - g) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo, salvo che non si renda possibile la sua sollecita restituzione;
 - h) tenere a bordo del veicolo un estratto del tariffario timbrato dall'ufficio competente, almeno in due lingue (italiano e inglese) che risulti leggibile, tramite un sistema di scrittura tattile a rilievo, dai non vedenti e ipovedenti. L'estratto del tariffario esposto sul veicolo dovrà contenere il numero di licenza, l'indirizzo e-mail, nonché il numero di telefono dell'ufficio del settore competente a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione di servizio;
 - i) conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività;
 - f) comunicare all'ufficio competente eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.
2. E' fatto divieto agli esercenti il servizio di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore, o per cause di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa o pattuiti;
 - d) adibire alla guida del veicolo conducenti non iscritti al ruolo di cui alla l. 21/1992;
 - e) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
 - f) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme stabilite dal Comune;
 - g) rifiutare il pagamento della tariffa tramite carta di debito e/o credito, nonché mediante altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto all'utilizzo di denaro contante.

3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore deve pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.
4. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. La retribuzione del servizio prestato è regolata ai sensi delle vigenti norme di legge.
5. E' fatto, altresì, obbligo ai titolari delle attività di autoservizio pubblico non di linea di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre, al personale addetto ai servizi, l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

Art. 124 - Trasporto delle persone disabili

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria per l'accesso all'autovettura da parte dei soggetti disabili e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. I veicoli in servizio di taxi e di noleggio con conducente, appositamente attrezzati, debbono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità, ai sensi delle norme vigenti.
3. Nell'ambito dell'organico dei veicoli destinati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è stabilito il numero di quelli espressamente destinati al trasporto di persone disabili.

Art. 125 - Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi sono stabilite dalla Giunta comunale, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di carburante, di manutenzione, di personale, d'ammortamento e di remunerazione del capitale investito), nonché sulla base di eventuali disposizioni provinciali in materia. L'aggiornamento delle tariffe dovrà avvenire in base all'andamento dei costi e dei riferimenti normativi e comunque almeno ogni 5. Le tariffe predeterminate sono da intendersi come importi massimi e quindi suscettibili di riduzione da parte dei singoli operatori taxi.
2. La tariffa di cui al comma 1 è a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano.
3. Le tariffe per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono fissate entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
4. Possono essere stabilite, con appositi provvedimenti, particolari riduzioni delle tariffe a favore di determinate fasce di utenza, anche in relazione a forme innovative del servizio.

Art. 126 - Turni ed orari di servizio

1. Il servizio di taxi è regolato, di norma, da turni ed orari stabiliti in via autonoma dalla categoria, sulla base di un calendario di turnazione semestrale contenente il livello minimo di servizio che gli operatori devono osservare (cosiddetta turnazione obbligatoria).
2. Nel caso in cui gli operatori inseriti nella turnazione obbligatoria si trovino nell'impossibilità di svolgere il servizio, per situazioni contingenti, sono tenuti a dare comunicazione preventiva all'ufficio competente del nominativo dell'operatore incaricato della sostituzione, il quale dovrà essere reperito fra i soggetti non rientranti nella turnazione obbligatoria.

3. In caso di gravi disservizi, i turni e gli orari di cui al comma 1 sono stabiliti dal Sindaco.
4. In caso di particolare necessità possono essere disposti turni di servizio integrativi di quelli ordinari, che dovranno essere svolti da sostituti alla guida, in possesso dei requisiti morali e professionali.
5. Il comune istituisce un monitoraggio finalizzato a raccogliere dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, sulle modalità di svolgimento del servizio, anche per verificare l'effettivo rispetto dei turni dichiarati.

Art. 127 - Trasporto bagagli ed animali

1. E' obbligatorio il trasporto dei bagagli a seguito del passeggero, purché trattasi di effetti personali di limitato ingombro, alle condizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'art. 125.
2. E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti. Il trasporto di altri animali d'affezione, purché custoditi in appositi trasportini, sempreché il mezzo lo consenta ed in ottemperanza alle norme del Codice della strada, è soggetto a tariffa da determinarsi ai sensi dell'art. 125.

Capo VII

Numero massimo dei titoli abilitativi

Art. 128 - Organico dei veicoli

1. L'organico dei veicoli, stabilito dal presente regolamento in relazione al numero di licenze ed autorizzazioni, è il seguente:
 - a) servizio di taxi con autovettura: 28 (ventotto) licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;
 - b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: 15 (quindici) autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli;
 - c) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura espressamente destinata al trasporto di persone disabili: 3 (tre) autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli.
2. L'organico di cui al comma 1 è modificabile a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e più in generale, a seguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concorrenti, ed in ogni caso a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate esigenze di mobilità anche ridotta ed altre caratteristiche demografiche e territoriali. Per soddisfare le specifiche esigenze delle persone a mobilità ridotta, sarà promosso un avviso di manifestazione di interesse volto all'abilitazione di autovetture già adibite al servizio taxi, per il trasporto di persone a mobilità ridotta o, in mancanza, all'istituzione di nuove licenze dedicate anche a PMR. Le eventuali nuove licenze saranno rilasciate secondo la vigente normativa.
3. Le modifiche di organico sono approvate dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, previo parere preventivo da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti e sono sottoposte alla successiva approvazione della Provincia ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il Comune potrà altresì rilasciare licenze temporanee o stagionali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del decreto-legge 04/07/2006 n. 223, da attivare in occasione di eventi oppure per limitati periodi dell'anno di particolare afflusso turistico.

Art. 128-bis - Autoambulanze

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo di autoambulanza, semprechè ricorrano le condizioni stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 1 settembre 2009, n. 137, è soggetto al rilascio di autorizzazione comunale di cui all'art. 102, comma 1.

2. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, non sono applicabili:

- a) i limiti di cui all'art. 128 o altri contingenti numerici;
- b) le procedure concorsuali ordinariamente previste per l'assegnazione dei titoli abilitativi di cui all'art. 105 e seguenti.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui a presente Titolo I, in quanto non incompatibili con il citato decreto 137/2009 o con altre disposizioni speciali espressamente riferibili all'esercizio del servizio di cui al comma 1.

Art. 129 - Servizio taxi convenzionati

1. Tutti i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi di cui all'art. 7 della l. 21/1992 possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni tariffarie di cui all'art. 125, comma 4.

Art. 130 - Taxi collettivo

1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di servizio, da effettuare previa richiesta dell'utente, ossia l'offerta contemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura per altrettanti, distinti contratti di trasporto. Si effettua con un numero di utenti non inferiore a tre e può articolarsi nelle seguenti forme di servizio:

- a) con unico luogo di partenza e destinazione per i diversi trasportati;
- b) con unica partenza dei trasportati e diverse destinazioni, su un percorso compatibile.

Capo VIII

Disciplina delle sanzioni

Art. 131 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, chi contravviene alle disposizioni del Titolo I è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Art. 132 - Sospensione dei titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi all'esercizio dell'attività sono sospesi, per un periodo non superiore a 6 mesi, nei seguenti casi:

- a) reiterazione, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), delle violazioni al presente regolamento;

- b) utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - c) affidamento della guida del veicolo a conducenti non iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge quadro;
 - d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - e) inosservanza delle tariffe stabilite;
 - f) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 122, comma 1.
2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente competente e, se di natura accessoria, dopo che sia divenuto definitivo il provvedimento sanzionatorio a cui è collegato.

Art. 133 - Revoca dei titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività sono revocati con provvedimento del dirigente competente, nei seguenti casi:
- a) in caso di perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
 - b) per cessione del titolo abilitativo in violazione alle norme contenute nell'art. 114;
 - c) per ripetuta inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 132.

Art. 134 - Decadenza dei titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi sono dichiarati decaduti nei seguenti casi:
- a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 112;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 112 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 114;
 - d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni. Tale termine può essere oggetto di una proroga di ulteriori 90 giorni, previa dimostrazione di validi e documentabili impedimenti;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 6 mesi.
2. La decadenza è disposta con provvedimento del dirigente competente e, se di natura accessoria, dopo che sia divenuto definitivo il provvedimento sanzionatorio a cui è collegato.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

Capo I

Dell'attività di acconciatore

Art. 135 - Oggetto della regolazione

1. Il presente Capo I disciplina l'attività di acconciatore ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 *“Disciplina dell'attività di acconciatore”* (di seguito l. 174/2005).
2. All'attività di cui al comma 1 si applicano altresì le norme di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 *“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”*, convertito dalla legge 2 aprile

2007 n. 40 (di seguito D.L. 7/2007), nonché le norme di cui al D.Lgs. 59/2010, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alle disposizioni predette, al presente Capo e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile in materia.

Art. 136 Attivazione nuova attività acconciatore

1. L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore è subordinata alla presentazione al Comune di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990, a condizione che sussistano i seguenti presupposti e requisiti, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati:

- a) regolare costituzione della società o impresa individuale e dell'iscrizione al Registro della Camera di commercio, ovvero, se trattasi di impresa artigiana, dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della l. 443/1985. Qualora trattasi di impresa non ancora iscritta, è necessaria un'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della predetta legge;
- b) requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili;
- c) requisito della conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi;
- d) disponibilità dei locali;
- e) requisito professionale;
- f) requisiti morali ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"* (di seguito D.Lgs. 159/2011).

2. Nel caso di trasferimento di sede dell'esercizio e nel caso di estensione dell'attività, è richiesta la presentazione di SCIA limitatamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lett. b) e c).

3. La SCIA concernente l'apertura, il trasferimento e l'estensione dell'attività deve essere corredata da planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea, controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio, nonché del relativo accesso.

4. La SCIA costituisce il diritto ad esercitare l'attività specifica nella forma e nei locali in essa indicati.

Art. 137 - Esercizio dell'attività di acconciatore

1. E' consentito allo stesso soggetto di essere titolare di più esercizi per lo svolgimento dell'attività di acconciatore, purché sia designato, per ogni sede, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

2. E' vietato l'esercizio delle attività di acconciatore in forma ambulante o mediante posteggio.

3. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede dichiarata, è ammessa nei seguenti casi:

- a) presso la sede designata dal cliente, in modo occasionale.
- b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti alla moda o allo spettacolo;
- c) in via generale, nelle caserme, nei luoghi di cura o di riabilitazione, nelle case di riposo, nei luoghi di detenzione, previo accordo comprovabile con l'ente interessato, o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Le prestazioni di cui al presente comma devono essere effettuate dal titolare dell'impresa o da altro soggetto addetto, in possesso di qualificazione professionale.

4. L'attività può essere svolta presso il domicilio o la residenza dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione rispondano ai requisiti di sicurezza, igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi previsti dalle norme vigenti. Inoltre debbono essere siano distinti e separati dai locali destinati a civile abitazione e con accesso dall'esterno diretto all'attività.
5. L'attività di acconciatore è consentita anche mediante affitto di poltrona presso un locale adibito-all'attività di acconciatore o di estetista o di tatuatore, purché nel medesimo locale operi un soggetto regolarmente abilitato ai sensi della L. 174/2005. I soggetti coinvolti devono stipulare un contratto per la "gestione e il godimento della cosa produttiva", ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile.
6. L'attività esercitata mediante affitto di poltrona è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990, corredata dalla seguente documentazione:
- a) planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea, con individuazione della postazione e parte del locale interessata dalla specifica attività;
 - b) copia del contratto redatto dalle parti, con l'individuazione nel dettaglio delle rispettive aree fisiche di lavoro, delle responsabilità legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
7. Al fine di evitare un uso improprio del rapporto in oggetto, si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'*affitto di poltrona* e precisamente:
- a) non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
 - b) un massimo di due poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti da 4 a 9;
 - c) un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.
8. Il soggetto a cui viene affittata la poltrona deve esercitare direttamente l'attività, senza potersi avvalere di collaboratori.
9. E' vietato l'*affitto di poltrona* a chi non abbia i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività, compreso il possesso di partita IVA.

Art. 138 - Esercizio congiunto dell'attività

1. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente alle seguenti attività:
- a) attività di estetista, con le modalità previste all'art. 2, comma 7 della l. 174/2005;
 - b) altre attività di servizio genericamente inerenti all'estetica, all'esercizio fisico ed al benessere della persona, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 "*Disciplina dell'attività di estetista*" (di seguito l. 1/1990);
 - c) attività commerciale, nel rispetto della specifica normativa di settore;
 - d) attività di tatuatore nel rispetto della normativa di settore.
2. Le imprese di acconciatori possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/1998 in materia di esercizi di vicinato.

Art. 138 – bis – Coesistenza di più attività negli stessi locali (cd. Coworking)

1. La contemporanea presenza di imprese esercenti l'attività di acconciatore, estetista o tatuatore nei medesimi locali è ammessa alle seguenti condizioni:
- lo spazio occupato da ciascuna impresa deve essere ben definito e delimitato;

- deve essere individuato un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento di ciascuna attività;
 - devono essere rispettate le vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico – sanitaria e dei luoghi di lavoro.
2. L'attivazione delle attività è subordinata alla presentazione di distinte SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, con l'indicazione dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 136, comma 1.
 3. Ciascuna SCIA deve essere corredata da planimetria dei locali in scala 1:100 o altra scala idonea, controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente/segnalante, recante l'indicazione degli spazi interessati dalla specifica ed autonoma attività, nonché gli spazi destinati a servizi comuni (reception, disimpegni, servizi igienici).

Art. 139 - Qualificazione professionale

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinato al possesso del requisito professionale di cui all'art. 3 della l. 174/2005.
2. Costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato almeno un differente responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto di lavoro.
4. Il soggetto in possesso del requisito professionale che assume la responsabilità tecnica deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentare al Comune contestualmente alla SCIA e deve garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo momentanee cause di forza maggiore.
5. Il recesso dall'incarico di responsabile tecnico deve essere comunicato al Comune, contestualmente alla designazione di un nuovo responsabile tecnico, entro i trenta giorni successivi, fermo restando che deve essere in ogni caso costantemente garantita la presenza del responsabile tecnico.

Art. 140 - Verifica delle condizioni per l'esercizio dell'attività

1. La SCIA è assoggettata a verifica in merito alla veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, adottando i conseguenti provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci. In particolare sono verificati i sottoelencati presupposti e condizioni:
 - a) qualificazione professionale dei soggetti destinati allo svolgimento dell'attività in modo professionale (tranne nel caso di trasferimento della sede dell'azienda);
 - b) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili;
 - c) conformità della destinazione d'uso dei locali.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo, l'usabilità dei locali è condizione per lo svolgimento dell'attività.

Art. 141 - Subingresso

1. La titolarità dell'attività può essere trasferita, mediante cessione o affitto dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni di cui al presente Titolo. A tal fine, il soggetto subentrante deve presentare apposita SCIA ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990.

2. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono subentrare nell'attività, previa presentazione, entro 6 mesi dall'evento, di apposita SCIA ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990, per un quinquennio, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata. Nel caso di impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

3. Decorso il periodo di cui sopra, verrà adottato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività in assenza dei presupposti legittimanti, salvo che uno o più legittimi eredi, nel caso costituiti in forma societaria, subentrino a tutti gli effetti nell'attività, dimostrando di avere conseguito la prescritta qualificazione professionale.

Art. 142 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza

1. E' fatto obbligo a tutti coloro che svolgono attività disciplinate dal presente Titolo, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in ordine ai requisiti di carattere igienico-sanitario dei locali, di dotarsi di attrezzature e di suppellettili idonei sotto il profilo igienico-sanitario e di osservare, nei procedimenti tecnici utilizzati nell'esercizio di dette attività, ogni prescrizione derivante da leggi e regolamenti vigenti in materia o impartita dai competenti organi a tutela degli addetti e dei clienti, con il divieto in ogni caso di erogare qualsiasi prestazione di carattere medico-curativo-sanitario.

2. In materia di sicurezza dei locali e degli impianti valgono tutte le disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 143 - Orari e tariffe

1. L'apertura al pubblico dei laboratori è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale, sulla base dei seguenti indirizzi:

a) fissazione di una fascia massima di apertura giornaliera ed eventualmente, di un monte-ore massimo di apertura;

b) possibilità di equiparare gli orari di apertura effettuati a quelli propri delle attività di cui all'art. 138, comma 1, se esercitate in modo congiunto, o a quelli complessivamente osservati nell'ambito dei centri commerciali o dei complessi integrati destinati all'esercizio delle attività medesime.

2. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di cui al presente Titolo di esporre in modo visibile dall'esterno gli orari di apertura e di chiusura del laboratorio, nel rispetto delle modalità eventualmente stabilite con l'ordinanza di cui al comma 1.

3. E' fatto obbligo, inoltre, di esporre in modo visibile al cliente le tariffe praticate.

Art. 144 - Sospensione e cessazione volontaria dell'attività

1. La sospensione dell'attività per periodi superiori a 30 giorni è assoggettata a comunicazione al Comune.

2. La cessazione dell'attività è assoggettata a comunicazione al Comune da farsi entro 30 giorni dall'evento.

Capo II

Dell'attività di estetista

Art. 145 - Oggetto della regolazione

1. Il presente Capo II disciplina l'attività di estetista ai sensi della l. 1/1990 e della legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 *“Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista”* (di seguito L.R. 32/1992).
2. La disciplina si applica quale che sia la forma o la modalità di svolgimento dell'attività, sotto forma di impresa individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
3. All'attività di cui al comma 1, si applicano le norme di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. 7/2007, nonché le norme di cui al D.Lgs. n. 59/2010.

Art. 146 - Esercizio dell'attività di estetista

1. Si considera inerente all'attività di estetista l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) centri di abbronzatura, solarium, sauna;
 - b) ginnastica estetica ed attività di massaggio estetico;
 - c) disegno epidermico o trucco semipermanente;
 - d) onicotecnico.
2. Si considera non inerente all'attività di estetista l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) ortopedico, audioprotesista e podologo, attività di massaggio terapeutico e riabilitativo;
 - b) ginnastica sportiva ed educazione fisica;
 - c) tatuaggio;
 - d) piercing.
 - e) naturopata del benessere e discipline bionaturali;
 - f) grotte di sale;
 - g) fish therapy.

Tutte le attività di cui al presente comma dovranno essere esercitate nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di conformità della destinazione d'uso dei locali richiesta dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

3. L'elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 ha carattere indicativo e non tassativo.
4. La definizione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è effettuata al successivo articolo.
5. E' consentito allo stesso soggetto di essere titolare di più esercizi per lo svolgimento dell'attività di estetista, purché sia designato per ogni sede almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
6. L'attività può essere svolta presso il domicilio o la residenza dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione rispondano ai requisiti di sicurezza, igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi previsti dalle norme vigenti. Inoltre debbono essere siano distinti e separati dai locali destinati a civile abitazione e con accesso dall'esterno diretto all'attività.
7. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o mediante posteggio.
8. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede individuata, è ammessa nei seguenti casi:
 - a) presso la sede designata del cliente, in modo occasionale;
 - b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti alla moda o allo spettacolo;
 - c) in via generale, negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo, previo accordo comprovabile con l'ente interessato.

Art. 147 - Definizione delle attività inerenti e non inerenti

1. Agli effetti dell'art. 146, comma 1, si intendono per "*centri di abbronzatura, solarium*" l'effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A anche se a gettone; per "*ginnastica estetica*" e per "*massaggio estetico*" le rispettive attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo; per "*disegno epidermico o trucco semipermanente*", l'insieme dei trattamenti duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, anche attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; per attività di "*onicotecnico*", la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, per finalità estetiche e legate ad attività sceniche, di moda o di spettacolo.

2. Agli effetti dell'art. 146, comma 2, si intendono per "*riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo*" le attività di tipo sanitario usualmente svolte in appositi centri specializzati da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale; per "*ginnastica sportiva ed educazione fisica*", le attività usualmente svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica; per "*tatuaggio*", l'attività consistente nell'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle; per "*piercing*", l'attività consistente nell'applicazione di anelli o altri oggetti di forme e materiale diversi, in varie zone del corpo; per "*naturopata del benessere e discipline bionaturali*", l'attività consistente nell'educazione e promozione alla salute individuale, sociale ed ambientale e nel favorire nell'individuo le condizioni atte allo svolgere dei processi di riequilibrio del sistema mente-corpo; per "*grotte di sale*", l'attività consistente nell'inalazione del cloruro di sodio in ambienti dedicati ed idonei; per "*fish therapy*", l'attività consistente nell'utilizzo di organismi marini o di acqua dolce per la pulizia della cute e nel trattamenti di soggetti con malattie dermatologiche.

Art. 148 - Attività esclusive e promiscue

1. Agli effetti del presente Capo II, l'attività di estetista è definita:

a) di tipo esclusivo, se svolta in locali a ciò esclusivamente adibiti, anche se presso il domicilio o la residenza dell'esercente;

b) di tipo promiscuo qualora, negli stessi locali o in locali comunicanti, venga effettuata congiuntamente all'esercizio delle attività sottoindicate:

1) attività di acconciatore, con le modalità previste dall'art. 9, comma 1, della l. 1/1990;

2) attività commerciale nel rispetto della specifica normativa di settore;

3) altre attività genericamente inerenti l'estetica, l'esercizio fisico ed il benessere della persona, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla l. 1/1990.

4) attività di tatuatore nel rispetto della normativa di settore.

2. Alle imprese esercenti l'attività di estetista e che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso non si applicano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. 1/1990, le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/1998 in materia di esercizi di vicinato.

Art. 148 bis– Esercizio dell'attività di tatuatore

1. Le attività di tatuaggio e piercing sono tenute al rispetto delle linee guida concernenti le "Indicazioni tecniche per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing", previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 465 dell'11 aprile 2007.

2. Chiunque intenda esercitare l'attività di tatuaggio e piercing deve presentare la SCIA di cui all'art. 19 della l. 241/1990.
3. Gli operatori che svolgono l'attività di tatuaggio e di piercing, possono esercitare l'attività previa frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall'Azienda USL dell'Emilia Romagna e secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate con DGR N. 465/2007.
4. Le attività di tatuaggio e piercing vanno svolte in ambienti che debbono rispondere ai requisiti indicati nella deliberazione di cui al comma 3 e nel regolamento comunale d'igiene.
5. L'applicazione di tatuaggi e piercing è esercitata previa acquisizione del consenso informato del cliente o dei genitori, o dei tutori, nel caso di minorenni.
6. L'attività di tatuaggio e piercing può essere anche esercitata in forma itinerante presso i centri di estetica, e quindi in locali già idonei dal punto di vista autorizzativo, urbanistico ed igienico – sanitario, con particolare riferimento anche a quanto previsto dalle linee – guida regionali mediante la messa a disposizione del tatuatore e piercer di appositi spazi dell'azienda di estetica, specificamente dedicati, previa presentazione di SCIA, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea con individuazione della postazione e parte del locale interessata;
 - b) copia del contratto redatto dalle parti contenente i reciproci impegni e doveri, fermo restando il rispetto delle norme generali e specifiche, compresa la corretta gestione dei rifiuti generati dall'attività.
7. L'attività di tatuatore è consentita anche mediante affitto di postazione con le stesse modalità previste per acconciatori (art. 137 comma 5) il cui richiamo vale anche per l'attività di estetista (art. 150)

Art. 149 - Qualificazione professionale

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso del requisito professionale di cui all'art. 3 della l. 1/1990.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto di lavoro.
3. Il soggetto in possesso del requisito professionale che assume la responsabilità tecnica deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentare al Comune contestualmente alla SCIA e deve garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo momentanee assenze cause di forza maggiore.
4. Il recesso dall'incarico di responsabile tecnico deve essere comunicato al Comune, contestualmente alla designazione di un nuovo responsabile tecnico, entro i trenta giorni successivi, fermo restando che deve essere in ogni caso costantemente garantita la presenza del responsabile tecnico.

Art. 150 - Rinvio alla disciplina stabilita per l'attività di acconciatore

1. All'attività di estetista si applicano le seguenti disposizioni del regolamento per l'attività di acconciatore:
 - a) art. 136 - Segnalazione certificata di inizio attività;
 - b) art. 137, commi 5, 6, 7, 8 e 9 per la fattispecie dell'affitto di cabina;
 - c) art. 140 - Verifica delle condizioni per l'esercizio dell'attività;
 - d) art. 141 – Subingresso;
 - e) art. 142 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;

- f) art. 143 - Orari e tariffe;
- g) art. 144 - Sospensione e cessazione volontaria dell'attività.
- h) art. 138 bis – Coesistenza di più attività negli stessi locali.

Capo III

Disposizioni comuni in materia di sanzioni

Art. 151 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, chi contravviene alle disposizioni del Titolo II è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Art. 152 - Provvedimenti di chiusura e di sospensione dell'attività

1. Il Comune dispone la chiusura dell'attività nei seguenti casi:
- 1) svolgimento dell'attività in carenza dei requisiti soggettivi prescritti;
 - 2) mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dagli artt 136 e 150, comma 1, lett. a) del presente regolamento;
 - 3) mancato adeguamento alle prescrizioni dell'Azienda USL e pertanto, in caso di carenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza di cui all'art. 142, sempreché sia stata esperita la misura di cui al comma 2;
 - 4) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore.
2. In caso di carenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario al ripristino dei requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento.
3. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni della stessa norma ai sensi dell'art. 8-bis della l. 689/1981 alle disposizioni contenute nel presente regolamento, può essere disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio da 1 a 30 giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le singole violazioni.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI CENTRI DI TELEFONIA

Art. 153 - Oggetto

1. Il presente Titolo III disciplina, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2007 n. 6 "*Disciplina dei centri di telefonia*" (di seguito L.R. 6/2007), l'insediamento e la gestione dei "*centri di telefonia*", altrimenti definiti "*phone center*" o "*internet point*".
2. Sono fatte salve le normative comunitarie, statali e regionali applicabili in materia.

Art. 154 - Definizione e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 6/2007, si intende per centro di telefonia "*l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività*".
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'art 5, comma 2, della L.R. 6/2007, le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete;
- b) alle biblioteche, scuole, strutture ricettive e tabaccherie;
- c) agli Enti pubblici per l'erogazione di servizi istituzionali non aventi finalità commerciali.

Art. 155 - Nuove aperture

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 6/2007 all'esercizio dell'attività di centro di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni contenute nel D.Lgs. 114/1998 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.
2. L'apertura dei centri di telefonia è assoggettata alla presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990, nella quale l'interessato dichiara:
 - a) l'ubicazione dell'attività;
 - b) la destinazione d'uso dell'immobile;
 - c) la superficie utilizzata, distinta fra quella di accesso al pubblico e quella riservata ai soli gestori;
 - d) il numero e la tipologia degli apparecchi utilizzati.
 - e) di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività e di cui all'art. 71, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 59/2010, relativamente a tutti i soggetti che vi sono tenuti;
 - f) di rispettare i regolamenti di polizia urbana e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d'uso degli immobili, nonché ogni altra disposizione prevista dal regolamento;
 - g) di essere in possesso del parere favorevole o sfavorevole condizionato espresso dall'Azienda USL;
 - h) di avere ottemperato per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica agli adempimenti previsti dall'art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "*Codice delle comunicazioni elettroniche*".
3. Alla SCIA deve essere allegata:
 - a) planimetria dei locali, in scala adeguata, indicante la superficie utilizzata anche in relazione agli utilizzi di cui al comma 2, lett. c), oltreché indicante la disposizione degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi di cui all'art. 159, comma 3;
 - b) verbale dell'assemblea dei condomini, attestante l'insussistenza di limitazioni all'esercizio dell'attività summenzionata, poste a tutela del decoro dell'edificio e della pacifica convivenza civile, secondo il vigente regolamento condominiale, nel caso in cui il locale ove si intende insediare l'attività si trovi all'interno di un condominio.

Art. 156 - Trasferimenti di sede

1. I trasferimenti di sede sono soggetti a SCIA e ad essi si applicano, integralmente, le disposizioni di cui all'art. 155.

Art. 157 - Modifiche della superficie utilizzata

1. Le modifiche, in incremento o in diminuzione, della superficie utilizzata, o il semplice utilizzo di locali diversi non configurabili alla stregua di trasferimento di sede, sono soggetti SCIA nella quale sono dichiarati:
 - a) la conformità dei locali utilizzati in termini di destinazione d'uso;
 - b) la superficie utilizzata, distinta fra quella di accesso al pubblico e quella riservata ai soli gestori;
 - c) il rispetto dei regolamenti di polizia urbana e igienico-sanitaria;

d) il rispetto degli specifici requisiti di carattere igienico-sanitario ed ogni altra disposizione prevista dal presente regolamento.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, è allegata la planimetria dei locali, in scala adeguata, indicante la superficie utilizzata anche in relazione agli utilizzi di cui all'art. 155, comma 3, lett. a).

Art. 158 - Subingresso nella titolarità

1. Le variazioni intervenute nel soggetto, persona fisica o giuridica, titolare dell'attività, sono soggette a SCIA nella quale è dichiarato il possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività e di cui all'art. 71, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 59/2010, relativamente a tutti i soggetti che vi sono tenuti.

Art. 159 - Requisiti edilizi ed igienico-sanitari dei locali adibiti all'esercizio dell'attività

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefonia, debbono essere conformi, in via generale e per quanto applicabili, ai regolamenti comunali di polizia urbana, al regolamento di igiene, alla regolamentazione in materia edilizia ed urbanistica e debbono, inoltre, essere rispondenti alle norme che attengono alla regolarità degli impianti in materia di sicurezza, di ventilazione e di illuminazione dei locali.

2. In materia di destinazione d'uso, valgono le stesse disposizioni che si applicano agli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio. I locali destinati all'esercizio dell'attività di centro di telefonia devono avere accesso diretto dalla viabilità pubblica.

3. Oltre al rispetto delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2, i locali destinati all'esercizio dell'attività di centro di telefonia, debbono inoltre essere dotati dei seguenti, specifici, requisiti:

a) dotazione di servizi igienici pari a quella prevista nel vigente regolamento comunale di igiene per gli esercizi pubblici per la somministrazione di bevande (bar e similari);

b) cabine telefoniche di superficie non inferiore a 0,6 mq.;

c) idonee postazioni internet di superficie non inferiore a 0,6 mq.;

d) uno spazio interno al locale, appositamente attrezzato, per l'uso di apparecchiature senza fili, di superficie non inferiore a mq. 0,6 per ogni apparecchio;

e) arredi idonei per l'attesa del pubblico, in particolare, di sedili in numero almeno pari agli apparecchi;

f) in presenza di distributori automatici di prodotti alimentari e bevande, l'esercizio deve essere dotato di una superficie calpestabile libera non inferiore a 2 mq. per ciascun apparecchio di distribuzione, oltretutto di contenitori adeguati per la raccolta dei rifiuti;

g) idonei percorsi di movimento e di deflusso, liberi da qualsiasi ingombro, con larghezza non inferiore a m. 0,80.

4. La superficie destinata all'accesso del pubblico, compresa quella occupata dalle apparecchiature, dagli arredi, dai distributori automatici ed ogni altra attrezzatura, non può in ogni caso essere inferiore a 30 mq.

Art. 160 - Attività complementari ammesse

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento avviene in forma esclusiva, fatta salva la possibilità di fornire negli stessi locali, in forma complementare e nel rispetto delle norme vigenti, i seguenti servizi:

a) servizio di telefax;

b) servizio di fotocopiatrice;

c) servizio di ricariche telefoniche;

d) vendita di schede telefoniche.

2. E' inoltre ammessa l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 114/1998.

3. L'esercizio delle attività complementari di cui al comma 1, non determina incrementi delle dotazioni minime di superficie, fermo restando il rispetto integrale dei requisiti di cui all'art. 159, commi 3 e 4.

Art. 161 - Esercizio di attività non comprese fra quelle complementari

1. L'esercizio di attività non comprese fra quelle di cui all'art. 160, commi 1 e 2 può avvenire anche in locali contigui, fatto salvo il rispetto di ogni altra norma di legge e regolamentare.

Art. 162 - Orari e giornate di apertura

1. Ai titolari dei centri di telefonia è data facoltà di stabilire l'orario di apertura della propria attività, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) fascia oraria di apertura annuale: dalle ore 8:00 alle ore 24:00;

b) monte-ore di apertura giornaliero massimo: 13 ore.

2. E' inoltre fatto obbligo:

a) di comunicare al Comune, con un preavviso di almeno 3 giorni, l'orario di apertura che si intende effettuare o sue eventuali modificazioni;

b) di indicare l'orario di apertura effettuato con apposito cartello, o altro sistema, in modo visibile dall'esterno.

3. E' infine fatto obbligo di rispettare gli orari stabiliti, fermo restando che non costituisce violazione alle disposizioni di cui al presente articolo l'anticipo o il posticipo degli orari di apertura e di chiusura, entro il limite massimo di 60 minuti.

Art. 163 - Pubblicità del prezzo dei servizi

1. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dal D.Lgs. 114/1998 in materia di pubblicità dei prezzi ed in particolare, è fatto obbligo ai titolari delle medesime di indicare, a mezzo di apposita tabella multilingue o altro sistema, purché in modo chiaro e leggibile, il prezzo dei servizi offerti alla generalità degli utenti.

Art. 164 - Prescrizioni a tutela delle condizioni di igiene e decoro

1. Ai titolari dei centri di telefonia è fatto obbligo di mantenere le apparecchiature, le attrezzature ed i locali in cui si svolge l'attività, in idonee condizioni di pulizia e di decoro.

Art. 165 - Prescrizioni a tutela della quiete pubblica e delle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia

1. I titolari dei centri di telefonia debbono garantire il mantenimento dello svolgimento delle attività all'interno dei locali, dovendosi intendere che è tassativamente vietato l'utilizzo delle apparecchiature, anche di quelle senza fili, al di fuori dei locali propri dell'esercizio.

2. I titolari delle attività sono inoltre tenuti ad adottare ogni accorgimento utile a garantire il decoro delle aree limitrofe, oltreché il rispetto della quiete e del diritto al riposo delle persone, invitando la propria

clientela, a mezzo di appositi cartelli multilingue o altre misure equivalenti, al mantenimento di comportamenti adeguati.

Art. 166 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, chi contravviene alle disposizioni del Titolo II è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Art. 167 - Decadenza e revoca

1. Il titolare dell'attività decade dal diritto di esercitarla nei seguenti casi:

- a) sospensione dell'attività per un periodo continuativo superiore ad un anno;
- b) perdita dei requisiti morali.

2. Il termine di cui al comma 1, lett. a) può essere prorogato per motivi di comprovata necessità, su motivata istanza dell'interessato.

PARTE V

DISCIPLINA DEI PUBBLICI SPETTACOLI

TITOLO I

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI CIRCHI EQUESTRI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 168 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli spettacoli viaggianti ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche e integrazioni, "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" (di seguito L. 337/1968), fatta eccezione per l'arte di strada, che è oggetto di separato regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) "attrazione di spettacolo viaggiante": quella inserita in apposito elenco, di cui all'art. 4 della L. 337/1968 e provvista di codice identificativo rilasciato ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) "parco giochi": complesso di più attrazioni di spettacolo viaggiante, gestito dallo stesso operatore, insistente su una medesima area;
 - c) "parco tradizionale": complesso di attrazioni di spettacolo viaggiante, gestito da una pluralità di operatori, di dimensioni superiori a quella indicata alla lettera d), insistente su una medesima area e per il quale sia prevista un'organizzazione unitaria dei servizi comuni;
 - d) "parco divertimento non costituente parco tradizionale": complesso di attrazioni di spettacolo viaggiante, gestito da una pluralità di operatori, costituito da un massimo di quattro attrazioni (di cui una grande e tre piccole-medie, oppure due grandi, con esclusione di altre), insistente su una medesima area e per il quale sia prevista un'organizzazione unitaria dei servizi comuni, che può essere autorizzato in qualsiasi periodo dell'anno, esclusi i 30 giorni precedenti l'inizio del "parco tradizionale" e il periodo di durata di quest'ultimo;
 - e) "circo equestre": tensostruttura sotto la quale è installata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati e/o animali e intorno alla quale è collocata in genere la struttura per lo stazionamento del pubblico.
3. Sono classificati come "parco giochi" o "parco divertimento" anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili, qualora in essi siano presenti anche attrazioni di spettacolo viaggiante.
4. Per "parco divertimento" o "parco giochi" permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolga nella stessa area per un periodo non inferiore a 120 giorni lavorativi per anno solare, trascorsi i quali almeno l'80% delle attrazioni resti per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Art. 169 - Individuazione delle aree pubbliche per spettacoli viaggianti

1. Spetta alla Giunta comunale, su proposta del SUAP, aggiornare annualmente (art. 9, comma 2, legge n. 337/1968), con propria deliberazione, l'elenco delle aree pubbliche destinate a spettacoli viaggianti, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti.
2. Per ciascuna area individuata, la deliberazione di cui al comma 1 definisce le potenzialità di utilizzo, con riferimento alle tipologie di spettacoli viaggianti di cui all'art. 168, comma 2.

Art. 169 bis – Aree per l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante per periodi pluriennali

1. Se la Giunta comunale, ai sensi dell'articolo che precede, individua una o più aree destinate all'installazione di attrazioni di particolare pregio per periodi pluriennali, l'ufficio competente provvede alla redazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di apposito avviso pubblico, entro tre mesi dall'individuazione dell'area.
2. Per le aree di cui al presente articolo, l'avviso pubblico prevede i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria dei gestori richiedenti e i relativi punteggi, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.;
 - b) impegno a operare sconti sul biglietto d'ingresso, durante il periodo di occupazione dell'area, per le scuole e per le istituzioni che si occupano di minori disabili o in difficoltà, in ragione del numero di biglietti scontati e della percentuale di sconto proposti;
 - c) numero, tipologia, qualità e innovatività delle attrazioni da installare.
3. Poiché la valutazione dell'elemento di cui al comma 2, lettera c), prevede profili di discrezionalità, le istanze relative alle concessioni di cui al presente articolo sono esaminate da un'apposita commissione tecnica, che attribuisce i punteggi e forma la graduatoria dei gestori richiedenti.
4. La commissione tecnica è nominata con atto del dirigente dell'ufficio competente ed è composta da:
 - a) il dirigente dell'ufficio competente, con le funzioni di presidente;
 - b) un funzionario dell'ufficio competente;
 - c) un funzionario di un ufficio tecnico comunale.
5. Nel caso di parità del punteggio totale attribuito, si procede a sorteggio pubblico.
6. L'esito delle operazioni descritte nel presente articolo, le graduatorie formate e il conseguente elenco dei potenziali concessionari, sono approvati con determinazione del dirigente dell'ufficio competente entro quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze e sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, che ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Capo II

Parchi tradizionali

Art. 170 - Istituzione e localizzazione

1. Il “*parco tradizionale*” si svolge annualmente nei mesi di marzo e aprile, in area pubblica destinata allo spettacolo viaggiante, ovvero in area privata, secondo le modalità previste dall'art. 184.
2. Le date di inizio e di fine dell'evento sono fissate dall'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Art. 171 - Presentazione della domanda

1. A far data dal 1° ed entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di svolgimento del "parco tradizionale", pena l'inammissibilità e l'archiviazione dell'istanza, sarà possibile presentare apposita domanda d'esercizio per il tramite dello sportello SUAP telematico.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi unicamente in modalità telematica utilizzando la modulistica presente sulla piattaforma di inoltro e gestione delle pratiche della Regione Emilia-Romagna, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del titolare della licenza (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito al quale inviare le comunicazioni);
 - b) tipo e numero delle attrazioni che si intendono installare, nonché ingombro delle stesse, tipo e numero dei carri abitazione e dei mezzi di carico.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti, in copia:
 - a) polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa all'attrazione, in corso di validità;
 - b) licenza per operatore di spettacolo viaggiante valida sul territorio nazionale, rilasciata dall'Amministrazione competente sul Comune di residenza dell'esercente;
 - c) certificato di collaudo annuale relativo all'attrazione, in corso di validità.
4. Limitatamente alle attrazioni di novità, occorre allegare materiale fotografico e documenti in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura.

Art. 172 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Nel caso di contestualità di due o più domande, il Comune procederà ad istruire le richieste partendo da quella formulata dall'impresa che ha frequentato l'evento da almeno tre anni consecutivi con la medesima attrazione e, in caso di istruttoria positiva, a rilasciare l'autorizzazione in favore di quest'ultima. Quando anche permanessero in capo a due o più imprese i medesimi requisiti, l'autorizzazione sarà rilasciata in favore dell'impresa con maggiore anzianità di appartenenza alla categoria in base alle risultanze del registro delle imprese dove ha sede l'impresa medesima.
2. Il Comune può utilizzare il criterio della rotazione fra i richiedenti nei seguenti casi:
 - a) quando il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero dei richiedenti aventi parità di requisiti;
 - b) quando si rendono disponibili dei posti e vi sono più candidati con parità di requisiti.

Art. 173 - Autorizzazione a titolo precario [Abrogato]

Art. 174 - Caratteristiche e gestione dell'attrazione

1. Le attrazioni installate devono essere conformi all'autorizzazione rilasciata. Il Comune può autorizzare modifiche alle misure d'ingombro, purché ciò non comporti danno per l'esercizio delle attrazioni limitrofe. Il Comune può, altresì, autorizzare la sostituzione dell'attrazione autorizzata quando non si determina un aumento delle misure dell'ingombro, ovvero quando la nuova attrazione costituisce fattore di novità ampliando la gamma di quelle esistenti.

2. La gestione dell'attrazione deve avvenire per mezzo del titolare o dei componenti il suo nucleo familiare.
3. È vietata ogni forma di sub-concessione o di associazione successiva alla data della concessione.
4. In caso di vendita dell'attrazione, l'acquirente non acquisisce diritto alcuno di anzianità.

Art. 175 - Attrazioni di novità

1. Ai fini del presente Titolo I, si intende come “novità” l'attrazione che presenta caratteristiche nuove, non è simile alle altre attrazioni già esistenti ed è tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare.
2. Al titolare di un'attrazione di novità può essere rilasciata una concessione in deroga ai requisiti previsti dall'art. 174.
3. Nell'eventualità che per la stessa attrazione di novità vi siano più richieste con parità di requisiti, si procede mediante sorteggio.
4. L'attrazione di novità, dopo una prima concessione, perde il titolo preferenziale e viene considerata alla stessa stregua delle altre attrazioni.

Art. 176 – Obblighi dell'esercente

1. L'esercente è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possano derivarne a persone o a cose, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata. I partecipanti al “parco tradizionale” sono, inoltre, responsabili personalmente della rifusione dei danni causati al patrimonio comunale.
2. Gli esercenti sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attrazione indicato nell'autorizzazione e tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
 - b) rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal personale incaricato dal Comune, nonché le norme igienico-sanitarie e tutto quanto concerne la sicurezza dell'esercizio;
 - c) osservare la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le carovane e i carriaggi;
 - d) usare gli amplificatori del suono in modo tale da non disturbare la quiete e il riposo delle persone, nonché gli altri spettacoli e trattenimenti pubblici;
 - e) esporre in modo chiaro e in luogo visibile (a fronte della cassa e, dove questa non esiste, in altra posizione ove risulti leggibile) il cartellino dei prezzi dell'attrazione;
 - f) rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione delle attrezzature prescritti dal Comune ed effettuare la rimessa in pristino dell'area data in concessione;
 - g) esibire ad ogni richiesta del personale addetto ai controlli e delle forze di polizia tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività.

Art. 177 - Casi di successione nell'anzianità

1. In caso di cessazione dell'attività o di decesso del titolare di un'attrazione, l'anzianità (di appartenenza alla categoria) acquisita si trasferisce ai familiari, purché conviventi e coadiuvanti alla conduzione dell'attrazione stessa.

Art. 178 - Carovane abitazione e carri trasporto

1. La sistemazione delle carovane abitazione e dei carri trasporto, dichiarati preventivamente nella domanda come previsto all'art. 171, comma 2, lett. b), deve avvenire secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale, esclusivamente negli spazi appositamente individuati.
2. È fatto assoluto divieto di sistemare nelle adiacenze del "*parco tradizionale*" o nel luogo adibito a parcheggio per il pubblico, carovane abitazione od altri veicoli appartenenti a persone estranee al parco stesso ed adibire ad uso diverso i mezzi autorizzati.

Art. 179 - Allestimento e funzionamento dei parchi tradizionali. Rappresentante degli esercenti

1. Indipendentemente dalla durata del "parco tradizionale", il Comune può stabilire la data a partire dalla quale ciascun esercente è tenuto ad installare la propria attrazione, con obbligo di permanenza per tutto il periodo stabilito, pena la perdita del posto e dei diritti preferenziali per gli anni successivi.
2. L'allestimento del parco avviene sotto il controllo e la vigilanza degli incaricati della Polizia Locale. Il Comune impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del parco.
3. Gli esercenti autorizzati sono tenuti ad indicare formalmente, almeno un mese prima dell'apertura del parco, uno o più rappresentanti fino ad un massimo di tre, scelti al loro interno, con il compito di collaborare per il migliore funzionamento interno del parco stesso.
4. I rappresentanti di cui al comma 3 provvedono a tutte le attività necessarie per la pubblicità della manifestazione e per i servizi occorrenti (elettricità, gas, acqua, rifiuti ed altri eventuali servizi), ed in particolare:
 - a) sono responsabili dell'organizzazione del parco e dei rapporti con il Comune per ogni necessità inerente l'organizzazione stessa;
 - b) predispongono e consegnano al Comune una pianta con la sistemazione delle attrazioni;
 - c) curano l'allestimento materiale del parco;
 - d) organizzano tutti gli aspetti pubblicitari del parco;
 - e) verificano la pulizia e il decoro delle aree destinate alle attrazioni e di quelle per la sosta delle carovane-abitazione;
 - f) vigilano sul rispetto dei limiti fissati per l'emissione dei rumori;
 - g) consegnano al Comune, a conclusione dell'evento, una relazione sull'andamento dell'evento stesso;
 - h) collaborano con il Comune per assicurare il rispetto di tutte le direttive e disposizioni dalla stessa impartite;
 - i) sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune i nominativi di coloro che hanno procurato danni al patrimonio pubblico.

Capo III

Complessi non costituenti “*parchi tradizionali*”

Art. 180 - Norme specifiche

1. Per i complessi non costituenti “*parchi tradizionali*” valgono, in quanto applicabili, le norme del capo II.
2. Possono essere autorizzati nelle aree pubbliche appositamente destinate, secondo quanto previsto dall'art. 169 (ovvero in aree private, secondo le modalità previste dall'art. 184), in qualsiasi periodo dell'anno, con esclusione di norma del periodo di svolgimento del “*parco tradizionale*” e dei 30 giorni precedenti il suo inizio.
3. Il Comune, quando si tratta di iniziative in concomitanza con eventi di particolare richiamo o in relazione ad esigenze di animazione del centro storico o dei quartieri, può autorizzare detti complessi anche nei periodi di esclusione indicati al comma 2.
4. Di norma, nella stessa area, non è autorizzabile un nuovo complesso se non sono trascorsi almeno 30 giorni dalla conclusione di un altro già autorizzato.
5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3, in occasione di sagre e feste, non può avere durata superiore a 8 giorni.

Capo IV - Circhi equestri

Art. 181 - Periodi di attività e modalità di presentazione delle domande

1. Il periodo in cui è ammesso esercitare spettacoli circensi è quello compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre e tra il 10 gennaio e il 28 febbraio di ogni anno.
2. Le domande per l'installazione di circhi equestri devono perentoriamente pervenire, pena l'inammissibilità e l'archiviazione dell'istanza, entro i seguenti termini per ogni anno:
 - 1° maggio, con riferimento all'attività da svolgere nel mese di settembre dell'anno in corso;
 - 1° giugno, con riferimento all'attività da svolgere nel mese di ottobre dell'anno in corso;
 - 1° luglio, con riferimento all'attività da svolgere nel mese di novembre dell'anno in corso;
 - 1° settembre, con riferimento all'attività da svolgere nel mese di gennaio dell'anno successivo;
 - 1° ottobre, con riferimento all'attività da svolgere nel mese di febbraio dell'anno successivo.
3. La domanda, da presentarsi unicamente in modalità telematica utilizzando la modulistica presente sulla piattaforma di inoltro e gestione delle pratiche della Regione Emilia-Romagna, deve allegare, oltre alla documentazione necessaria per l'esercizio di spettacolo viaggiante, anche la descrizione dell'impianto che si intende installare, unitamente a planimetria in scala adeguata, datata e sottoscritta da professionista abilitato, della composizione e sistemazione del circo (inclusa la disposizione di tutti i carriaggi componenti l'attività), corredata di documentazione tecnica relativa alle strutture da installare, nonché la dichiarazione, se trattasi di area privata, che la stessa è dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttu-

ra circense, oltre ad avere strade pubbliche di accesso idonee alla transitabilità da parte dei mezzi pesanti e dei carriaggi che saranno impiegati.

4. Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni:

- a) numero dei posti riservati agli spettatori (capienza dell'area di spettacolo);
- b) dichiarazione di rispetto del protocollo CITES del 2006, se l'attività circense impiega animali;
- c) dichiarazione di rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti nel Comune di Forlì in materia di spettacolo viaggiante e di attività rumorosa, debitamente compilata su apposito modulo, indicando altresì gli orari di svolgimento dell'attività.

Art. 182 – Prescrizioni relative all'esercizio dell'attività circense

1. Oltre alle disposizioni generali contenute nel Regolamento di Polizia Urbana vigente, i circhi con animali devono rispettare, in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n. 647/2007, i requisiti tecnici di detenzione degli animali, necessari al rilascio delle autorizzazioni per l'attività circense e le mostre itineranti da parte dei Comuni (allegato B), nel recepimento delle “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006.

2. In particolare, dovrà essere osservato quanto segue:

- gli animali non possono essere esibiti al di fuori dell'area di attendamento;
- fermo restando che gli animali devono essere mantenuti in strutture che permettano loro di potersi sottrarre alla vista del pubblico, per l'eventuale visita agli esemplari al seguito dello spettacolo è necessario un documento preventivo che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico, oltre ad idonee misure di sicurezza, adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali; pertanto, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale, il Comune dovrà specificare nella licenza di circo il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito;
- al fine dell'ottenimento della licenza d'esercizio, l'esercente dovrà allegare all'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta, la scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo, di cui all'allegato B della summenzionata delibera di Giunta Regionale, che sarà trasmessa per la valutazione al Servizio Veterinario competente per territorio;
- qualora dovesse rilevarsi, dall'esame preliminare della documentazione, che le strutture non corrispondono a quanto previsto dai criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune, che provvederà al diniego dell'istanza;
- qualora, in sede di sopralluogo, si riscontrasse inoltre che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione presentata, le strutture di detenzione degli animali non sono adeguate a quanto prescritto, il Servizio Veterinario, nel caso tali carenze non siano sanabili in tempi brevi, richiederà al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività circense.

2. Il Comune, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, può procedere ad ulteriori verifiche, al fine di accertare la permanenza della conformità ai criteri di cui al comma 1.

3. In caso di domande concorrenti per lo stesso periodo, il Comune decide in base al criterio della rilevanza spettacolare, culturale ed artistica di ciascuna proposta e dell'interesse cittadino per il suo carattere innovativo. Se non soccorre il criterio indicato, il Comune procede all'assegnazione mediante sorteggio. Alla seduta di sorteggio sono invitati i richiedenti, che possono partecipare con un loro delegato, con l'avvertenza che, all'ora e nel luogo stabilito, si procederà al sorteggio anche in loro assenza.
4. Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso del periodo precedente a quello della domanda.
5. Il Comune si riserva di escludere dal sorteggio i complessi ritenuti non adeguati all'importanza della piazza o che abbiano commesso gravi infrazioni nel corso di precedenti concessioni rilasciate.

Art. 183 - Rilascio concessioni per l'occupazione di suolo pubblico [Abrogato]

Capo V

Disposizioni comuni

Art. 184 - Esercizio degli spettacoli viaggianti in aree private

1. Oltre che nelle aree pubbliche appositamente individuate, l'esercizio di attività per spettacoli viaggianti e circensi è consentito anche in aree private.
2. L'esercizio di spettacoli viaggianti in aree private è soggetto a nulla osta del Comune della Giunta Comunale, per una valutazione di opportunità, nonché al rispetto del Regolamento di Polizia Urbana vigente.
3. L'esercente di attività di spettacoli viaggianti in area privata, unitamente alla richiesta di nulla osta di cui al comma 2 quando richiesta, deve produrre anche l'autorizzazione scritta del proprietario o gestore dell'area interessata.

Art. 185 - Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari, ai fini del presente regolamento, la vendita di dolci, gastronomia varia e giocattoli effettuata su aree pubbliche da esercenti in regola con le disposizioni di legge in materia.
2. Il numero, il tipo e lo spazio delle attività complementari che possono essere ammesse nelle aree destinate agli spettacoli viaggianti o nelle immediate vicinanze e durante l'esercizio degli stessi, è fissato di volta in volta dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Capo VI

Disciplina delle sanzioni

Art. 186 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, chi contravviene alle disposizioni del Titolo I è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Capo I

Ambito di applicazione e compiti della Commissione

Art. 187 - Oggetto della regolamentazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i compiti, la nomina e il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito CCVLPS), di cui all'art. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e successive modificazioni e integrazioni, definendo altresì gli indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 80 del TULPS.

2. L'intervento della CCVLPS attiene esclusivamente alle sedi specificamente destinate allo svolgimento di un pubblico spettacolo e intrattenimento.

3. Fermo restando quanto disposto dal D.M. 19 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni, *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"*, ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) per *"luogo pubblico"* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (vie, piazze, parchi pubblici ed altri luoghi simili);

b) per *"luogo aperto al pubblico"* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l'accesso);

c) per *"luogo esposto al pubblico"* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (cortile, locale con finestre prospicienti la pubblica via);

d) per *"spettacolo"* si intende quella forma di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema o teatro, ad esempio), in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n. 52 del 20 novembre 1982;

e) per *"trattenimento"* si intende quella forma di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (ballo, ad esempio) in conformità alla sopra richiamata circolare;

f) per *"allestimento temporaneo di pubblico spettacolo"* si intende ogni struttura o impianto installato per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;

g) per *"locali di pubblico spettacolo"* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;

h) per “*luoghi di pubblico spettacolo all’aperto*” si intendono i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

4. Si configura pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 68 TULPS nonché della Circolare del Prefetto di Forlì - Cesena Prot. n. 73772/W/2017/CPV del 15/11/2017, Allegato 2, punto 1), nel caso in cui l’evento si svolga con la presenza di pubblico che sosta in area delimitata, o utilizzando tribune o sedie; non si configura pubblico spettacolo nel caso di pubblici esercizi, quando è preponderante l’attività di somministrazione, per cui l’evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all’attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti, se non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie predisposte a platea, ecc.) e infine quando l’evento non è pubblicizzato se non in modo complementare all’attività principale ed è organizzato in via eccezionale e non periodica o ricorrente.

Art. 188 - Compiti della Commissione

1. La CCVLPS ha il compito di verificare, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita ad altra Commissione tecnica.

2. In particolare, la CCVLPS provvede a:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità), intendendosi per “*modifiche sostanziali*” tutte le modifiche che possono incidere sulla solidità delle strutture, la sicurezza e l’igiene dei locali e, comunque, tutte le modifiche che vanno ad incidere sull’applicazione della regola tecnica della prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19 agosto 1996;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti realizzati o ristrutturati e indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 “*Riordino degli organi collegiali per i problemi dello spettacolo*”, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della l. 337/1968;

e) controllare con adeguata frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali soggetti al rilascio del certificato prevenzione incendi, la Commissione provvederà ad effettuare un controllo in prossimità della scadenza dello stesso; negli altri casi, la Commissione stabilisce ogni anno il programma dei controlli;

f) ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal presidente ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 141-bis del regolamento di esecuzione del TULPS.

3. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone.
4. Con riferimento all'ulteriore verifica, attribuita dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 sulla documentazione contenente le indicazioni delle misure di sicurezza che l'organizzatore intende adottare nell'ipotesi di pubblico spettacolo o trattenimento, la CCVLLPS può coinvolgere la Prefettura, la quale, valutata l'effettiva esigenza, può sottoporre l'argomento alle valutazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che potrà, se lo ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti ed impartire prescrizioni, che saranno poi recepite dalla Commissione stessa.
5. La CCVLLPS inoltre esprime il parere tecnico necessario alla registrazione e assegnazione del codice identificativo alle attrazioni di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.M. del 18/05/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 189 - Ambito di applicazione della vigilanza

1. I compiti di vigilanza della CCVLLPS riguardano:
 - a) teatri (con capienza fino a 1.300 persone);
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1.300 persone);
 - c) cinematografi (con capienza fino a 1.300 persone);
 - d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1.300 persone);
 - e) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5.000 persone);
 - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5.000 persone);
 - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1.300 persone);
 - h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5.000 persone);
 - i) circhi equestri (con capienza fino a 1.300 persone);
 - j) luoghi ubicati in spazi all'aperto, delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, incluse competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche o di qualsiasi genere (con capienza fino a 5.000 persone);
 - k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non di spettacolo o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5.000 persone);
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5.000 persone);
 - m) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5.000 persone);

n) circoli privati esercenti l'attività non esclusivamente nei confronti dei propri associati (con capienza fino a 5.000 persone);

o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1.300 persone).

2. Non necessitano di verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS i seguenti locali e spazi:

a) luoghi e spazi all'aperto, quali piazze e aree urbane, di cui non sia possibile definire la capienza e privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, seppur in presenza di palchi o pedane per gli artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installati in aree non accessibili al pubblico. Più precisamente, ai sensi della Circolare della Prefettura di Forlì-Cesena del 15/11/2017 dette aree non configurano situazioni considerate attività di pubblico spettacolo, che dunque non necessitano nemmeno di licenza di esercizio ai sensi dell'art. 68 del TULPS;

b) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

c) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar, ovvero per attività simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accoglimento del pubblico in modo specifico per l'attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione;

d) sagre, fiere e manifestazioni simili in cui si esercita il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

e) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

f) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante;

g) manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 12/1999;

h) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

i) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.

Art. 190 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

1. Per gli allestimenti temporanei di cui all'art. 141, comma 3, del Regolamento di esecuzione del TULPS, relativi a spettacoli che si ripetono periodicamente, per i quali non vi siano state modifiche sostanziali e la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni, non occorre una nuova verifica, fermo restando l'obbligo di produrre l'asseverazione di un tecnico abilitato circa la rispondenza del locale e dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza.

2. Sono comunque fatti salvi:

a) eventuali controlli con le modalità e le finalità individuate dalla CCVLPS;

b) le verifiche relative agli allestimenti temporanei diversi da quelli indicati nel comma 1.

Art. 191 - Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento di esecuzione del TULPS, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere della CCVLPS è sostituito da una relazione tecnica asseverata, a firma di professionista abilitato, sul rispetto della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, da corredare, in caso di manifestazione pubblica, della documentazione richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali in materia (Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018), nonché della documentazione attestante gli adempimenti di cui alla delibera di G.R. n. 609/2015 in materia di programmazione del soccorso sanitario.
2. È fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.
3. La CCVLPS può esprimere parere di conformità e controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Capo II

Funzionamento della commissione

Art. 192 - Nomina e convocazione della Commissione

1. La composizione della CCVLPS è quella di cui all'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS. Essa è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per 3 anni e continua ad operare anche oltre il termine prefissato di scadenza, fino al giorno della seduta di insediamento della successiva Commissione.
2. Gli eventuali esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo ordine professionale o ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione. Il loro incarico decade alla scadenza della Commissione.
3. I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e devono essere sostituiti dal componente titolare.
4. La Commissione è convocata dal presidente, con avviso scritto, a cura del segretario, da inviare a tutti i componenti con giorno, ora e luogo della riunione e argomenti da trattare.
5. Le riunioni della Commissione si svolgono, preferibilmente in orario di ufficio, presso la sede comunale o nei luoghi indicati di volta in volta dal presidente nell'avviso di convocazione.
6. L'avviso deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione, tramite PEC, seguito da conferma telefonica di ricezione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto.
7. Gli incontri della Commissione sono comunicati a cura del segretario al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che richiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato il progetto.

Art. 193 - Funzionamento della Commissione

1. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti di cui all'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, i pareri sono validamente espressi se il componente assente fa pervenire in tempo utile il proprio parere scritto.
3. L'assenza di componenti non obbligatori non inficia la validità della riunione.
4. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta, comprensiva di eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto o sulle strutture ispezionate e tutte le condizioni o prescrizioni eventualmente imposte per l'ottenimento del parere di conformità. Il verbale è articolato in relazione ai singoli argomenti trattati.
5. Il verbale è sottoscritto, dal presidente, da tutti i membri presenti e dal segretario.
6. Il segretario ha il compito di custodire agli atti gli originali dei verbali e la documentazione allegata. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Art. 194 - Controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del Regolamento di esecuzione del TULPS

1. Il presidente della CCVLPS, sentita la Commissione stessa, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni di esercizio imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione.

Art. 195 - Richieste di intervento della Commissione. Modalità e contenuto della domanda

1. Spetta all'ufficio competente al rilascio della licenza di cui all'art. 68-69-80 del TULPS, disporre l'intervento della CCVLPS.
2. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa, al fine di conoscere ogni elemento utile al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 196 - Spese di funzionamento della Commissione

1. Le spese di sopralluogo, esame in sede e controllo periodico della Commissione sono a carico di chi ne richiede l'intervento. L'entità della spesa forfetaria è stabilita con delibera della Giunta comunale in base ad una stima dei costi diretti previsti per ciascun intervento.
2. L'importo di cui al comma 1 deve essere corrisposto al Comune, con modalità dallo stesso stabilite, con versamento da effettuare prima dell'intervento della Commissione (esame in sede, sopralluogo o controllo periodico). Il mancato versamento comporta la sospensione dell'attività istruttoria.

PARTE VI DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 197 - Scopo della regolazione e definizioni

1. Le disposizioni della Parte VI disciplinano l'esercizio del commercio nei mercati all'ingrosso istituiti dal Comune di Forlì, ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (di seguito L.R. 1/1988).
2. Ai fini di cui al comma 1, si definisce
 - a) "*direttore dei mercati*", il dirigente comunale o suo delegato cui è affidata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/1998, la direzione di uno o più mercati.

Art. 198 - Mercati istituiti nel Comune di Forlì

1. I mercati istituiti ed operanti ai sensi della legge regionale sono i seguenti:
 - a) Mercato alimentare all'ingrosso, la cui disciplina è riportata nel Titolo II;
 - b) Mercato avicunicolo all'ingrosso, la cui disciplina è riportata nel titolo III;
 - c) Mercato all'ingrosso delle calzature e delle pelletterie, la cui disciplina è riportata nel Titolo IV.

Art. 199 - Direzione dei mercati all'ingrosso

1. I mercati comunali all'ingrosso esplicano le loro funzioni ed attività in maniera coordinata al fine di conseguire le finalità proprie con criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il sistema dei mercati all'ingrosso è coordinato dal direttore dei mercati con funzioni di direzione organizzativa, controllo e gestione dei servizi centralizzati, il quale si avvale degli uffici comunali da lui diretti, che assumono il nome di "direzione mercati".
3. Nell'ambito degli indirizzi formulati dagli organi comunali, i mercati comunali, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati, si avvalgono di norma di servizi operativi propri e di quelli generali dell'ente.
4. Il responsabile della direzione dei mercati ricopre, di norma, la qualifica di dirigente comunale.

Art. 200 - Direttore e personale dei mercati

1. Il direttore dei mercati è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei relativi servizi, alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissando turni e orari di lavoro.
2. Al direttore dei mercati sono, inoltre, attribuiti i seguenti compiti:
 - a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti;
 - b) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura dei mercati e vigilare al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni;
 - c) accertare che le attività di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
 - d) intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito dei mercati;

- e) proporre al Comune di Forlì, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'affluenza dei prodotti, l'ampliamento del raggio di vendita e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica di vendita e dei servizi;
 - f) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di apertura e chiusura;
 - g) adottare ovvero proporre al Comune di Forlì, in base alla competenza i provvedimenti urgenti e necessari;
 - h) curare la redazione del listino ufficiale prezzi, qualora sia previsto;
 - i) controllare il regolare svolgimento dei servizi affidati in concessione o appalto;
 - l) svolgere ogni altra funzione allo stesso demandata dalla normativa vigente.
3. Il direttore dei mercati ha la facoltà di fare allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di rispettare le prescrizioni normative vigenti o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.
4. La vigilanza, ai fini del regolare svolgimento delle attività mercantili, è assicurata, mediante un idoneo numero di agenti dal corpo della Polizia Locale; gli agenti messi a disposizione si attengono alle istruzioni impartite dal direttore dei mercati ai fini dell'esatta applicazione del regolamento. E' inoltre svolta l'attività di vigilanza igienico-sanitaria e veterinaria.

Art. 201 - Criteri di gestione dei mercati all'ingrosso

- 1. La gestione dei mercati deve essere informata a criteri di economicità ed efficienza.
- 2. Ciascun mercato ha un proprio bilancio ed una propria gestione contabile separata da quella generale dell'ente.

Art. 202 - Consultazione degli operatori

- 1. Il Comune di Forlì attua periodiche consultazioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, purché attive a livello comunale, di volta in volta interessate agli specifici aspetti gestionali.

TITOLO II

MERCATO PRODOTTI AGRICOLO-ALIMENTARI, FRESCHI E TRASFORMATI, PRODOTTI FLORICOLI, PIANTE E SEMENTI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 203 - Caratteristiche del mercato

- 1. Il mercato dei prodotti agricolo-alimentari e trasformati, dei prodotti floricoli, piante e sementi, nel prosieguo denominato "*mercato agro-alimentare*", ha la propria sede in Forlì, viale Vittorio Veneto n. 8, in apposita area allo scopo dedicata ed attrezzata.
- 2. Spetta al Consiglio comunale approvare le modifiche riguardanti le caratteristiche tipologiche del mercato, le modalità di gestione e la sua sede.

Capo II

Gestione del mercato

Art. 204 - Gestione del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune di Forlì secondo le norme dell'art. 6 della L.R. 1/1998.
2. Il Comune può affidare a terzi la gestione dei singoli servizi istituiti all'interno del mercato, che non ritenga di gestire direttamente, con possibilità di prelazione in favore di cooperative costituite fra gli esercenti dei servizi medesimi ai sensi dell'art. 7 della L.R. 1/1998.
3. La direzione del mercato è regolata dalle disposizioni degli artt. 198 e 199. Nell'ambito della dotazione organica assegnata al mercato, il funzionario di grado immediatamente inferiore rispetto al direttore dei mercati, svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore dei mercati. Al medesimo funzionario il direttore dei mercati può delegare parte delle proprie funzioni nei limiti stabiliti dalla legge e dall'ordinamento comunale degli uffici e dei servizi.

Capo III

Servizi del mercato agro-alimentare

Art. 205 - Servizi interni al mercato

1. Il Comune di Forlì provvede direttamente, o affidandoli in concessione o in appalto, ai seguenti servizi di mercato, se richiesti ed istituiti:
 - a) facchinaggio, traino e trasporto;
 - b) pulizia del mercato;
 - c) bar e ristoro;
 - d) deposito imballaggi;
 - e) servizio di apertura e chiusura cancelli;
 - f) cassa del mercato;
 - g) parcheggio per veicoli e automezzi;
 - h) pubblicità;
 - i) ogni altro servizio ausiliario del mercato.
2. Le concessioni o gli appalti sono regolati da apposita convenzione tra il Comune di Forlì e il concessionario o appaltatore, che è responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati a terzi ed alla struttura nell'esercizio della propria attività.
3. Il concessionario non può subconcedere o subappaltare a terzi il servizio oggetto di contratto, se non per parti specialistiche o accessorie, che siano indicate nel capitolato o disciplinare e che siano state espressamente indicate all'atto dell'offerta.

Art. 206 - Rilevazioni statistiche e prezzi

1. Nel mercato si effettuano rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di leggi vigenti.
2. La rilevazione statistica delle quantità di merci introdotte è effettuata sulla base dei dati forniti dagli operatori; tali dati devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici.
3. L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato settimanalmente dalla direzione del mercato, mediante il metodo della rilevazione o dell'intervista; il prezzo deve essere riferito alla tipologia merceologica, quantità e qualità dei prodotti, e rispettare il reale importo di vendita relativo alla merce al netto di tara.
4. La direzione del mercato ha la facoltà di utilizzare gli atti e i documenti attinenti alle vendite per fini statistici e regolamentari.

5. I dati individuali rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento e di protezione dei dati personali.

6. I dati globali, comprensivi dei prezzi rilevati, devono essere oggetto, viceversa, della massima divulgazione.

Art. 207 - Vigilanza igienico-sanitaria

1. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché l'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato, sono svolti dai competenti organi.

2. Il Comune di Forlì pone a disposizione del servizio di vigilanza igienico-sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 208 - Strumenti di pesatura e verifica peso

2. ~~4.~~ Gli strumenti di pesatura utilizzati debbono essere sempre mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento, esposti in posizione ben visibile ai compratori.

1. ~~2.~~ All'interno del mercato è disponibile per gli operatori un servizio di verifica peso.

3. La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature.

Art. 209 - Servizi di facchinaggio, traino e trasporto

1. Le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del mercato sono svolte direttamente dal Comune di Forlì che può assegnarle in concessione o appalto a terzi.

2. Gli operatori alle vendite, nell'ambito del posteggio assegnato, possono svolgere le operazioni di scarico e carico personalmente o a mezzo di propri dipendenti o collaboratori. Per ambito del posteggio si intende anche il pianale del veicolo ad esso accostato o le aree esterne adiacenti.

3. Gli acquirenti possono effettuare il carico delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di propri familiari e dipendenti.

4. I facchini sono remunerati per i servizi effettivamente resi a seconda della tariffa deliberata dal Comune di Forlì.

5. Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e il trasporto e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla qualora richiesta.

6. Durante la loro permanenza nel mercato i facchini, al fine di essere riconoscibili, devono indossare apposita uniforme.

Capo IV

Operatori del mercato. Assegnazione dei posteggi

Art. 210 - Venditori e acquirenti

1. Sono ammessi ad operare nel mercato nella qualità di venditori:

a) i commercianti all'ingrosso iscritti nell'albo tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) i produttori singoli o associati, anche se non iscritti nell'apposito albo;

c) le cooperative di produttori e loro consorzi nonché le organizzazioni dei produttori;

2. Sono ammessi ad operare nel mercato nella qualità di acquirenti:

a) i commercianti all'ingrosso o loro incaricati;

- b) i commercianti al dettaglio;
- c) le aziende singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;
- e) gli enti comunali di consumo;
- f) i privati consumatori, esclusivamente in appositi orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, che possono acquistare prodotti confezionati in colli, ovvero sfusi in quantitativi non inferiori ai kg.5.

Art. 211 - Accertamento dei requisiti. Tessera di ammissione

1. L'ammissione al mercato è autorizzata dal direttore dei mercati previo accertamento dei requisiti di ammissione, attraverso l'esame della seguente documentazione:
 - a) certificazione dell'iscrizione all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, per i soggetti tenuti all'iscrizione;
 - b) certificazione di appartenenza ad una delle categorie esonerate qualora si tratti di soggetti non sottoposti all'obbligo di iscrizione all'albo di cui alla lettera a);
 - c) Partita I.V.A.;
2. Il direttore dei mercati rilascia agli operatori ammessi, ad esclusione dei privati consumatori, una tessera di riconoscimento nella quale sono riportati le generalità del titolare, il titolo di ammissione al mercato ed il periodo di validità.
3. Per il rilascio della tessera di ammissione è imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.
4. Avverso il mancato rilascio della tessera di ammissione è ammesso ricorso al Comune di Forlì, che decide entro 60 giorni con provvedimento definitivo.
5. In deroga a quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, il direttore dei mercati con provvedimento motivato, può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta.
6. I privati consumatori sono ammessi agli acquisti in apposito orario determinato Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 212 - Tipologia dei posteggi

1. I posteggi di vendita sono classificati come segue:
 - a) posteggi di vendita per grossisti: si intendono tutti i locali situati negli appositi fabbricati adibiti all'esposizione e alla vendita dei prodotti separati in unità immobiliari indipendenti con eventuali locali accessori per attività complementari alla vendita. I posteggi di vendita per grossisti sono destinati, di norma, ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari mandatarî, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere una rilevante attività a carattere continuativo.
 - b) posteggi di vendita per produttori agricoli: si intendono gli spazi ricavabili nell'area sotto tettoia, sostenuta da colonne, caratterizzata dall'unitarietà dell'area di vendita non suddivisa da pareti divisorie. Essi sono destinati, di norma, ai produttori singoli o associati ed alle loro organizzazioni che svolgono attività a carattere stagionale.
2. Il numero dei posteggi di vendita è fissato dal Comune di Forlì.
3. Qualora, per accertata necessità di riorganizzazione del mercato a cui non si possa altrimenti provvedere, si richieda la disponibilità di determinati posteggi, il Comune di Forlì ha la facoltà di revocare l'assegnazione riassegnando contestualmente un altro posteggio compatibilmente con la disponibilità della

superficie destinata alle operazioni di vendita. Il provvedimento di revoca deve essere adottato con preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 213 - Criteri di assegnazione dei posteggi per grossisti

1. L'assegnazione dei posteggi per grossisti è effettuata, a seguito di divulgazione di bando pubblico, sulla base di criteri oggettivi, indicati ai commi successivi, nel rispetto dell'art. 7, comma 2, della L.R. 1/1998, atti a valutare la capacità imprenditoriale di ciascun concorrente.

2. Peso complessivo derrate movimentate, in relazione al quale è attribuito il seguente punteggio:

- a) 10 punti per ogni 1.000 q.li di derrate movimentate nel biennio precedente;
- b) 5 punti per ogni 1.000 q.li di derrate, qualora il periodo di attività sia inferiore a due anni;
- c) è attribuito un valore quantitativo doppio al peso, espresso in quintali, delle seguenti tipologie merceologiche: ciliegie, fragole, funghi, frutta secca, prodotti conservati e trasformati;
- d) il peso complessivo delle derrate movimentate deve essere documentato o autodichiarato.

3. Impianti di conservazione e mezzi di trasporto

a) magazzini e celle frigorifere

1) per ogni 1.000 q.li di derrate movimentate nel biennio precedente o frazione di esso, purché siano raggiunti i quantitativi minimi di attività, è attribuito il seguente punteggio:

- 1 punto per magazzini senza celle frigorifere;
- 2 punti per magazzini provvisti di celle frigorifere;

2) è' attribuito un ulteriore punteggio a impianti e mezzi in dotazione esterna al mercato, utilizzando i medesimi criteri sopra indicati.

b) mezzi di trasporto

1) 10 punti per ogni veicolo di proprietà con portata pari o superiore ai 35 q.li;

2) 20 punti per ogni veicolo di proprietà con portata pari o superiore ai 35 q.li e provvisto di cella frigorifera;

3) i criteri di cui sopra sono applicabili anche per i concorrenti che non abbiano operato nel mercato.

4. Nel caso di pluralità di domande concorrenti, i criteri di formazione della graduatoria saranno quelli indicati nel bando

5. La graduatoria è formulata in base al punteggio attribuito a ciascun concorrente e resta valida sino ad esaurimento.

6. Le assegnazioni hanno la durata di 5 anni ed hanno una scadenza unica anche nel caso di assegnazione effettuata nel corso di detto periodo.

Art. 214 - Spazi esterni per esposizione dei prodotti

1. Il Comune di Forlì può individuare aree esterne ai posteggi, da destinare al carico, scarico ed esposizione delle merci.

2. Gli operatori autorizzati non devono ingombrare od intralciare aree di passaggio. Al termine delle operazioni di vendita i mezzi, le attrezzature e le merci devono essere rimossi e adeguatamente collocati all'interno del rispettivo posteggio.

3. L'autorizzazione all'uso dell'area di cui al comma 1 comporta il pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 216 ed è revocabile ad insindacabile e motivato giudizio del Comune di Forlì. Tale area non si configura come aumento di superficie del singolo posteggio, determinata nel provvedimento di concessione.

Art. 215 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi per produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi per produttori agricoli è effettuata a seguito di divulgazione di bando pubblico. Nell'assegnazione dei posteggi è data preferenza ai produttori singoli o associati che per dimensioni aziendali e tipologie produttive, dimostrino di poter garantire continuità di presenza sul mercato.
2. I posteggi destinati ai produttori singoli o associati sono assegnati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di mercato, intesa come periodo di attività svolto interno al mercato;
 - b) anzianità di azienda, inteso come periodo di attività dell'azienda, indipendentemente dall'attività svolta nel mercato.
3. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni che svolgano attività a carattere annuale o stagionale, deve essere riservata una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio totale disponibile. Un'ulteriore superficie adeguata deve essere riservata a produttori e venditori occasionali, che frequentano saltuariamente il mercato, senza periodi di continuità, non superando le 20 giornate mercantili per anno solare.
4. La graduatoria è formulata in base al punteggio attribuito a ciascun concorrente e resta valida sino ad esaurimento.
5. Le assegnazioni hanno la durata anni uno ed hanno una scadenza unica anche nel caso di assegnazione effettuata nel corso di detto periodo.
6. Esaurita la graduatoria di cui al comma 4, le assegnazioni possono essere effettuate fino a copertura dei posteggi disponibili agli operatori in possesso dei requisiti prescritti che abbiano fatto richiesta, sulla base dei criteri previsti ai commi 1 e 2.

Capo V

Corrispettivi e tariffe

Art. 216 - Corrispettivi e tariffe

1. I corrispettivi di concessione dei posteggi e di ogni altra area del mercato, nonché le tariffe dei servizi, in gestione diretta o affidati in concessione, sono deliberati dal Comune di Forlì sulla base del bilancio preventivo ed aggiornate annualmente nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT nel mese di agosto dell'anno precedente.
2. I corrispettivi comprendono, di norma, il godimento delle attrezzature, dei parcheggi esterni non riservati, dell'organizzazione dell'intero mercato, nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale preposto al mercato stesso.
3. Detti corrispettivi e tariffe possono essere modificati in corso d'esercizio sulla base di provvedimento motivato in relazione a circostanze non prevedibili collegate ad esigenze di riequilibrio della gestione.
4. Le tariffe ed i corrispettivi di mercato sono esposti in un luogo ben visibile al pubblico, a cura della direzione del mercato.
5. Non possono essere imposti o esatti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dalle tariffe deliberate ed esposte o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in eccedenza devono essere rimborsate.
6. Il concessionario grossista è tenuto a versare il canone di concessione in 6 rate bimestrali anticipate di pari importo, entro il ventesimo giorno di ogni bimestre.

7. Il produttore agricolo è tenuto a versare il canone di concessione in 2 rate semestrali anticipate di pari importo, entro il ventesimo giorno di ogni semestre.

Art. 217 - Modalità di pagamento

1. I corrispettivi di concessione dei posteggi devono essere versati in rate anticipate, la cui frequenza è indicata nel relativo contratto.
2. I corrispettivi dei servizi sono versati all'atto della loro erogazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal direttore dei mercati con propria determinazione.

Capo VI

Rapporto contrattuale con gli operatori di mercato

Sezione I

Obblighi degli assegnatari

Art. 218 - Gestione del punto di vendita

1. Il punto di vendita deve essere gestito dal concessionario ed è vietata ogni forma di subconcessione. In caso di cessione o affitto dell'azienda si applica l'art. 221.
2. Con l'autorizzazione del direttore dei mercati, i produttori possono farsi rappresentare dai familiari espressamente designati o da personale dipendente.
3. Ogni concessionario, nei rapporti con il Comune, deve eleggere domicilio presso il rispettivo posteggio ed inoltre, deve indicare chiaramente, sulla testata d'ingresso al proprio punto di vendita, la denominazione o ragione sociale della ditta.

Art. 219 - Uso dei posteggi

1. Gli assegnatari devono mantenere i posteggi e relative pertinenze puliti e liberi da rifiuti che devono essere conferiti, esclusivamente, all'interno degli appositi contenitori, a cura degli assegnatari.
2. I posteggi devono essere usati esclusivamente per il deposito dei prodotti e attrezzature necessari per la vendita, nel rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria, di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.
3. Durante le ore di chiusura del mercato, è consentito ai concessionari e loro dipendenti rimanere nel mercato per la conduzione della propria attività, nel rispetto delle disposizioni e limiti impartiti dal direttore dei mercati.
4. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti nonché la modifica ovvero il potenziamento degli impianti esistenti all'interno dell'area del posteggio, senza la preventiva autorizzazione del direttore dei mercati.

Art. 220 - Riconsegna dei posteggi

1. Il posteggio deve essere riconsegnato alla direzione del mercato, entro 15 giorni dalla cessazione, integro e pulito, libero da derrate o attrezzature.
2. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posteggio e alla struttura mercantile.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, provvederà il Comune di Forlì a propria cura e a spese del concessionario.

Sezione II
Regime delle concessioni

Art. 221 - Cessione dei posteggi

1. La concessione può essere rilasciata a persona fisica, a società di persone o persona giuridica.
2. In caso di cessione o locazione dell'azienda, il cessionario o il locatario ha diritto a subentrare nella concessione, previa autorizzazione rilasciata dal direttore dei mercati, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla normativa vigente.
3. In caso di morte del concessionario, gli eredi hanno diritto di subentrare nella concessione fino alla scadenza naturale, a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato; in mancanza dei requisiti, possono farsi rappresentare da altra persona avente i requisiti suddetti.
4. Qualora il decesso comporti lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere di subentrare nella titolarità della concessione fino alla scadenza della medesima.
5. La variazione di ragione sociale dell'azienda deve essere comunicata al Comune di Forlì entro 30 giorni dalla data di efficacia della variazione.
6. La mancanza dei requisiti di cui al comma 2 costituisce motivo di diniego alla sublocazione o alla cessione.

Art. 222 - Termine del rapporto contrattuale.

1. Le concessioni cessano:
 - a) alla scadenza del periodo di concessione;
 - b) per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
 - c) per scioglimento della società concessionaria o per cessazione dell'attività della ditta;
 - d) per decadenza dell'assegnazione ai sensi dell'art. 223.

Art. 223 - Revoca e decadenza della concessione

1. La concessione è revocata nei seguenti casi:
 - a) inattività completa per 30 giorni consecutivi o per 60 giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Comune di Forlì. Per i produttori agricoli si applicano i termini di 30 giorni consecutivi o per 60 giorni complessivi in un anno;
 - b) accertata morosità di oltre 20 giorni nel pagamento del corrispettivo stabilito per il posteggio. In tal caso si procederà alla riscossione coatta della somma dovuta in base alle leggi vigenti, con conseguente addebito delle spese e dei relativi interessi di mora;
 - c) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato. In particolare, costituisce causa di revoca qualsiasi infrazione alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sull'igiene e salute pubblica, sul lavoro, sulla contribuzione, sull'assicurazione obbligatoria e sulla legislazione sociale;
 - d) accaparramento della clientela o altre tecniche di avvicinamento al cliente potenziale che siano di disturbo agli altri concessionari e alla attività di mercato;
 - e) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
- 1 bis. La concessione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;

- b) sub-concessione del posteggio a terzi;
- c) fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d) inosservanza dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 238.

2. La revoca e la decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, e non esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Nel caso di revoca, una nuova concessione non può essere rilasciata al medesimo soggetto prima di un anno dall'esecutività della revoca stessa.

Capo VII

Regolamentazione dell'attività di vendita

Art. 224 - Personale addetto alla vendita

1. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche a mezzo dei familiari o di persona da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione di mercato.

2. Le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano la vendita a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

3. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 225 - Vendite per conto terzi

1. I concessionari di posteggio possono effettuare vendite anche per conto terzi, se specificatamente incaricati dal proprietario della merce. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 4, della L.R. 1/1998.

2. Non è consentito a grossisti e produttori l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita all'interno del mercato stesso o in altri mercati comunali.

Art. 226 - Orario e calendario

1. L'orario e il calendario del mercato sono fissati dal Comune di Forlì, su proposta del direttore dei mercati.

2. L'orario ed il calendario sono resi noti mediante affissione nell'albo del mercato e con ogni altra modalità utile per assicurare la massima informazione, anche in relazione all'orario riservato ai consumatori finali.

3. Il direttore dei mercati può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni.

Art. 227 - Minimi di attività [Abrogato]

Art. 228 - Deposito cauzionale

1. Il concessionario grossista deve versare un deposito cauzionale infruttifero, da costituirsi con garanzia bancaria o assicurativa di pagamento incondizionato ed irrevocabile, o deposito bancario vincolato all'Amministrazione comunale, pari all'ammontare di 3 mensilità del canone di concessione.

2. Il deposito cauzionale può essere trattenuto dal Comune di Forlì e utilizzato come segue:

- a) per provvedere ai necessari lavori di ripristino nell'ipotesi di danni arrecati da parte dell'operatore, fatta salva e riservata ogni azione di natura giudiziaria;
- b) per far fronte all'eventuale mancato pagamento dei corrispettivi maturati dal concessionario a qualsiasi titolo.
3. In tali casi, il concessionario è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale nella somma originaria entro 60 giorni dall'utilizzazione.
4. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, anche dopo la scadenza o rinuncia di quest'ultimo, per ulteriori 3 mesi.
5. L'operatore interessato deve, inoltre, integrare l'importo della cauzione in relazione agli adeguamenti del corrispettivo per l'uso del posteggio, deliberati dal Comune di Forlì .
6. Il produttore agricolo non è tenuto a versare alcun deposito cauzionale.

Art. 229 - Rimborso costi per utenze

1. Il concessionario deve versare al Comune di Forlì entro il 20° giorno successivo alla rendicontazione, le spese relative alle utenze (acqua e energia elettrica), qualora l'erogazione di detti servizi sia fornita direttamente dall'impianto centrale.
2. I costi dei consumi sono calcolati sulla base dei dati registrati da contatori parziali e verificati dai competenti uffici comunali.

Art. 230 - Modalità di rinuncia alla concessione

1. Il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla concessione amministrativa, prima della scadenza, mediante PEC al Comune di Forlì, con preavviso minimo di 3 mesi a partire dalla data di ricevimento della stessa.
2. Il posteggio deve essere riconsegnato alla direzione di mercato entro 15 giorni dalla data della cessazione, integro e pulito, libero da attrezzature o derrate.
3. Eventuali spese, oneri e danni alla struttura sono addebitati al concessionario e trattenuti dal deposito cauzionale di cui all'art. 228, fatta salva ogni ulteriore rivalsa.

Art. 231 - Impianti e attrezzature

1. Qualora il concessionario intenda installare nuovi impianti ovvero potenziare le attrezzature esistenti deve presentare un'apposita domanda al Comune di Forlì, allegando il progetto del nuovo impianto o di ristrutturazione dell'esistente.
2. Al fine di consentire le verifiche del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, è necessario allegare i relativi certificati di collaudo, ferma restando la responsabilità esclusiva del concessionario in caso di danni a persone o cose.

Art. 232 - Operazioni di vendita dei prodotti

1. Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.
2. E' vietato contrattare lungo le vie di accesso al mercato o nelle adiacenze degli ingressi.
3. Il direttore dei mercati ha la facoltà di vietare la vendita di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentire la vendita degli stessi a seguito di un'adeguata lavorazione che rimuova le non conformità.
4. E' proibita l'intromissione nelle contrattazioni altrui.

5. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga presso il posteggio del venditore. Qualora, a seguito di controllo, la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.
6. Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli, si applicano le norme comunitarie ed, in subordine, per i prodotti non regolamentati in tale sede, le vigenti disposizioni in materia di commercializzazione nel settore dell'ortofrutta.
7. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 238.
8. La merce esposta nel posteggio è considerata in vendita.
9. Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute, in qualsiasi momento dell'apertura del mercato.
10. Dopo l'apertura delle contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.

Art. 233 - Vendite all'asta [Abrogato]

Art. 234 - Vendite per conto terzi

1. Per i commissionari e i mandatari che svolgono la loro attività nel mercato è previsto un compenso e una provvigione da stabilire fra le parti secondo le norme del codice civile.
2. Le parti, d'intesa fra loro, predeterminano anche l'attribuzione delle spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione nel settore dell'ortofrutta.
3. I commissionari e mandatari devono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
4. Il Comune di Forlì può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui al presente regolamento.

Art. 235 - Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite

1. Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore dei mercati, la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi requisiti prescritti dalle norme vigenti.
2. Nel caso di merci invendute e che abbiano subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al direttore dei mercati, il quale, d'intesa con l'organo sanitario e di vigilanza annonaria, eseguita la verifica e, a condizione che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari la commerciabilità delle derrate, ne rilascia apposita certificazione.
3. Il direttore dei mercati rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni impartite dall'organo sanitario per le merci non idonee all'alimentazione umana.
4. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al committente per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.
5. Dell'esatta osservanza delle norme di qualità ed igienico-sanitarie, è responsabile il concessionario.

Art. 236 - Circolazione dei veicoli e ordine interno del mercato

1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci sono regolati dal direttore dei mercati con apposito provvedimento. La violazione di tali atti di

regolamentazione viene sanzionata alla stregua delle violazioni del presente regolamento. Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabiliti dal direttore dei mercati, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria del medesimo, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

2. L'uso dei mezzi per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore dei mercati.

3. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare i luoghi di posteggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c) sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l'Ente beneficiario;
- d) esercitare qualsiasi commercio, senza autorizzazione;
- e) introdurre cani;
- f) accendere fuochi;
- g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- h) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- l) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza. In particolare la circolazione di ogni veicolo deve avvenire a passo d'uomo.

2. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato sono tenute ad esporre, in appositi spazi predisposti dalla direzione, gli avvisi a carattere sindacale.

3. La pulizia dei locali, strade e spazi interni al mercato, è disciplinata dal direttore dei mercati.

Art. 237 - Responsabilità per danni a terzi

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune di Forlì non assume responsabilità di qualsiasi natura, per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.

2. Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato, nonché i concessionari di servizi, sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati a persone, attrezzature, impianti e locali del mercato.

Capo VIII

Sanzioni disciplinari e amministrative

Art. 238 - Sanzioni disciplinari

1. Le infrazioni alle disposizioni del regolamento riguardanti le modalità svolgimento delle operazioni negoziali da parte degli operatori ammessi al mercato sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) per gli operatori alle vendite:

- 1) diffida (verbale o scritta), con eventuale sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o posteggi, per un periodo massimo di 3 giorni di mercato effettivo, qualora si tratti di infrazioni di lieve natura;
- 2) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo massimo di 3 mesi, qualora si tratti di infrazioni gravi o comunque reiterate;
- 3) revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi nei casi indicati all'art. 223.

b) per gli acquirenti:

- 1) diffida (verbale o scritta), con eventuale sospensione del documento di accesso al mercato per un periodo massimo di 3 giorni per infrazioni di lieve natura;
- 2) sospensione dell'accesso al mercato per un periodo di 3 mesi, per infrazioni gravi o comunque reiterate;
- 3) revoca del documento di accesso al mercato.

2. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 1, lettere a) e b), punti 2) e 3) sono adottati previa contestazione di addebito all'operatore interessato.

3. Nel caso di revoca, non può essere effettuato un nuovo rilascio al medesimo soggetto prima di un anno dall'esecutività della revoca stessa.

Art. 239 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 238, chi contravviene alle disposizioni del Titolo II è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

TITOLO III

MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI DEGLI ALLEVAMENTI AVICUNICOLI

Capo I

Disposizioni introduttive

Art. 240 - Caratteristiche del mercato

1. Il presente regolamento reca la disciplina regolamentare speciale del mercato dei prodotti degli allevamenti avicunicoli, nel prosieguo denominato "*mercato avicunicolo*".

2. Il mercato ha la propria sede in Forlì, via Punta di Ferro, in apposita area allo scopo dedicata ed attrezzata.

3. Spetta al consiglio comunale approvare le modifiche riguardanti le caratteristiche tipologiche del mercato, le modalità di gestione e la sua sede.

Capo II

Sala contrattazioni

Art. 241 - Istituzione e finalità

1. Nell'ambito del mercato avicunicolo è operante una sala contrattazioni, istituita ai sensi delle norme vigenti.

2. La sala contrattazioni è deputata all'attività contrattuale di mercato. Essa ha anche funzioni di raccolta e distribuzione delle informazioni, di rilevazione e diffusione dei prezzi attraverso un sistema informativo basato su un flusso bidirezionale intercorrente fra mercato e imprese, nonché di centro di servizi.

3. La sala contrattazioni, dotata di spazi attrezzati, è basata su un sistema informatico e telematico, a supporto dell'attività mercantile degli operatori del settore accreditati nel mercato. Essa opera come luogo di contrattazione e di servizi a valenza nazionale ed internazionale, predisposto alla commercializzazione di tutti i prodotti agro-zootecnici ed industriali del settore, nonché come centro servizi alle imprese del settore avicunicolo in grado di integrare ed ottimizzare i servizi all'imprenditoria del settore.

Art. 241 bis - Orari e calendario

1. Il calendario di svolgimento dell'attività mercantile è fissato dal Comune di Forlì su proposta del direttore dei mercati.
2. Il calendario, con l'indicazione delle giornate effettive di mercato, è comunicato agli operatori entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 242 - Modalità di gestione

1. Il Comune di Forlì provvede direttamente alla gestione della sala contrattazioni.
2. Il direttore dei mercati, coadiuvato dal comitato tecnico e dalla commissione consultiva, dà luogo alla formazione settimanale del prezzo dei prodotti avicunicoli quotati nel mercato avicunicolo all'ingrosso e cura la redazione del relativo listino.
3. La Giunta Comunale approva un "Disciplinare relativo all'attività del comitato tecnico e della commissione consultiva prezzi" che disciplina il funzionamento di tali organi e la cui violazione costituisce violazione del vigente regolamento.

Art. 243 - Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico, composto dai rappresentanti delle imprese di settore maggiormente rappresentative, svolge le seguenti funzioni:
 - a) provvede alla redazione settimanale dei prezzi dei prodotti avicunicoli;
 - b) formula proposte per il buon funzionamento del mercato;
2. Il comitato di cui al comma 1, è nominato dal Comune di Forlì.

Art. 244 - Commissione consultiva

1. La commissione consultiva, composta da operatori di settore i cui nominativi sono segnalati dalle associazioni di categoria operanti su tutto il territorio nazionale, collabora con il comitato tecnico per quanto concerne la redazione settimanale delle quotazioni dei prodotti avicunicoli.
2. La commissione di cui al comma 1, è nominata dal Comune di Forlì, previo parere non vincolante del comitato tecnico.

Art. 244 bis – Commissione Unica Nazionale per le Uova in natura (C.U.N. Uova)

1. E' istituita con decreto direttoriale 5 ottobre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del DM 31 marzo 2017, n.72, ai fini di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali fra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, la Commissione Unica Nazionale per le Uova in natura da consumo presso la sala contrattazioni di Forlì.
2. Le riunioni ordinarie della C.U.N. Uova hanno cadenza settimanale, nella giornata di lunedì, e si svolgono con il supporto tecnico della Borsa Merci Telematica Italiana, che assicura le funzioni di segreteria.
3. La C.U.N. Uova è composta in maniera paritetica dalle due categorie dei venditori e degli acquirenti.
4. I Commissari sono designati dalle Organizzazioni professionali e dalle Associazioni di categoria rappresentative dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, individuate secondo criteri di rappresentatività.
5. La C.U.N. delle Uova in natura da consumo ha un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 245 - Corrispettivi e tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni e dei servizi erogati nell'ambito della sala contrattazioni sono approvate dal Comune di Forlì, sulla base del bilancio preventivo ed aggiornate annualmente nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT nel mese di agosto dell'anno precedente.

Art. 246 - Modalità d'accesso

1. L'accesso alla sala contrattazioni è autorizzato agli operatori titolari di apposita tessera di riconoscimento rilasciata, previa sottoscrizione delle "*Condizioni generali di utilizzazione dei servizi*", approvate dal Comune di Forlì.

2. La tessera di accesso alla sala contrattazioni può essere rilasciata anche ad altri operatori quando, a seguito di convenzioni o accordi conclusi tra il Comune di Forlì ed altri enti o associazioni interessate, siano autorizzati ad accedere alla struttura. In caso di utilizzo dei servizi erogati, sono tenuti al pagamento dei corrispettivi stabiliti.

3. Possono accedere alla sala contrattazioni, previa autorizzazione della direzione del mercato, coloro che sono tenuti ad intervenire, per funzioni pubbliche espletate o per ragioni professionali, in occasione di convegni, incontri o riunioni organizzate da soggetti istituzionali del settore pubblico o privato.

4. Ai componenti del comitato tecnico e della commissione consultiva prezzi, per lo svolgimento delle loro funzioni, è rilasciata apposita tessera di accesso alla sala contrattazioni, non abilitante all'uso dei servizi, con validità pari alla durata dell'incarico.

5. I giornalisti e gli altri operatori dei mezzi di comunicazione possono accedere gratuitamente alla sala contrattazioni, previo rilascio di apposita tessera non abilitante all'uso dei servizi.

Art. 247 - Prenotazione dei servizi. Decadenza dai servizi

1. La tipologia dei servizi, le forme di erogazione e pagamento degli stessi, i termini di richiesta e le modalità di fruizione, sono disciplinati dalla "*Carta dei Servizi*" e dalle "*Condizioni generali di utilizzazione dei servizi*", alle quali è fatto rinvio. I servizi sono erogati nei limiti delle disponibilità ed in base all'ordine cronologico di manifestazione dell'interesse alla loro fruizione.

2. E' consentita la prenotazione degli spazi attrezzati suscettibili di riserva personalizzata.

3. La direzione del mercato provvede a redigere e ad aggiornare la graduatoria dei richiedenti prenotati, applicando ai fini dell'assegnazione i seguenti criteri di priorità:

- a) ordine cronologico di prenotazione;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

4. La tessera di accesso decade con automatica cessazione di validità nei seguenti casi:

- a) accertata morosità di oltre 60 giorni nel pagamento delle tariffe stabilite per l'utilizzazione dei diversi servizi richiesti ed erogati;
- b) inattività completa per 30 giorni consecutivi o per 60 giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Comune di Forlì;
- c) cessione totale o parziale dell'uso dello spazio assegnato ad altri soggetti non autorizzati.

Capo III

Sanzioni disciplinari e amministrative

Art. 248 - Sanzioni disciplinari

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Titolo III riguardanti le modalità di svolgimento delle operazioni negoziali da parte degli operatori ammessi al mercato sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) diffida (verbale o scritta), con eventuale sospensione da ogni attività di mercato per un periodo massimo di 3 giorni di mercato effettivo, qualora si tratti di infrazioni di lieve natura;
 - b) sospensione da ogni attività di mercato per un periodo fino a 3 mesi, qualora si tratti di infrazioni gravi o comunque reiterate;
 - c) decadenza dei diritti nei casi previsti all'art. 247.
2. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 1 sono disposte dal dirigente del servizio e limitatamente a quelle di cui alle lettere b) e c) previa contestazione di addebito all'operatore interessato.

Art. 249 - Sanzioni amministrative

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 248, chi contravviene alle disposizioni del Titolo III è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

TITOLO IV

MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CALZATURE E DELLA PELLETTERIA

Capo I

Caratteristiche del mercato

Art. 250 - Sede e gestione del mercato

1. Il presente regolamento reca la disciplina regolamentare speciale del mercato all'ingrosso delle calzature e della pelletteria, nel prosieguo denominato "*mercato delle calzature*".
2. Il mercato delle calzature è istituito ai sensi dell'art. 112, del D.Lgs. 267/2000 ed è gestito dal Comune attraverso i propri servizi.
3. Il mercato ha la propria sede in Forlì, in via Punta di Ferro, in apposita area allo scopo dedicata ed attrezzata.
4. Spetta al Consiglio comunale approvare le modifiche riguardanti le caratteristiche tipologiche del mercato, le modalità di gestione e la sua sede.

Art. 251 - Orari e calendario

1. Il calendario di svolgimento dell'attività mercantile e gli orari di vendita, carico e scarico delle merci, allestimento delle attrezzature di vendita, apertura e chiusura del mercato sono fissati dal Comune di Forlì su proposta del direttore dei mercati.
2. Il calendario, con l'indicazione delle giornate effettive di mercato, è comunicato agli operatori entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
3. Entro 30 minuti dal termine delle contrattazioni l'area mercantile deve essere completamente libera da persone, cose e mezzi.
4. Il dirigente del servizio può, in particolari circostanze e per motivate esigenze, modificare gli orari del mercato e le aree assegnate ai concessionari.

Capo II

Requisiti per l'accesso

Sezione I

Criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 252 - Venditori e acquirenti

1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni relative alle tipologie di prodotti trattati nel mercato:
 - a) in qualità di venditori, i commercianti all'ingrosso;
 - b) in qualità di acquirenti, i commercianti all'ingrosso di cui alla lettera a), i commercianti al dettaglio in sede fissa ed i commercianti al dettaglio su aree pubbliche.
2. Gli operatori di cui al comma 1, lett. a) e b) devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) partita IVA;
 - c) regolarità contributiva.

Art. 253 - Assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono assegnati ai venditori in possesso dei requisiti di cui all'art. 252;
2. La concessione può essere rilasciata a persona fisica, a società di persone o persona giuridica;
3. Le concessioni hanno validità 5 anni e si considerano tacitamente rinnovate alla scadenza per uguale periodo.
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - b) in base alla maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività risultante dal registro delle ditte.
5. Le concessioni cessano:
 - a) alla scadenza del periodo previsto al comma 3;
 - b) per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
 - c) per scioglimento della società concessionaria o cessazione dell'attività della ditta.

Art. 254 - Trasferimenti di posteggio

1. I posteggi liberi sono assegnati con priorità a favore degli operatori già presenti nel mercato.
2. Il trasferimento di posteggio è autorizzato sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di mercato;
 - b) maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come dal Registro delle imprese.
3. La graduatoria ha validità fino ad esaurimento e può essere utilizzata per ulteriori trasferimenti in posteggi disponibili.
4. I richiedenti collocati utilmente in graduatoria possono effettuare una sola volta la scelta del posteggio sulla base dell'ordine di posizione nella graduatoria medesima; la mancata accettazione del posteggio comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 255 - Riassegnazione e scambio dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento, ridimensionamento, riduzione o ampliamento di una parte dei posteggi, quando il numero dei posteggi interessati da tali operazioni è superiore al trenta per cento del numero complessivo dei posteggi.
2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari, sulla base di una graduatoria stilata in base ai criteri dell'art. 254, comma 2.
3. Qualora il numero di posteggi interessati dalle operazioni di cui al comma 1, lett. b), sia percentualmente pari o inferiore al 30%, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dalle operazioni predette.

Sezione II

Regime delle concessioni

Art. 256 - Rinvio ad altra disciplina

1. Alle concessioni relative al mercato all'ingrosso delle calzature e delle pelletterie si applicano le seguenti disposizioni stabilite al Titolo II per il mercato agricolo alimentare:
 - a) art. 221 (Cessione posteggi);
 - b) art. 222 (Termine rapporto contrattuale);
 - c) art. 223 (Revoca e decadenza della concessione).

Capo III

Corrispettivi d'uso e tariffe

Art. 257 - Modalità di determinazione delle tariffe

1. I proventi della gestione debbono essere commisurati alle spese necessarie al funzionamento ed alla promozione del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento ed al miglioramento degli impianti.
2. I corrispettivi di uso dei posteggi, nonché le tariffe per i servizi di mercato, compresi quelli affidati in concessione, sono deliberati dal Comune di Forlì, sulla base del bilancio preventivo.
3. Detti corrispettivi o tariffe possono essere modificati in corso d'esercizio, sulla base di provvedimento motivato, in relazione a circostanze non prevedibili collegate ad esigenze di riequilibrio della gestione.
4. I corrispettivi comprendono, di norma, il godimento delle attrezzature, dei parcheggi esterni non riservati, dell'organizzazione dell'intero mercato, nonché delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale preposto al mercato stesso. Il Comune di Forlì può stabilire di sottoporre a tariffa alcuni dei servizi indicati nel periodo precedente, con atto motivato in relazione ad esigenze di riequilibrio della gestione ovvero per le mutate caratteristiche dei servizi forniti.
5. Le tariffe ed i corrispettivi di mercato sono, a cura della direzione del mercato, esposte in un luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Art. 258 - Modalità di pagamento

1. I corrispettivi di concessione dei posteggi devono essere pagati a rate anticipate la cui frequenza è fissata nel relativo contratto.
2. I corrispettivi dei servizi sono pagati, di norma all'atto della loro erogazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal direttore dei mercati con propria determinazione.

Capo IV

Norme per il funzionamento del mercato

Art. 259 - Gestione del punto di vendita

1. Il punto di vendita deve essere gestito dal concessionario ed è vietata ogni forma di sub-concessione.
2. Con l'autorizzazione del direttore dei mercati, i concessionari possono farsi rappresentare dai familiari espressamente designati o da personale dipendente.
3. La gestione del posteggio da parte di persone non autorizzate comporta la decadenza della concessione.

Art. 260 - Tessera d'accesso

1. L'ammissione al mercato è autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, mediante il rilascio agli operatori, ai loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente, di apposita tessera di riconoscimento.
2. Il rilascio della tessera di accesso è subordinato al pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese, nelle forme e nei modi stabiliti dal Comune di Forlì.
3. Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso secondo le normali procedure amministrative.
4. In deroga a quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, il direttore dei mercati può, per particolari esigenze, autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciamo richiesta da lui ritenuta giustificata.

Art. 261 - Svolgimento del mercato

1. Il direttore dei mercati sovrintende al regolare svolgimento delle attività di mercato ed ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi del Comune di Forlì, in virtù delle funzioni ad esso direttamente attribuite ai sensi delle leggi vigenti e dello statuto comunale.
2. Il servizio di vigilanza annonaria è svolto dalla Polizia Locale; ad essa è affidata anche la rilevazione delle presenze/assenze.
3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, se non temporaneamente e previa specifica autorizzazione del direttore dei mercati.
4. Ogni operatore può utilizzare fino a due posteggi contemporaneamente.
5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, a condizione che sostino entro lo spazio destinato al posteggio.
6. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli sono regolamentati dal direttore dei mercati con apposite disposizioni.
7. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, al termine della giornata di mercato, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
8. E' vietato:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b) l'utilizzo di mezzi sonori;
 - c) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - d) sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni, quale che ne sia l'ente beneficiario;
 - e) ogni forma di turbativa del regolare svolgimento del mercato.
 - f) esercitare qualsiasi commercio, senza autorizzazione;
 - g) introdurre cani;
 - h) accendere fuochi;
 - i) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
 - l) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
 - i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
 - l) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza. In particolare la circolazione di ogni veicolo deve avvenire a passo d'uomo.
9. Gli avvisi di carattere sindacale ed informativo devono essere esposti negli appositi spazi stabiliti dal direttore dei mercati.

Art. 262 - Gestione assenze degli assegnatari di posteggio

1. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, o altri impedimenti documentati, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, purché siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza. Trascorso tale termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione giustificativa.
3. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione del periodo di assenza.
4. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

Capo V

Art. 263 - Revoca e decadenza della concessione [Abrogato]

Art. 263 bis - Sanzioni disciplinari

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Titolo IV riguardanti le modalità di svolgimento delle operazioni negoziali da parte degli operatori ammessi al mercato sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) per gli operatori alle vendite:
 - 1) diffida (verbale o scritta), con eventuale sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o posteggi, per un periodo massimo di 3 giorni di mercato effettivo, qualora si tratti di infrazioni di lieve natura;
 - 2) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo massimo di 3 mesi, qualora si tratti di infrazioni gravi o comunque reiterate;
 - 3) revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi nei casi indicati all'art. 223.
 - b) per gli acquirenti:

- 1) diffida (verbale o scritta), con eventuale sospensione del documento di accesso al mercato per un periodo massimo di 3 giorni per infrazioni di lieve natura;
 - 2) sospensione dell'accesso al mercato per un periodo di 3 mesi, per infrazioni gravi o comunque reiterate;
 - 3) revoca del documento di accesso al mercato.
2. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 1, lettere a) e b), punti 2) e 3) sono adottati previa contestazione di addebito all'operatore interessato.
3. Nel caso di revoca, non può essere effettuato un nuovo rilascio al medesimo soggetto prima di un anno dall'esecutività della revoca stessa.

Art. 264 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 263, chi contravviene alle disposizioni del Titolo IV è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

PARTE VII

NORMA FINALE

Art. 265 – Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente Testo unificato, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari atte a disciplinare, sotto il profilo amministrativo, l'esercizio delle attività economiche.

Domanda di autorizzazione e comunicazioni inerenti le medie strutture di vendita

(art. 13, comma 3)

- a) Estratto di mappa e certificato catastale per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto della domanda e della proprietà; se l'immobile è di proprietà di terzi, dichiarazione che specifichi la proprietà e la disponibilità dei locali da parte del richiedente;
- b) Estratto planimetrico degli strumenti urbanistici vigenti (POC o RUE) con l'individuazione delle unità immobiliari oggetto della domanda;
- c) Planimetria generale con riportati gli spazi destinati a parcheggi pubblici, ai parcheggi pertinenziali, al verde pubblico (se presenti), nonché l'indicazione dei percorsi pedonali, veicolari, ciclabili di accesso all'area e all'edificio;
- d) Pianta dell'unità edilizia o delle unità immobiliari oggetto della domanda, in scala non inferiore a 1:200, con riportate le destinazioni d'uso per ciascun locale e la superficie di vendita; quest'ultima deve essere individuata da strutture murarie o da elementi fissi chiaramente individuabili;
- e) Relazione tecnica sulle caratteristiche previste per la struttura di vendita, con i contenuti di cui al successivo paragrafo "Contenuti della relazione tecnica";
- f) Autocertificazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile al momento della domanda;
- g) Studio della mobilità e stima dei flussi veicolari indotti dal nuovo insediamento commerciale e valutazione del carico urbanistico ad esso connesso, con in dettaglio l'analisi delle singole categorie dei mezzi, i giorni e gli orari di punta previsti;
- h) Copia dell'atto di trasferimento della titolarità (in proprietà o in gestione) dell'esercizio commerciale, validamente registrato.

TIPO DI PROCEDIMENTO	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE								MOD. COM.	TEMPI PROCEDIMENTO
MEDIE STRUTTURE	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
Nuovo esercizio	x	x	x	x	x	x	x		2	90 giorni
Concentrazione	x	x	x	x	x	x	x		2	90 giorni
Trasferimento sede	x	x	x	x	x	x	x		2	90 giorni
Ampliamento S.V.		x	x	x	x	x	x		2	90 giorni
Ampliamento S.V. per accorpamento	x	x	x	x	x	x	x		2	90 giorni
Estensione settore merceologico			x	x	x		x		2	90 giorni
Apertura subingresso	x							x	3	30 giorni con effetto immediato
Riduzione S.V.				x					3	30 giorni
Riduzione settore merceologico				x					3	30 giorni
Cessazione attività									3	Disposizioni ministero

AVVERTENZA: gli allegati, ad eccezione di quello indicato alla lettera h), devono essere presentati in tre copie

Contenuti della relazione tecnica
(punto "e" dell'elenco degli allegati)

1. Per le medio-piccole strutture di vendita fino a 400 mq. di superficie di vendita, nel settore alimentare, e fino a 800 mq. di superficie di vendita, nel settore non alimentare, la relazione tecnica dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i dati quantitativi principali dell'intervento (settore merceologico, superficie totale e superficie di vendita, parcheggi pertinenziali, standard pubblici da realizzare o monetizzare);
- descrizione di utilizzo dell'area e degli immobili oggetto dell'intervento;
- descrizione della o delle strutture di vendita previste, indicando per ciascuna la superficie di vendita prevista sia del settore alimentare che del settore non alimentare.

2. Per le medie strutture di vendita comprese tra 400 e 1.500 mq. di superficie di vendita, nel settore alimentare, e tra 800 e 2.500 mq. di superficie di vendita, nel settore non alimentare, la relazione tecnica dovrà contenere, oltre ai dati di cui al punto 1), le seguenti informazioni:

- lay-out di massima delle superfici di vendita, degli spazi di servizio, indicazione delle modalità di accesso, carico e scarico delle merci;
- lay-out dei percorsi carrabili di accesso, sosta e uscita degli utenti; percorsi pedonali degli utenti.

3. Per le medio-grandi strutture del settore alimentare, aventi (superficie di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq.), la relazione tecnica, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, dovrà sviluppare i seguenti temi:

a) verifica, nella situazione di progetto, dei requisiti di accessibilità previsti per tali strutture dai *"Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica"* di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n.1253/1999, ed in particolare:

- idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria;
- efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva;
- efficienza dell'innesto fra viabilità pubblica e privata.

b) la dotazione di un'area per il carico e lo scarico delle merci rispondente ai requisiti di cui al punto 5.2.7) dei Criteri regionali di cui alla precedente lett. a);

c) stima dei flussi di traffico globali e nell'ora di punta previsti per la struttura.